

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 3 febbraio 1993

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

AVVISO

Il giorno 8 febbraio 1993 uscirà una edizione straordinaria
della *Gazzetta Ufficiale* - 1^a serie speciale - Corte costituzionale

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 16. Sentenza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Opere di miglioramento del fondo a cura dell'affittuario - Omessa previsione della esclusione espressa dell'obbligo per il proprietario di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale - Richiesta di sentenza additiva - Questione sollevata in una fase sostanzialmente attuativa di una decisione già assunta - Inammissibilità.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16)

Pag. 13

n. 17. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela penale - Centri storici di Venezia e Chioggia - Liquami - Scarichi sprovvisti di autorizzazione - Sanatoria - Estinzione dei reati - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, c.d. artt. 4, quinto comma, e 10 del d.-l. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71)

» 15

n. 18. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Comune - Situazioni di «dipendenza» che comportano ineleggibilità dei componenti dei relativi enti - Mancata individuazione normativa - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 280/1992) - Mancata infondatezza.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).

(Cost., art. 51)

» 17

n. 19. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Reddito familiare - Prelievo fiscale - Mancata previsione tra i possessori di redditi anche di coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli - Richiamo alle sentenze nn. 179/1976, 76 e 266 del 1983 e ordinanza n. 251/1987 - Richiesta di sentenza additiva - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 1; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1).

(Cost., artt. 3, 29, 35 e 53)

» 18

n. 20. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Delitto e reato contravvenzionale - Continuazione - Determinazione della pena complessiva applicabile e del beneficio della sospensione condizionale - Difetto di rilevanza della questione nei termini in cui viene prospettata - Manifesta inammissibilità.

[C.P., artt. 81 e 349, secondo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)].

(Cost., art. 3)

Pag. 20

n. 21. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Lavoro marittimo a tempo determinato - Deteriore disciplina dettata dal codice della navigazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.

(Legge 18 aprile 1962, n. 23, art. 2, secondo comma).

(Cost., art. 3)

» 22

n. 22. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Rinvio a nuovo ruolo della causa promossa con ordinanza 6 marzo 1992 dal tribunale di Civitavecchia iscritta al n. 225 del reg. ord. 1992, proveniente dall'udienza del 6 ottobre 1992

» 23

n. 23. Ordinanza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbalizzazione riassuntiva - Attività - Forme e scelta relativa - Richiamo alle sentenze nn. 529/1990, 77/1991 e 284/1992 della Corte - Irrilevanza e genericità della questione - Manifesta inammissibilità - Riproposizione di questioni già disattese dalla Corte - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, punto 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; convenzione ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma, parte prima)

» 24

n. 24. Sentenza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Regioni - Dipendenti ed amministratori - Responsabilità amministrativa patrimoniale - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza di un'asserita esclusione della responsabilità - Rimessione alla discrezionalità del legislatore della concreta attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 30 e 31).

(Cost., artt. 3, 97 e 103)

» 27

N. 25. Sentenza 12-29 gennaio 1993.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Leggi autorizzative di spese di carattere permanente - Mancata previsione di mezzi di copertura finanziaria anche per periodi successivi - Genericità della questione - Inammissibilità e non fondatezza.

[Legge 31 dicembre 1991, n. 415, artt. 2, secondo comma (legge finanziaria per il 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; 9, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; 42, sesto e settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; 1, secondo e quinto comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11, 14, primo comma, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217].

(Cost., art. 81, quarto comma) Pag. 31

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 gennaio 1993 (della regione Veneto).

Controlli amministrativi - Annullamento da parte della commissione statale di controllo della delibera n. 453 del 1° ottobre 1992 della regione Veneto con la quale il consiglio regionale aveva ritenuto «che... non deve essere pronunciata la decadenza nei confronti del consigliere Giulio Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16» - Asserita spettanza alla regione del potere di controllare e accertare la sussistenza dei requisiti necessari per assumere e conservare la carica di consigliere regionale e asserita limitazione del controllo statale alla semplice verifica della regolarità formale dell'atto - Ritenuta non applicabilità ai consiglieri regionali della normativa (art. 75, seconda comma, della legge n. 570/1960; art. 59 della legge n. 62/1953 e art. 7 della legge n. 1147/1966) che prevede forme di controllo sostitutivo nei confronti dei consiglieri comunali e provinciali, trattandosi di norme eccezionali e come tali di stretta interpretazione.

(Deliberazione commissione statale di controllo regione Veneto 11 novembre 1992, prot. n. 12419).

(Cost., artt. 121 e 125) Pag. 41

n. 3. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 gennaio 1993 (della regione Lombardia).

Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione degli stessi - Disciplina dei corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale - Determinazione in tre anni della durata dei corsi regionali e comunque autorizzati dalle regioni per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle suddette arti ausiliarie sanitarie - Disciplina uniforme dei programmi (in analogia al regime dettato dal d.m. 23 aprile 1992 per i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato con l'aggiunta della lingua straniera), nonché degli orari, della composizione della commissione per gli esami finali e dell'adeguamento, anche in corso d'anno, dei programmi dei corsi iniziati nell'anno scolastico 1992-1993 - Subordinazione all'intesa con il Ministro dei corsi sperimentali per ottico di durata biennale per allievi in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e disciplina ministeriale, anche per tali corsi, dei programmi e degli orari - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione artigianale e professionale e di assistenza sanitaria ed ospedaliera e in particolare (art. 27 del d.P.R. n. 616/1977) in materia di «formazione degli operatori sanitari» - Eccessiva analiticità della disciplina normativa impugnata e illegittima utilizzazione dello strumento del decreto ministeriale per delimitare la sfera di competenza delle regioni in materie ad esse attribuite - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1976, 89/1977, 696/1988, 165 e 372 del 1989, 49, 204, 346, 391 e 465 del 1991, e 461/1992.

(Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992).

(Cost., art. 117)

Pag. 43

n. 4. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 gennaio 1993 (della regione Lombardia).

Definizione «di un quadro di riferimento unitario per l'adozione, da parte delle competenti autorità delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso l'individuazione di livelli di attuazione e di allarme, e di tipologie graduabili di intervento» - Adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, concernente la politica generale di Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa, mediante lo strumento del decreto interministeriale anziché attraverso provvedimento del Consiglio dei Ministri - Asserita mancanza di specifico fondamento legislativo di detto atto di indirizzo - Lamentata invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del territorio - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 150/1982, 338/1989, 37, 49, 359, 422 e 457 del 1991, 30 e 462 del 1992.

(Decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, adottato di concerto con il Ministro delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità).

(Cost., artt. 9, secondo comma, 97, 117 e 118)

» 46

- n. 4. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 1993 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Liguria - Atti di rilievo internazionale - Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione - Assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero e svolgenti attività a favore degli emigrati e delle loro famiglie ed istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione composta di 37 membri di cui 10 residenti all'estero - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti internazionali per la mancata previsione della limitazione della concessione di contributi alle associazioni che abbiano almeno una sede nel territorio della regione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e contrasto con l'attuale indirizzo governativo di rigoroso contenimento della spesa pubblica per la pletorica composizione della predetta Consulta comportante rilevanti oneri di rimborso spese.

[Artt. 2, lett. c), 3, terzo comma, e 4, legge regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992].
(Cost., artt. 117 e 118)

Pag. 52

- n. 12. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 15 ottobre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 55

- n. 13. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Bari del 15 ottobre 1992.

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27)

» 57

- n. 14. Ordinanza del tribunale di Mantova del 1° ottobre 1992.

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Adulterazione di carni bovine - Previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello stabilito per l'analoga condotta (adulterazione di altre sostanze alimentari) dall'art. 440 cod. pen. inapplicabile al caso di specie per la esistenza della impugnata specifica disciplina concernente le carni bovine - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 58

n. 15. Ordinanza del pretore di Torino del 23 novembre 1992.

Lavoro (rapporto di) - Servizio di ristorazione aziendale - Esclusione con norma «interpretativa» di ogni incidenza sia del valore effettivo del pasto sia dell'indennità sostitutiva di mensa su qualsivoglia istituto retributivo (indennità di anzianità, trattamento per ferie, per festività e gratifica natalizia) e salvezza delle disposizioni (anteriori all'entrata in vigore di detta norma) che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio stesso - Incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, di autonomia della magistratura nonché elusione di giudicato e sottrazione al giudice della cognizione di controversie in corso, atteso l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che riteneva la natura retributiva del servizio di mensa e la conseguente computabilità del valore reale del pasto nei suddetti istituti retributivi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1987 e 155/1990.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104)

Pag. 59

n. 16. Ordinanza del pretore di Viterbo del 3 novembre 1992.

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia - ENPAV - Unico foro competente: Roma - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali con incidenza sul diritto ad agire in giudizio - Richiamo ai principi della sentenza n. 117/1990.

(Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 64

n. 17. Ordinanza della corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, del 14 ottobre 1992.

Processo penale - Procedimento minorile - Definizione anticipata all'udienza preliminare per concessione del perdono giudiziale - Decisione allo stato degli atti - Compressione del diritto di difesa.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 65

n. 18. Ordinanza della corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, del 14 ottobre 1992.

Processo penale - Procedimento minorile - Definizione anticipata all'udienza preliminare per concessione del perdono giudiziale - Decisione allo stato degli atti - Compressione del diritto di difesa.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24)

» 67

- n. 19. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Perugia del 2 novembre 1992.

Processo penale - Procedimento pretorile - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Mancata previsione di procedura camerale come per il procedimento innanzi al tribunale - Ingiustificata, irrazionale disparità di trattamento tra le parti nel procedimento, in particolare dell'indagato e del p.m. rispetto alla parte offesa opponente nonché tra indagati nell'ambito di un procedimento pretorile e gli inquisiti per reati di competenza del tribunale.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3)

Pag. 68

- n. 20. Ordinanza della pretura di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, del 16 ottobre 1992.

Astensione del giudice - Obbligo per lo stesso in caso di causa pendente con una delle parti o con i difensori - Lamentata omessa previsione di preventiva valutazione sulla manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza di tale azione - Irragionevolezza - Lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di autogoverno della magistratura per la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, nonché dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

(C.P.C., art. 51, primo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 105)

» 71

- n. 21. Ordinanza del tribunale di Salerno del 2 novembre 1992.

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro probatorio disposto per tale reato.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinqies*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27)

» 74

- n. 22. Ordinanza del pretore di Roma dell'11 ottobre 1991.

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura - Determinazione - Criteri - Riferimento al «reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F.» e pertanto al reddito lordo anziché al reddito effettivo - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53)

» 75

n. 23. Ordinanza del pretore di Parma del 3 dicembre 1992.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Riscattabilità del periodo di corso legale di laurea - Mancata previsione della facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo stesso sia stato rilasciato e utilizzato per l'esercizio di corrispondenti mansioni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali, per i quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, è prevista la possibilità di riscatto di detto periodo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-*novies*, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., artt. 3 e 97)

Pag. 76

n. 24. Ordinanza della pretura di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, del 16 dicembre 1992.

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti del comune dichiarativi dell'annullamento o decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia popolare - Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria - Incidenza su materia riservata alla esclusiva competenza statale.

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione al sindaco, anziché al consiglio comunale, della competenza ad emettere i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - Travalicamento della competenza legislativa regionale.

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Prevista decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di non stabile abitazione nello stesso - Ipotesi non prevista nella normativa statale - Travalicamento della competenza legislativa regionale.

[Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, primo comma, p.p., lett. b), p.p., e settimo comma].

(Cost., artt. 108 e 117)

» 78

n. 25. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia del 29 luglio 1992.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Elezioni - Facoltà dei partiti o gruppi politici, che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni, di presentare, per le elezioni provinciali, liste senza alcuna sottoscrizione - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di elezioni provinciali, confermata, secondo il giudice rimettente, anche dalla previsione dello statuto regionale che attribuisce alla potestà legislativa della regione la materia dell'«Ordinamento dei comuni» senza alcun riferimento alle province - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 105/1957.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art. 1).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, art. 5, punto 5)

» 81

n. 26. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 19 giugno 1992.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia (nella specie: licenza di porto d'armi) - Concessione - Condizioni - Non concedibilità a colui che non può provare la sua buona condotta - Irragionevole previsione di una presunzione di cattiva condotta non riscontrabile in analoghi procedimenti autorizzatori o concessori - Incidenza sul diritto di difesa risultando difficile per l'interessato, data la genericità del contenuto della norma impugnata, dare la richiesta prova di buona condotta.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 3, 24 e 97)

Pag. 84

n. 27. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 14 luglio 1992.

Elezioni - Sospensione dalle cariche pubbliche elettive (nella fattispecie dalla carica di consigliere regionale) dei soggetti condannati a seguito di sentenza penale anche non definitiva per determinati reati indicati nella norma impugnata - Mancata previsione di una distinzione fra condanne penali per reato tentato e reato consumato - Ingiustificato eguale trattamento di fattispecie di diversa gravità.

[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, primo comma, lett. b) e comma 4-bis].

(Cost., art. 3)

» 86

n. 28. Ordinanza del pretore di Lecce del 3 dicembre 1992.

Locazione di immobili urbani - Uso commerciale - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge (c.d. sull'equo canone) n. 392/1978 (disciplina transitoria) - Cessazione del contratto - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione del provvedimento di rilascio subordinata alla corresponsione dell'importo dell'indennità succitata - Impossibilità di corrispondere quella determinata con sentenza non definitiva di primo grado, salvo conguaglio all'esito della lite, come previsto, per le locazioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978 (regime ordinario), dal quarto comma aggiunto all'art. 34 della legge medesima dall'art. 9 del d.l. n. 551/1988 (convertito, con modificazioni, in legge n. 61/1989) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., art. 3)

» 90

n. 29. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, del 10 aprile e 23 ottobre 1992.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Passaggio nei ruoli del personale docente dell'Università di Brescia del solo personale assistente e ricercatore dei ruoli statali delle Università di Milano, di Parma e del Politecnico di Milano - Mancata previsione del trasferimento nei corrispondenti ruoli statali dell'Università di Brescia del personale avente la qualifica di «assistente laureato» dipendente dall'Ente universitario per la Lombardia orientale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in considerazione del fatto che i soggetti esclusi sono preposti all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 93

n. 30. Ordinanza del pretore di Roma del 9 dicembre 1992.

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Esclusione del diritto di recesso dal contratto del locatore, per necessità, alla scadenza dello stesso o nel corso della proroga biennale - Irragionevolezza - Compressione del diritto di proprietà - Violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 24 e 42)

Pag. 96

n. 31. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 14 dicembre 1992.

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni pretorili siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica, da ufficiali di polizia giudiziaria.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76)

» 98

n. 32. Ordinanza della pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, del 14 dicembre 1992.

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni pretorili siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica, da ufficiali di polizia giudiziaria.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76)

» 100

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 16

Sentenza 12-29 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Opere di miglioramento del fondo a cura dell'affittuario - Omessa previsione della esclusione espressa dell'obbligo per il proprietario di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale - Richiesta di sentenza additiva - Questione sollevata in una fase sostanzialmente attuativa di una decisione già assunta - Inammissibilità.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 16).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal Tribunale di Foggia, nel procedimento civile vertente tra Centonza Antonio ed altro, e Fondazione Domenico ed Antonia Siniscalco-Ceci, iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Centonza Antonio e Matteo nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Giovanni Di Mattia ed Emilio Romagnoli per Centonza Antonio e Matteo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento in cui gli attori, affittuari di un fondo rustico, avevano richiesto una sentenza attuativa dell'obbligo del concedente di asservire il fondo ad una nuova costruzione, il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 18 marzo 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nella parte in cui, pur prevedendo la possibilità dell'affittuario di eseguire sul fondo opere di miglioramento, ovvero addizioni e trasformazioni con l'osservanza della procedura ivi stabilita, non esclude l'obbligo del proprietario di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale, ove ciò si renda necessario per l'esecuzione di dette opere.

Esponde il giudice *a quo* che gli attori erano stati autorizzati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad eseguire un progetto di ristrutturazione di locali per il ricovero del bestiame nell'azienda cerealicola-zootecnica da essi condotta ed avevano poi ottenuto la concessione edilizia subordinata all'asservimento del fondo alla nuova costruzione, ma, a seguito del rifiuto del proprietario di sottoscrivere il relativo atto notarile di asservimento, avevano adito il tribunale *ex art. 2932 del codice civile*.

Secondo il giudice rimettente, la norma non porrebbe limiti al diritto dell'affittuario di eseguire migliorie e trasformazioni, anche in presenza del rifiuto del proprietario, così risolvendosi in una limitazione della proprietà terriera, potenzialmente riduttiva del valore di mercato dei fondi e lesiva dell'art. 44 della Costituzione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza, in quanto la norma risulterebbe mal richiamata e perché non sarebbe nella specie esperibile l'azione *ex art.* 2932 del codice civile.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti gli attori nel giudizio *a quo* che hanno anche depositato memoria ulteriore nell'imminenza dell'udienza.

La difesa delle parti private ha preliminarmente eccepito l'irrelevanza della questione per l'asserita inefficacia di una pronuncia d'illegittimità costituzionale nei confronti dei vincoli contenuti nei piani regolatori e l'inammissibilità in quanto la richiesta sentenza verrebbe a configurarsi come mera esecuzione di un giudicato già formatosi sulla decisione dell'Ispettorato (onde il problema riguarderebbe l'incremento — o meno — di valore del fondo, da esaminarsi soltanto in sede d'indennizzo). Nel merito, si insiste sull'infondatezza, sottolineandosi come la ristrutturazione del manufatto fosse finalizzata a quel più razionale sfruttamento del suolo che la legge favorisce e la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 53 del 1974 ha legittimato, sia pure con riguardo alla previgente normativa.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Foggia denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), nella parte in cui la detta norma, autorizzando l'affittuario ad eseguire, secondo una prestabilita procedura, opere di miglioramento del fondo, non esclude espressamente l'obbligo, per il proprietario, di sottoporre a vincoli di natura reale il fondo stesso (nella specie: asservimento a nuova costruzione).

L'omessa previsione si porrebbe in contrasto con l'art. 44 della Costituzione, che riserva al legislatore l'imposizione di obblighi alla proprietà terriera privata onde conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.

2. — La questione è inammissibile.

La norma impugnata sancisce al primo comma il diritto per il locatore e l'affittuario di eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni di ordinamenti produttivi e fabbricati rurali nel rispetto della destinazione agricola del fondo, dei programmi regionali di sviluppo o, in mancanza di questi ultimi, delle vocazioni colturali delle relative zone.

All'esercizio di tale diritto è ordinato un dettagliato procedimento, descritto nei commi successivi, attivato dall'impulso propositivo della parte che intende eseguire le opere, la quale, in difetto di accordo, ne comunica la natura, le caratteristiche e le finalità all'altra parte ed all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

L'Ispettorato promuove quindi, attraverso la convocazione del locatore e dell'affittuario, con l'eventuale assistenza delle rispettive organizzazioni professionali, un tentativo di accordo sulla descritta proposta. In mancanza, viene emessa una motivata pronuncia, sostanzialmente conformativa del contenuto del diritto, sia sul piano delle modalità di esecuzione che dei tempi di inizio ed ultimazione delle opere.

A questo punto compete al proprietario-locatore la facoltà di eseguire le opere stesse. Peraltro, nel caso di inerzia di questi, è l'affittuario a surrogarsi in tale posizione soggettiva, procedendo all'esecuzione, e perfino richiedendo, ove occorrono, permessi, concessioni, autorizzazioni ed eventuali finanziamenti (cfr. art. 17, quinto comma).

3. — L'intero meccanismo è volto a superare le contrapposte situazioni nel pubblico e prevalente interesse allo sviluppo della produzione agraria: in tale quadro, la declaratoria richiesta dal giudice *a quo* a questa Corte risulta incompatibile con la struttura della norma impugnata ed in contraddizione con la *ratio* dell'intera legge sui contratti agrari, in particolare con la preminenza da essa accordata all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario.

La sentenza additiva auspicata dal Tribunale di Foggia, ove mai fosse ipotizzabile, verrebbe infatti a vanificare la logica di mediazione sottesa alle descritte previsioni, paralizzando quelle istanze di miglioria che non possono invece trovare limite nell'inerzia di una delle parti, *a fortiori* di quella proprietaria, che non partecipa all'attività d'impresa.

In realtà, il senso della censura non risiede tanto nell'omessa previsione dell'esclusione di un obbligo di sottoporre il fondo a vincoli, quanto si traduce piuttosto in una critica al modo in cui la legge ha preventivamente risolto il conflitto d'interessi tra proprietario ed affittuario. Ma l'ordinanza di rimessione interviene in un momento in cui tali interessi ormai sono stati già contemperati nel procedimento dinanzi all'Ispettorato, conclusosi con la decisione — non impugnata — da questo assunta ed in una fase sostanzialmente attuativa della stessa. Superato tale momento procedimentale, del quale questa Corte ha già valutato la congruità nella logica degli «equi rapporti sociali» (cfr. ordinanza n. 601 del 1988), è chiaro come la dichiarazione di asservimento — presupposto di efficacia della concessione edilizia — altro non sia che una delle conseguenze della pronuncia dell'Ispettorato, e pertanto un giudizio di costituzionalità finalizzato a ridiscutere la sequenza attuativa della iniziativa di miglìoria, per la sua intrinseca illogicità, non può essere ammesso;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), sollevata, in riferimento all'art. 44 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente e redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0066

N. 17

Ordinanza 12-29 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente - Tutela penale - Centri storici di Venezia e Chioggia - Liguani - Scarichi sprovvisti di autorizzazione - Sanatoria - Estinzione dei reati - Ragionevolezza - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 8 novembre 1991, n. 360, c.d. artt. 4, quinto comma, e 10 del d.l. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, quarto comma (*recte*: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni,

nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che la legge n. 171 del 1973, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecologico di Venezia e della laguna, punisce (art. 9) coloro che senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque della laguna e nei corsi di acqua che si immettono in essa e che detta legge trova applicazione per tutti i comuni prossimi alla laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero è interessato nel processo penale suddetto; che invece, gli artt. 4, quarto comma (*recte*: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione, la chiedano in sanatoria; che, conseguentemente, nelle more dell'accoglimento della richiesta, i procedimenti penali in corso sono sospesi e, successivamente, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, i reati si estinguono;

che sussiste, quindi, una ingiustificata discriminazione tra soggetti che si trovano in situazione identica, onde la illegittimità costituzionale delle suddette norme (combinato disposto dell'art. 4, quarto comma — *recte*: quinto comma — della legge n. 360 del 1990, e 10 del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito in legge n. 71 del 1990);

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che il diverso trattamento denunciato dal giudice *a quo* trova una ragionevole giustificazione nella diversità dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonché nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano e nelle concrete difficoltà che dovrebbero superare gli stabilimenti ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia;

che, comunque, la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalità del legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimità costituzionale se non sia, come non è nella specie, del tutto arbitrario;

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, quinto comma, della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 18

*Ordinanza 12-29 gennaio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Elezioni - Comune - Situazioni di «dipendenza» che comportano ineleggibilità dei componenti dei relativi enti - Mancata individuazione normativa - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 280/1992) - Mancata infondatezza.****(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, primo comma, n. 11).****(Cost., art. 51).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 3 marzo 1992 dal Tribunale di Benevento sui ricorsi proposti da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea ed altri e Altieri Antonio ed altri, iscritte ai nn. 329 e 330 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992,

Visti gli atti di costituzione di De Longis Andrea e Altieri Antonio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Benevento, nel giudizio promosso da Zollo Giuseppe ed altra contro De Longis Andrea, diretto ad ottenere la declaratoria di ineleggibilità a consigliere comunale del convenuto per non essersi tempestivamente dimesso da componente della Commissione amministratrice di un ente dipendente dal Comune, con ordinanza del 3 marzo 1992 (r.o. n. 329 del 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non definisce con precisione le situazioni di «dipendenza» che comportano ineleggibilità dei componenti dei relativi enti;

che, ad avviso del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 51 della Costituzione in quanto risulterebbe oltremodo compresso il diritto di elettorato passivo dell'interessato per la estrema genericità della norma;

che identica questione è stata sollevata dallo stesso Tribunale con ordinanza di pari data (r.o. n. 330 del 1992) nel giudizio vertente tra Zollo Giuseppe ed altra contro Altieri Antonio, avente lo stesso oggetto;

che, nei due giudizi è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza della questione;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti per evidente connessione;

che questa Corte ha già dichiarato non fondata (sent. n. 280 del 1992) la stessa questione;

che non sono dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, la questione ora di nuovo sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0068

N. 19

Ordinanza 12-29 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Reddito familiare - Prelievo fiscale - Mancata previsione tra i possessori di redditi anche di coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli - Richiamo alle sentenze nn. 179/1976, 76 e 266 del 1983 e ordinanza n. 251/1987 - Richiesta di sentenza additiva - Materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 1; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 1).

(Cost., artt. 3, 29, 35 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre 1991 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da Sergio Giannini contro l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia — nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva denunciato, agli effetti dell'Irpef, un imponibile calcolato ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui sottoporre il proprio reddito: sistema dello «splitting»), subendo la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ricalcolata secondo il sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo 1, nonché dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, «nella parte in cui non prevedono tra i possessori di redditi anche coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli»;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non consentendo di suddividere il reddito familiare tra i componenti della famiglia, cosicché il prelievo fiscale non sarebbe proporzionato alla capacità contributiva di ognuno di essi, con violazione del principio di uguaglianza, della parità giuridica tra i coniugi e della pari dignità di ogni forma di lavoro;

Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976, con la quale fu dichiarata l'illegittimità costituzionale del cumulo dei redditi tra i coniugi ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto la legittimità del sistema della tassazione separata dei redditi familiari, restando rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del 1987);

che con la questione sollevata il giudice *a quo* chiede un intervento additivo tale da mutare l'attuale sistema di tassazione dei redditi familiari;

che tale richiesta è inammissibile, in quanto attuabile con una pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate al legislatore (cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n. 100 e n. 19 del 1992);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata in riferimento agli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia con ordinanza 29 settembre 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993:

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 20

*Ordinanza 12-29 gennaio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Reati in genere - Delitto e reato contravvenzionale - Continuazione - Determinazione della pena complessiva applicabile e del beneficio della sospensione condizionale - Difetto di rilevanza della questione nei termini in cui viene prospettata - Manifesta inammissibilità.**

[C.P., artt. 81 e 349, secondo comma; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c)].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 81 e 349, secondo comma, del codice penale e dell'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1992 dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Capua nel procedimento penale a carico di Puocci Renato, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30 prima serie speciale dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale nei confronti di Puocci Renato, il Pretore di S. Maria Capua Vetere - sezione distaccata di Capua, con ordinanza del 24 aprile 1992 (R.O. n. 379 del 1992), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 del codice penale e comunque del sistema sanzionatorio risultante dagli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47», recante «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»;

che nell'ordinanza di rinvio si premette che l'imputato, nella fase degli atti introduttivi al giudizio, ha formulato istanza di applicazione della pena ex artt. 444 e 563 c.p.p., previa unificazione dei reati ascritti di cui agli artt. 349, secondo comma c.p. e 20 lett. c) della legge n. 47 sotto il vincolo della continuazione, subordinando detta istanza alla concessione della sospensione condizionale della pena, stante la prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata; — che, nella stessa ordinanza, si rileva che i reati contestati nella fattispecie in esame «ben possono essere avvinti sotto il vincolo della continuazione sotto il più grave reato di cui all'art. 349 cpv. c.p.p.», ma che

l'applicazione della continuazione consentirebbe all'imputato — nei cui confronti viene riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante — di beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo sottoposto ad una pena minore di quella che verrebbe irrogata a chi si sia reso responsabile della sola violazione di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985, stante l'elevata entità del minimo edittale previsto per questo reato;

che da tale situazione discenderebbe una disparità di trattamento, lesiva dell'art. 3 Cost., «tra l'ipotesi della commissione del solo reato di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985 e quella della commissione del reato stesso ed altri anche più gravi reati da unire sotto il vincolo della continuazione»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che per valutare la gravità di un trattamento sanzionatorio occorre riferirsi — pur nell'ambito della interpretazione dell'art. 81 c.p. adottata dal giudice *a quo* — alla pena nel suo complesso, sia detentiva che pecuniaria, con la conseguenza che, nel caso in esame, la pena complessiva applicabile per i due reati contestati, uniti dal vincolo della continuazione, dovrebbe risultare maggiore di quella conseguente dalla commissione del solo reato contravvenzionale di cui all'art. 20 lett. c) della legge n. 47 del 1985;

che, indipendentemente dal rilievo che precede, la questione sollevata, ove fosse accolta, determinerebbe come conseguenza — ai fini del ripristino della parità di trattamento con gli imputati del solo reato contravvenzionale — di negare all'imputato nel giudizio *a quo*, nei cui confronti è stato riconosciuto il vincolo della continuazione, l'applicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena, con un aggravamento del regime sanzionatorio attualmente operante nei confronti dello stesso;

che, nei termini in cui viene prospettata, la questione non si presenta rilevante ai fini del giudizio *a quo*, per l'impossibilità che il richiesto aggravamento di regime possa operare — in relazione al principio sanzionato nell'art. 25, secondo comma, Cost. — anche nell'ambito di detto giudizio e nei confronti di un imputato già riconosciuto dal giudice remittente in condizione di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 81, 349, secondo comma, del codice penale e dell'art. 20 lett. c) della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante: «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di S. Maria Capua Vetere - Sezione distaccata di Capua, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 21

*Ordinanza 12-29 gennaio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Lavoro marittimo a tempo determinato - Deteriore disciplina dettata dal codice della navigazione - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.****(Legge 18 aprile 1962, n. 23, art. 2, secondo comma).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;*Giudici:* dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Vanni Penazzi e la s.r.l. S.E.R.S., iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione di Vanni Penazzi, della s.r.l. S.E.R.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi gli avvocati Roberto Muggia per Vanni Penazzi, Corrado Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella parte in cui non prevede la sua applicabilità ai rapporti di lavoro marittimo a tempo determinato, pur rilevando che il codice della navigazione disciplina autonomamente e diversamente il contratto di lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;

che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che non sarebbe giustificata la differente e meno favorevole (per il lavoratore) disciplina dettata al riguardo dal codice della navigazione, tanto più che l'art. 1 della legge 22 marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962 a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione aerea;

che dinanzi a questa Corte si è costituita una parte privata, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi indicati dal giudice *a quo*;

che è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, eccependo l'inammissibilità della questione, mancando nell'ordinanza la motivazione in ordine alla sua rilevanza;

Considerato che il giudice remittente, nel sollevare la questione, ha ommesso ogni riferimento alla fattispecie concreta ed alla rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, come invece prescrive l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile (sentenze nn. 395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e 439 del 1991);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0071

N. 22

Ordinanza 12-29 gennaio 1993

Rinvio a nuovo ruolo della causa promossa con ordinanza 6 marzo 1992 dal tribunale di Civitavecchia iscritta al n. 225 del reg. ord. 1992, proveniente dall'udienza del 6 ottobre 1992.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: prof. Giuseppe Borzellino, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Considerato che all'udienza del 6 ottobre 1992 è stata discussa la causa promossa con ordinanza del 6 marzo 1992 dal tribunale di Civitavecchia, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1992, giudice relatore dott. Francesco Greco;

Rilevato che il 14 novembre 1992 è cessato dalla carica e dall'esercizio delle funzioni il dott. Aldo Corasaniti, Presidente di questa Corte e del Collegio nell'udienza di discussione sopra indicata;

e che a tale data non era stata ancora adottata la decisione nella causa suddetta;

Ritenuto che la causa sopra indicata deve essere rinviata a nuovo ruolo dato che — ai sensi degli artt. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte — le decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i giudici presenti alle udienze;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio della suddetta causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0072

N. 23

Ordinanza 12-29 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbalizzazione riassuntiva - Attività - Forme e scelta relativa - Richiamo alle sentenze nn. 529/1990, 77/1991 e 284/1992 della Corte - Irrilevanza e genericità della questione - Manifesta inammissibilità - Riproposizione di questioni già disattese dalla Corte - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, primo comma, punto 8).

(Cost., artt. 3, 24, 76 e 97; convenzione ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, art. 6, primo comma, parte prima).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 2, primo comma, punto 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1992 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte nel procedimento penale a carico di Rossini Ettore, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di Ettore Rossini, imputato di lesioni colpose da sinistro stradale, il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza del 13 gennaio 1992 (reg. ord.

n. 331 del 1992) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 97 Cost. (l'art. 76 in relazione ai punti 1, 2, 8, 73, 103 della legge delega 16 febbraio 1987 n. 81), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2, primo comma, punto 8, della legge n. 81 del 1987 cit. «nella parte in cui tali norme consentono che la verbalizzazione delle attività dibattimentali avvenga in forma solo riassuntiva, in generale, quando si tratti di atti semplici o di limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile, in ogni caso in cui vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo riassuntiva; e comunque consentono che la verbalizzazione integrale possa avvenire in forma manuale anziché fonografica o analogica; e comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque imputazione ed imputato»;

che il pretore premette che: a) nel caso di specie la complessità dei fatti da accertare rendeva inopportuna la verbalizzazione riassuntiva; b) era rimasta disattesa dal Ministero di grazia e giustizia la richiesta di strumenti di riproduzione fonica; c) si rendeva perciò necessaria, in alternativa alla semplice verbalizzazione riassuntiva, la verbalizzazione manuale integrale (art. 134, secondo comma, cod. proc. pen.).

che, ciò premesso, il pretore rimettente esprime il dubbio che l'art. 140, primo comma, che consente in taluni casi la verbalizzazione solo riassuntiva, e l'art. 567, terzo comma, che a sua volta prevede, per il processo pretorile, «tale forma di verbale», al di fuori dei casi indicati nell'art. 140 cit., «col solo presupposto del consenso delle parti», cui il giudice «sarebbe vincolato», violino:

a) l'art. 3 Cost.: per ingiustificata discriminazione tra imputati nel processo pretorile e imputati nel processo davanti al tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i secondi prevista la verbalizzazione riassuntiva in base al mero consenso delle parti; in ragione della disuguaglianza che si determinerebbe fra quegli imputati «con difese più agguerrite» e quindi in grado di effettuare meglio la scelta della verbalizzazione integrale e gli altri che, non potendo disporre di tali difese, verrebbero giudicati con «materiale probatorio dibattimentale solo sommariamente descritto nei verbali»; con riguardo al solo art. 140, primo comma, sembrando irragionevole l'attribuzione al giudice di decidere «insindacabilmente» se gli atti da verbalizzare abbiano o meno contenuto semplice o limitata rilevanza e di dichiarare la contingente indisponibilità degli strumenti di riproduzione che, essendo già disponibili presso alcune sedi giudiziarie, genererebbero una «inammissibile disparità di trattamento fra persone imputate degli stessi reati, a seconda che il loro processo si svolga in sedi ove tali strumenti esistono, ovvero in altre sedi giudiziarie»;

b) l'art. 24 Cost.: per l'inidoneità della verbalizzazione sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio; per l'inidoneità della valutazione operata dal giudice circa il carattere marginale di alcuni «particolari di dichiarazioni» testimoniali, che invece, dopo l'esame di altri testi, potrebbero assumere rilevanza significativa, «e dei quali peraltro non rimarrebbe traccia nel verbale»; perché le norme denunciate permetterebbero che il giudice, «dovendo badare alla genuinità delle verbalizzazioni [in forma riassuntiva] ..., possa incolpevolmente perdersi qualche battuta del teste» e consentirebbero «che nelle pause tra la verbalizzazione integrale manuale di una domanda e della successiva risposta il teste prenda tempo e mediti sulla versione da esporre in relazione alle domande via via formulategli»;

c) l'art. 76 Cost.: perché l'eventualità per ultimo indicata (in riferimento all'asserita violazione dell'art. 24 Cost.) profilerebbe anche un contrasto con i punti 73 e 66 della legge di delega n. 81 del 1987 che tendono ad assicurare la lealtà e la genuinità dell'esame, attraverso l'immediatezza e la concentrazione del dibattimento, dato che la verbalizzazione in forma riassuntiva non corrisponderebbe al principio di massima semplificazione degli atti processuali, enunciato nell'art. 2, punto 1, della legge di delega, potendo in tal modo il dibattimento avere una durata anormale; con riguardo al solo art. 567, terzo comma, per contrasto con l'art. 2, punti 8 e 103, della legge di delega, perché la norma denunciata prevede la possibilità che alla verbalizzazione riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle parti;

d) con l'art. 97 Cost., perché i motivi ora detti paleserebbero il contrasto delle norme impugnate anche col principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che «conseguenziale alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 c.p.p. risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della legge delega per gli stessi argomenti sopra enucleati»;

che, «ove si optasse per la verbalizzazione integrale manuale, oltre a presentarsi i pericoli di progressiva perdita di genuinità delle deposizioni (per quanto già argomentato) ci si scontrerebbe con una durata del dibattimento (non esauribile in una sola udienza ...) difficilmente compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848»;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, sia perché basate sulla prospettazione di meri inconvenienti di fatto, sia perché le norme impugnate sono pienamente aderenti alla delega legislativa;

Considerato che, nella precedente sentenza n. 529 del 1990, questa Corte ha ritenuto che, se dal punto 8 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987 si evince la preferenza per la verbalizzazione integrale, «questa non costituisce però una regola assoluta», il che, «in relazione alla ricorrenza o meno di certi presupposti, rende legittima in sede di attuazione della delega la possibilità di prevedere l'una o l'altra forma di verbalizzazione»;

che nell'ordinanza n. 77 del 1991 si è altresì affermato e, in quella n. 284 del 1992, ribadito che, una volta che la legge di delega ha previsto come forme fra loro alternative di verbalizzazione quella integrale e quella riassuntiva, il raffronto delle norme del codice di procedura penale deve essere compiuto in via prioritaria con riferimento a questa previsione, «essendo evidente che i criteri e i principi della delega devono essere fra loro armonizzati, dando prevalenza a quelli che riguardano specificamente le parti della disciplina presa in considerazione» e quindi nella specie, trattandosi di verbalizzazione, ai criteri e ai principi che riguardano direttamente questo tema, i quali, come si è rilevato nelle predette pronunce, risultano pienamente rispettati;

che di conseguenza le censure formulate in riferimento all'art. 76 della Costituzione, sono manifestamente infondate, riproponendo questioni già disattese da questa Corte con le pronunce citate, senza offrire alcun argomento nuovo che possa indurre a diverso avviso;

che, quanto alle censure formulate in riferimento all'art. 3 della Costituzione (in particolare quella che attiene alla asserita disparità tra imputati «con difese più agguerrite» ed imputati giudicabili presso sedi giudiziarie già fornite di mezzi automatici di riproduzione), si è in presenza di eventualità di mero fatto che non possono trovare ingresso in sede di sindacato di costituzionalità delle leggi (ordinanze nn. 410 del 1990 e 556 del 1987);

che anche l'altra censura formulata in riferimento all'art. 3 della Costituzione — sotto il profilo della disparità di trattamento tra imputati, nell'assunto che il metodo di verbalizzazione dipenderebbe da una «insindacabile» scelta del giudice — è priva di fondamento; difatti la condotta del processo, anche per gli aspetti meramente ordinatori — come quello preso in considerazione — solitamente insuscettibili di riesame, è affidata ad organi della giurisdizione che, in ragione della loro funzione, devono esercitarla con diligenza, senso del dovere, prudente apprezzamento, così da garantire, sotto la propria responsabilità, lo svolgimento del processo nel modo più rispondente alle sue finalità e nei limiti fissati dalla relativa disciplina; il che circonda di sufficienti garanzie la scelta da compiersi circa le modalità di verbalizzazione da adottarsi, riducendo al minimo il rischio di quell'arbitrarietà paventata dal giudice rimettente;

che va, altresì, considerato che la prevista possibilità di ricorrere alla verbalizzazione in forma riassuntiva o, comunque, facendo ricorso alla scrittura manuale, quando risultino indisponibili i mezzi di riproduzione costituiti dalla stenotipia o da altro strumento meccanico, è imposta dal principio di indefettibilità della funzione giurisdizionale, come momento necessario dell'ordinamento, che non potrebbe certamente essere impedita o sospesa a causa della materiale indisponibilità di tali strumenti e ciò anche in ossequio a molti dei principi invocati dal giudice *a quo*;

che, per quel che riguarda la censura dedotta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in ordine alle maggiori difficoltà cui si va incontro quando si fa ricorso alle verbalizzazioni alternative anziché a quella da effettuare con strumenti meccanici, va rilevato che — qualora, per ovviare a quelli che nell'ordinanza di rinvio vengono prospettati come inconvenienti, si addivenisse all'accoglimento della questione — stante l'obiettiva perdurante indisponibilità di mezzi di riproduzione automatica, per non esserne stati ancora dotati tutti gli uffici giudiziari, si verrebbe a paralizzare l'esercizio della funzione giurisdizionale presso quegli uffici che ancora non disponessero di tali strumenti; e ciò sarebbe in palese contrasto con il già enunciato principio di indefettibilità della giurisdizione, che deve essere comunque esercitata; una volta assicurate sufficienti garanzie di difesa, che possono reputarsi parimenti soddisfatte anche se nel processo si ricorre a forme di verbalizzazioni diverse da quella realizzata con sussidi tecnici;

che manifestamente inammissibile è la censura sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, perché essa si risolve in una generica doglianza di inefficienza degli uffici giudiziari, a causa della mancata dotazione di mezzi necessari per il loro funzionamento;

che manifestamente inammissibili per irrilevanza sono gli ulteriori profili di censura — sollevati sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione che in riferimento all'art. 76 della Costituzione — delle norme denunciate nella parte in cui prevedono la possibilità, «su accordo delle parti», della redazione del verbale in forma riassuntiva, in quanto dalla narrativa dell'ordinanza di remissione non risulta che tale evenienza si sia verificata in concreto nel giudizio *a quo*;

che manifestamente inammissibile per genericità, non essendo il contenuto del profilo dedotto né argomentato né desumibile dal contesto, è infine la censura formulata in riferimento «alla prescrizione dell'art. 6, comma primo, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848»;

che del pari manifestamente inammissibile per genericità è la censura svolta nei confronti «dell'art. 2, punto 8, della legge di delega» n. 81 del 1987, non essendo in alcun modo chiarite le ragioni della asserita consequenzialità della illegittimità costituzionale di tale norma, in relazione «alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 c.p.p.»;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale») sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed «all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848», dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0073

N. 24

Sentenza 12-29 gennaio 1993

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Enti pubblici - Regioni - Dipendenti ed amministratori - Responsabilità amministrativa patrimoniale - Giurisdizione della Corte dei conti - Insussistenza di un'asserita esclusione della responsabilità - Rimessione alla discrezionalità del legislatore della concreta attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 30 e 31),

(Cost., artt. 3, 97 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30 (*recte*: combinato disposto degli artt. 30 e 31) della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 13 giugno 1991 dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite Civili sui ricorsi proposti da Emidio Massi ed altri contro il Procuratore Generale della Corte dei conti ed altri, iscritte ai nn. 302 e 429 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23 e n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti costituzione di Emidio Massi ed altri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Udito Favv. Giulio Corrales per Emidio Massi ed altri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, con due ordinanze in data 13 giugno 1991 — emesse in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a giudizi di responsabilità pendenti dinanzi alla Corte dei conti per danni che si asserivano cagionati, fra gli altri, dai componenti della giunta regionale delle Marche ad una unità sanitaria locale — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 103 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335, «nella parte in cui correla la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dipendenti delle regioni alla incidenza del danno, derivante da violazione di obblighi di funzione o di servizio, sull'erario dell'ente regione e non anche dello Stato o di altro ente pubblico».

Nelle ordinanze di rimessione si osserva che, secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte del giudice contabile postula l'esistenza di un rapporto di impiego, o quanto meno di servizio, caratterizzato dall'inserimento del soggetto danneggiante nella struttura organizzativa dell'amministrazione danneggiata, cosicché, ove il danno cagionato dagli amministratori regionali non incida, come nel caso di specie, sulla finanza regionale, ma su quella statale, essi non sono sottoponibili a giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Secondo il giudice *a quo*, in tal modo, viene consentito agli amministratori regionali di commettere irregolarità, restando esonerati da responsabilità. Ciò in contrasto con la tendenza legislativa al riguardo — caratterizzata dalla introduzione di norme sanzionatrici di responsabilità personale dei componenti dei Comitati regionali di controllo nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni (art. 16 della legge 27 febbraio 1978, n. 43 ed art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142), — nonché con l'indirizzo della Corte costituzionale, secondo la quale spetta allo Stato, e per esso al procuratore generale della Corte dei conti, promuovere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti delle regioni per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni, senza ulteriori condizionamenti (sentt. n. 421 e n. 995 del 1988).

Ciò premesso, si afferma nelle ordinanze che l'introduzione nel sistema di una esenzione da responsabilità per il caso in cui l'ente pubblico danneggiato sia diverso dall'ente regione, viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), l'art. 97 Cost., che vuole assicurato il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché l'art. 103, secondo comma, Cost., che devolve alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale dei pubblici dipendenti.

Dinanzi a questa Corte si sono costituiti i componenti della giunta regionale delle Marche, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile o infondata.

In relazione alla prima richiesta, si osserva che la limitazione alla giurisdizione della Corte dei conti ritenuta illegittima, non è stabilita nell'impugnato art. 30 della legge n. 335 del 1976, ma nel successivo art. 31.

Quanto alla non manifesta infondatezza, si deduce che erroneamente il giudice *a quo* ha ritenuto la sussistenza, alla stregua della normativa impugnata, di una irresponsabilità degli amministratori regionali per i danni arrecati, nell'esercizio delle loro funzioni, ad enti diversi dalla regione. Detta normativa, infatti, si limita ad escludere in proposito la giurisdizione della Corte dei conti, ma resta al riguardo, secondo i principi generali, quella del giudice ordinario.

Circa la esclusione della giurisdizione della Corte dei conti, si rammenta che alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale — e della stessa Corte di cassazione remittente — l'art. 103 Cost., va interpretato nel senso che la giurisdizione della Corte dei conti, in materia di contabilità pubblica e responsabilità amministrativa, è tendenzialmente generale, ma esige l'*interpositio legislatoris*, il quale può legittimamente lasciare la cognizione, in relazione a determinate fattispecie, al giudice ordinario, che è normalmente competente in materia di diritti soggettivi.

Ne deriva che la normativa non lede la Costituzione e comunque non contrasta con alcun principio normativo della specifica materia.

Considerato in diritto

1. — I giudizi promossi con le ordinanze di rimessione, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335, «nella parte in cui correla la responsabilità patrimoniale degli amministratori e dipendenti delle regioni alla incidenza del danno, derivante da violazione di obblighi di funzione o di servizio, sull'erario dell'ente regione e non anche dello Stato o di altro ente pubblico». Ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 Cost., non essendo ragionevole una esenzione dalla responsabilità ove l'ente pubblico danneggiato sia diverso dall'ente regione; con l'art. 97 Cost., che vuole assicurato il buon andamento della pubblica amministrazione; con l'art. 103 Cost. in quanto, una volta devoluta legislativamente alla Corte dei conti la materia della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della Regione per i danni derivanti dalla violazione di obblighi di funzioni o di servizio, una limitazione dell'attribuzione relativamente al danno subito dallo stesso ente pubblico di appartenenza e non di altro ente pubblico, risulterebbe artificiosa e disarmonica.

3. — Va pregiudizialmente respinta l'eccezione d'inammissibilità della questione, formulata dalle parti private sotto il profilo che la limitazione alla giurisdizione della Corte dei conti non è stabilita dall'impugnato art. 30 della legge n. 335 del 1976, ma dall'art. 31.

In effetti l'art. 30 (primo comma), della legge n. 335 del 1976 si limita a disporre che «gli amministratori e i dipendenti dalla regione sono tenuti a risarcire all'ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato». Il successivo art. 31, invece, statuisce che gli amministratori e i dipendenti della regione, in relazione alla responsabilità prevista dall'art. 30, «sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia». Dall'esame delle ordinanze di rimessione risulta chiaro che il giudice *a quo* lamenta da un lato che gli amministratori regionali siano esentati da responsabilità per i danni derivanti da violazione dei loro obblighi di funzione o di servizio ad un ente pubblico diverso dalla regione. Dall'altro, che in tali ipotesi essi non siano assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti.

Ne deriva che la questione deve intendersi riferita al combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge n. 335 del 1976 ed essendo essa chiaramente percepibile nelle ordinanze di rimessione, l'eccezione d'inammissibilità va respinta, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la questione deve ritenersi validamente proposta ove la normativa impugnata, ancorché inesattamente indicata, sia chiaramente identificabile in base alla prospettazione compiuta dal giudice *a quo* (cfr. da ultimo le sentenze nn. 595, 446 e 115 del 1990).

4. — Venendo all'esame del contenuto della questione, va rilevata l'inesattezza dell'affermazione — su cui il giudice *a quo* basa la dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost. — secondo la quale dalla normativa impugnata deriverebbe esenzione di responsabilità per gli amministratori e i dipendenti regionali ove l'ente danneggiato sia lo Stato od altro ente pubblico.

In proposito va osservato che la responsabilità amministrativa patrimoniale dei dipendenti pubblici ha natura contrattuale, presupponendo l'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato, nonché la violazione di doveri inerenti a detto rapporto.

Tale responsabilità, a sua volta, costituisce presupposto della giurisdizione della Corte dei conti, che è esclusa, in via di principio, secondo consolidata giurisprudenza, ove manchi l'anzidetto rapporto che è base della responsabilità amministrativa.

È parimenti *ius receptum* che i pubblici dipendenti, per i danni cagionati nell'esercizio delle loro attribuzioni a terzi — siano questi soggetti privati, ovvero enti pubblici diversi da quelli ai quali siano legati dal rapporto di servizio — rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale e la giurisdizione al riguardo spetta al giudice ordinario.

Ne deriva che la asserita esclusione della responsabilità, per gli amministratori e i dipendenti regionali ove l'ente pubblico danneggiato sia diverso dalla regione, non sussiste, con la conseguente infondatezza della questione in relazione alla dedotta violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

5. — Quanto alla mancata devoluzione alla Corte dei conti della giurisdizione in ordine a detta ipotesi di responsabilità, va osservato che la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 102 del 1977, ha ritenuto il carattere non cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, dell'attribuzione alla Corte dei conti, ad opera dell'art. 103 Cost., della giurisdizione in materia di contabilità pubblica, intesa come comprensiva sia dei giudizi di conto che di quelli sulla responsabilità amministrativa patrimoniale dei pubblici dipendenti ed amministratori.

La concreta attribuzione della giurisdizione, in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa è infatti rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario e non opera automaticamente in base all'art. 103 Cost., richiedendo l'*interpositio legislatoris*, al quale sono rimesse valutazioni che non toccano solo gli aspetti procedurali del giudizio, investendo la stessa disciplina sostanziale della responsabilità (sentenze nn. 189 e 241 del 1984; n. 641 del 1987; nn. 411, 421 e 773 del 1988). Le relative scelte, pertanto, attenendo alla politica legislativa, non sono censurabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale ed escludono la possibilità di sentenze additive, con la conseguente inammissibilità della questione sollevata;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30 e 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335, sollevata in riferimento all'art. 103 della Costituzione, con le stesse ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

n. 25

*Sentenza 12-29 gennaio 1993***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Corte dei conti - Leggi autorizzative di spese di carattere permanente - Mancata previsione di mezzi di copertura finanziaria anche per periodi successivi - Genericità della questione - Inammissibilità e non fondatezza.**

[Legge 31 dicembre 1991, n. 415, artt. 2, secondo comma; (legge finanziaria per il 1992) nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; 9, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; 42, sesto e settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; 1, secondo e quinto comma, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11, 14, primo comma, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217].

(Cost., art. 81, quarto comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, promosso con ordinanza emessa il 17 settembre 1992 dalla Corte dei conti - Sezione del controllo - nel procedimento sull'ammissione al visto e alla registrazione di decreti del Ministro del tesoro, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1992 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio sull'ammissione al visto e alla registrazione di alcuni decreti del Ministro del tesoro, attuativi di altrettante leggi mediante variazioni di bilancio a carico degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente (n. 6856) e di parte capitale (n. 9001), per il 1992, e (per due decreti) a carico dei capitoli del bilancio pluriennale dello stesso ministero per gli anni 1993 e 1994, la Corte dei conti, Sezione del controllo, con ordinanza emessa il 17 settembre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli articoli:

a) 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991 n. 431;

b) 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 433;

c) 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

d) 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140;

e) 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio 1992 n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992 n. 216;

f) 7, 11 e 14, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1992 n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992 n. 217;

g) 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415, nella parte in cui approva le tabelle *A* e *B* per gli anni 1993 e 1994, ove sono iscritti gli accantonamenti dei fondi speciali (di parte corrente e di parte capitale) utilizzati dalle disposizioni legislative sopra elencate.

2. — Il Collegio rimettente ha rilevato che tutte le leggi «a monte» dei decreti di variazione autorizzano spese a carattere pluriennale e permanente, facoltizzando l'amministrazione ad assumere, sin dal primo anno della loro operatività, obbligazioni verso terzi i cui effetti sono destinati a prodursi sia nell'anno 1992, sia a carico degli altri due esercizi (1993 e 1994) compresi nel bilancio triennale 1992-1994, sia infine a carico degli esercizi successivi al triennio.

Gli interventi disposti da ciascuna di dette leggi presentano infatti carattere unitario ed inscindibile tale da comportare, sia per l'esercizio in corso che per quelli successivi, oneri inderogabili, una volta che sia stata assunta la necessaria decisione amministrativa di attivazione dei benefici.

Le leggi in esame, ad avviso del Collegio, non indicherebbero, «nella quasi totalità, mezzi di copertura finanziaria relativamente agli oneri che graveranno sui bilanci successivi a quello del 1994», mentre, quanto agli oneri relativi al triennio 1992-1994, prevederebbero unicamente il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale (di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge finanziaria 1992), privi a loro volta, per gli ultimi due anni del triennio (1993 e 1994), di adeguate indicazioni di copertura, non trovando corrispondenza in risorse finanziarie certe o ragionevolmente attendibili; donde il dubbio che sia le suindicate leggi di spesa che la legge finanziaria 1992 (n. 415 del 1991) — quest'ultima nella parte in cui preordina, a copertura degli oneri derivanti dalle stesse leggi, appositi accantonamenti dei fondi speciali — abbiano violato l'obbligo di copertura sancito dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione.

3. — In ordine alla rilevanza delle questioni, nella ordinanza di rimessione si afferma che la risoluzione del dubbio di costituzionalità delle norme impugnate è condizione essenziale perchè l'organo di controllo si pronunci sulla conformità a legge dei decreti ministeriali, attuativi di quelle norme, sul presupposto di una loro idonea copertura finanziaria.

4.1. — Nel merito, il Collegio rimettente ricorda che le leggi nn. 478 del 1978 e 362 del 1988, recanti innovazioni alla disciplina del bilancio dello Stato, prevedono, in sostituzione del previgente sistema di bilancio meramente recettizio, un documento di programmazione economico-finanziaria, un bilancio «a legislazione vigente» — che riflette gli andamenti «inerziali» della spesa da correggere con la manovra di bilancio — ed una legge finanziaria chiamata ad assumere decisioni sostanziali di finanza pubblica per l'«approvazione del bilancio annuale e pluriennale a valenza programmatica, che riassume e conclude la decisione di bilancio». La nuova disciplina legislativa costituisce applicazione dei precetti e dei vincoli posti al bilancio dello Stato e alla legislazione di spesa dall'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza n. 1 del 1966, per le leggi pluriennali di spesa nel senso della necessità dell'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti anche per gli oneri gravanti sugli esercizi successivi al primo, senza che ciò si traduca in una previsione «stringente e puntuale», ma occorrendo, comunque, un riscontro in «impegnative esplicite delle proiezioni pluriennali di finanza pubblica, in documenti programmatici sufficientemente articolati ed analitici, in bilanci pluriennali corredati di un'intelaiatura programmatica e previsionale.... [per le] decisioni di spesa che ... sono in grado di ipotecare.... i bilanci a venire...».

Tali principi sono stati confermati ed ulteriormente sviluppati di recente dalla sentenza n. 384 del 1991, nella quale opportunamente si esplicita l'esigenza di un «equilibrio tendenziale tra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilità con tutti gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri».

Da ciò deriverebbe, sempre secondo l'ordinanza di rimessione, che anche gli accantonamenti dei fondi speciali, iscritti nella legge finanziaria — abilitata essa pure a prevedere nuove o maggiori spese o minori entrate, e quindi «soggetta al vincolo di copertura di cui al quarto comma dell'art. 81 Cost. — per costituire mezzi effettivi di copertura riguardo alle leggi di spesa successive, debbano trovare corrispondenza in risorse finanziarie «certe o almeno ragionevolmente attendibili» non solo per il primo anno del triennio cui gli accantonamenti si riferiscono, ma anche per il secondo e per il terzo. Senonchè né la legge finanziaria 1992 né le singole norme di spesa impugnate risponderebbero ai suddetti canoni. Tale non rispondenza si riscontrebberebbe per la copertura sia degli oneri ricadenti nei due esercizi successivi al primo anno del triennio, sia degli oneri ricadenti negli esercizi successivi al triennio.

4.2. — Sotto il primo aspetto si rileva che la legge finanziaria 1992 sarebbe rispettosa del precetto costituzionale solo per il primo esercizio, il 1992, e non anche per gli altri due (1993 e 1994), per i quali avrebbe rinviato l'effettivo reperimento delle risorse alle leggi finanziarie degli anni a venire; le sei leggi di spesa, a loro volta, non conterrebbero altro «quadro programmatico della spesa», se non il riferimento alle tabelle A e B allegate alla suddetta legge finanziaria 1992, e quindi agli accantonamenti iscritti nei due fondi speciali, privi anch'essi di adeguata copertura.

Gli stessi documenti di bilancio segnalerebbero che il legislatore si sarebbe limitato a prevedere la spesa, senza collocare tale previsione in un contesto di «ragionati equilibri di bilancio neppure per il triennio al quale si estende la programmazione finanziaria»; infatti «per il 1993, mentre il bilancio pluriennale programmatico (che riflette l'impostazione del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 92-94) reca l'indicazione di un saldo netto da finanziare (...con indebitamento) pari a 102.700 miliardi, il bilancio triennale '92-94 (nel quale si riflettono le effettive decisioni di spesa pluriennale assunte dalla legge finanziaria 1992) indica che l'indebitamento raggiungerà, nel 1993, i 152.147 miliardi; per il 1994, poi, il divario si prospetta ancora più ampio poiché il saldo netto da finanziare auspicato dal bilancio pluriennale programmatico è previsto nella misura di 78.600 miliardi, mentre l'analogo saldo esposto nel bilancio triennale 1992-94 ammonta a 169.328 miliardi».

Questa divaricazione sarebbe, secondo l'ordinanza di rimessione, «del tutto irragionevole» e deriverebbe «in larga misura» dalla previsione di spese pluriennali e permanenti a carattere inderogabile e incomprimibile (cioè non modulabili dalle leggi finanziarie successive), alla cui previsione non farebbe riscontro l'indicazione, «sia pure di larga massima», delle risorse con cui farvi fronte.

Spese siffatte sarebbero quelle previste appunto dalle sei leggi denunciate, il cui onere è distribuito nel triennio in modo non uniforme e costante, bensì crescente da un anno all'altro, sì che gran parte di esso grava proprio sugli ultimi due esercizi del triennio. Orbene, pur se la graduazione degli oneri nel triennio rientra nella discrezionalità del legislatore, ove si colleghi a una «ragionevole» valutazione dei tempi di attuazione della spesa o dell'intervento, nelle leggi in esame mancherebbe qualsiasi indicazione sulle fonti e sui mezzi di copertura, anche solo in termini di «ragionevole e credibile indicazione». Perchè vi sia ragionevolezza della copertura finanziaria delle spese di parte corrente, osserva la rimettente che: «gli accantonamenti di segno negativo dovrebbero essere sostenuti e supportati da progetti di legge già presentati alle Camere (art. 11-bis, comma 3 [della legge n. 362 del 1988]) e ... dalla indicazione, pur soltanto allo stato di iniziativa legislativa, di incrementi di entrata o di riduzione di spesa. Invece... la natura straordinaria e non ripetibile di buona parte dei mezzi di copertura previsti per il 1992 ha condotto a prevedere, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, accantonamenti negativi nel fondo speciale di parte corrente rispettivamente per 20.950 e 28.426 miliardi, senza che i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere, rinviando così alle manovre di bilancio per il 1993 ed il 1994 non solo l'individuazione dei mezzi per avvicinare i saldi a legislazione vigente e quelli programmatici, ma anche l'individuazione dei mezzi di copertura di oltre la metà delle spese iscritte nel fondo speciale di parte corrente».

Quanto alle spese in conto capitale nell'ordinanza si sostiene che «la legge finanziaria 1992 non reca alcuna previsione di nuove o maggiori entrate o di minori spese a fronte degli accantonamenti iscritti per dette spese (tabella B allegata alla legge finanziaria 1992)...; che l'art. 81, quarto comma, Cost. non distingue fra spese correnti e spese in conto capitale ai fini dell'obbligo di copertura... (e che) in ogni caso l'evoluzione della spesa in conto capitale è anch'essa legata, nel contesto delle leggi n. 468/78 e 362/88, all'equilibrata evoluzione delle grandezze di bilancio (art. 11, sesto comma, della legge n. 468/78, nel testo novellato dalla legge n. 362/88); equilibrata evoluzione che si è già dimostrato non essere stata posta a fondamento della decisione di bilancio per il 1992».

4.3. — Per quanto concerne gli oneri ricadenti negli esercizi successivi al periodo di vigenza del bilancio triennale, la rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale (sent. 384 del 1991 cit.) con la quale si è affermato l'obbligo di indicare i mezzi di copertura esteso a tutto il periodo di durata delle leggi di spesa, e non solo al triennio, e ribadisce che le disposizioni denunciate, «del tutto» prive della indicazione di idonei mezzi di copertura per il periodo ultratriennale, non sarebbero rispettose del parametro costituzionale invocato.

5. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, ovvero sia rimessa per un nuovo esame al giudice *a quo*.

Quanto all'inammissibilità, nell'atto di intervento si sostiene che può dubitarsi della rilevanza della questione, «sia in generale perché non... sollevata nell'ambito di un procedimento di controllo riguardante l'attuazione di spese ipoteticamente non coperte, sia in particolare, per quanto riguarda le leggi interessate da decreti relativi a variazioni per il solo esercizio 1992, in ordine al quale non vengono mossi rilievi nell'effettività della copertura della spesa». Nel merito, ad avviso della difesa dello Stato, diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza di rimessione, le leggi impugnate recherebbero un'esatta quantificazione della spesa e una corretta indicazione della relativa copertura.

Infatti, per gli oneri gravanti sui bilanci successivi a quello del 1994, la «strumentazione contabile» consentirebbe di verificare «come gli oneri inerenti al terzo anno di spesa siano pari a quelli a regime; il che implica il massimo di attendibilità possibile nella conseguente previsione di copertura...» in un'ottica di equilibrio tendenziale della finanza pubblica. L'indicazione dei mezzi di copertura per tutto il periodo di attuazione delle leggi di spesa si realizzerebbe, infatti, «attraverso il controllo della perfetta coerenza tra onere a regime e onere coperto nell'ultimo anno compreso nell'orizzonte del bilancio triennale»; e «in una cornice convenzionale di previsione pluriennale solo l'accennato equilibrio può costituire l'elemento per una valutazione di ragionevolezza della previsione di copertura», che si voglia mantenere sul piano rigoroso della legittimità «senza invadere il campo dell'indirizzo politico e degli apprezzamenti economici». Sulla specifica censura, secondo la quale sussisterebbe una asserita carenza di copertura nel terzo anno del bilancio triennale (e quindi nel momento della massima esposizione finanziaria delle leggi in esame), tale da determinare una frattura del sistema interno allo stesso ciclo triennale «che impedirebbe di postulare, in proiezione, una continuità di tendenziale equilibrio per gli esercizi ulteriori» — censura, questa, che darebbe fondamento anche alla prospettazione inerente alla mancanza di copertura per gli esercizi successivi al triennio — la difesa dello Stato rileva che le norme di spesa impugnate prevedono il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali (di parte corrente e di conto capitale) della legge finanziaria 1992, la quale «non presenta smagliature formali...» e «(cui) profili problematici hanno superato il vaglio delle specifiche procedure previste dai regolamenti parlamentari».

Infine l'Avvocatura generale dello Stato osserva che è in corso un'importante manovra di riequilibrio della finanza pubblica avviata sulla base del decreto legge n. 384 del 1992 e della legge di delega n. 421 del 1992, per cui «risulta del tutto innovato e corretto il quadro di riferimento finanziario per gli anni 1993 e 1994». Ciò comporta che le norme impugnate andrebbero valutate alla luce di tale sostanziale modifica e che, di conseguenza, le sollevate questioni di legittimità costituzionale dovrebbero essere rinviate alla Corte dei conti per una nuova valutazione.

La difesa dello Stato riferisce, poi, che la stessa Corte dei conti «si è di recente positivamente espressa» in ordine a decreti del Ministro del tesoro relativi ad altre leggi di spesa (leggi nn. 145, 212 e 356 del 1992) che, in relazione alla copertura finanziaria, hanno connotati analoghi a quelli delle leggi ora denunciate; il che dovrebbe far ritenere «caducato» ogni rilievo di attendibilità precedentemente mosso in ordine alla copertura di tali leggi.

6. — In prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria nella quale sostiene che i denunciati scostamenti, per gli anni 1993 e 1994 — negli importi del saldo netto da finanziare, riportati nel bilancio pluriennale programmatico, rispetto ai valori esposti, sempre per gli anni '93 e '94, nel bilancio triennale a legislazione vigente — sarebbero del tutto normali in un sistema di programmazione finanziaria «a scorrimento» ed irrilevanti ai fini del rispetto dell'art. 81 della Costituzione.

Quanto poi alla circostanza della mancata presentazione di progetti di legge a sostegno degli accantonamenti negativi di fondo speciale, la difesa dello Stato osserva che la funzione di tali accantonamenti sarebbe proprio quella di «sterilizzare» le spese fino al reperimento delle risorse occorrenti, per cui la omessa presentazione delle iniziative legislative avrebbe comportato automaticamente la mancata attivazione delle spese collegate; inoltre con la legge finanziaria 1993 si sarebbe proceduto ad una ricognizione della legislazione vigente, comprensiva della nuova manovra, provvedendosi così al reperimento dei mezzi di copertura anche per gli accantonamenti negativi non perfezionati, e l'entità della manovra realizzata, valutabile in un miglioramento del saldo netto da finanziare di oltre 88.000 miliardi, eliminerebbe «in radice» qualsiasi perplessità cui possa aver dato luogo la legge finanziaria 1992.

Considerato in diritto

1. — La Sezione del controllo della Corte dei conti, nel corso di procedimenti sull'ammissione al visto ed alla registrazione dei decreti del Ministro del tesoro concernenti variazioni per l'anno finanziario 1992 negli stati di previsione della spesa dei ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della sanità, per l'anno finanziario 1992, nonché per due di detti decreti — riguardanti i ministeri della marina mercantile e della difesa — anche gli anni 1993 e 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria per il 1992) nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11, 14, comma primo, del d.l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Ad avviso della Corte dei conti, le sopracitate leggi, autorizzando spese di carattere permanente, a valere tanto sul triennio 1992-94, al quale si riferisce la programmazione di bilancio operata dalla legge finanziaria 1992 (legge n. 415 del 1991) e dalla legge di bilancio annuale e pluriennale (legge n. 416 del 1991), quanto sugli esercizi successivi al suddetto triennio, non prevederebbero, «nella quasi totalità», mezzi di copertura finanziaria relativamente agli oneri che graveranno sui bilanci successivi a quello del 1994. Quanto, invece, agli oneri che si produrranno nel triennio 1992-94, le leggi predette non risulterebbero adeguatamente coperte dalle risorse recate dalla legge finanziaria suddetta nel suo complesso, la quale prevede anche il ricorso ad accantonamenti di segno negativo iscritti nei fondi speciali, privi a loro volta di provvista costituita da disegni di legge almeno presentati alle Camere.

2. — La Presidenza del Consiglio interveniente ha adombrato l'eventualità della restituzione degli atti alla Corte dei conti per un riesame delle questioni, «in dipendenza dell'importante manovra di riequilibrio della finanza pubblica, avviata sulla base del d.l. n. 384/1992 e della legge di delega 421/1991», che avrebbe «del tutto innovato e corretto il quadro di riferimento finanziario per gli anni 1993 e 1994».

Questa Corte non ritiene che sussistano le condizioni per potersi provvedere nei sensi anzidetti, con riguardo a tutte le questioni sollevate nell'ordinanza di rinvio, perchè non solo non risulta una specifica corrispondenza fra la menzionata «manovra di riequilibrio» e le varie leggi di spesa oggetto di censura, ma l'auspicio è formulato dall'Avvocatura generale dello Stato con indicazione del tutto generica, senza che sia chiarito in qual modo il *ius superveniens* possa incidere sulle questioni nei termini in cui queste sono state sollevate.

3. — L'interveniente Presidenza del Consiglio dei ministri ha eccepito poi l'inammissibilità delle questioni per irrilevanza, sostenendo che non sono state sollevate «nell'ambito di un procedimento di controllo riguardante l'attuazione di spese ipoteticamente non coperte in particolare per quanto riguarda le leggi interessate da decreti relativi a variazioni per il solo esercizio 1992, in ordine al quale non vengono mossi rilievi sull'effettività della copertura della spesa».

L'eccezione è, nella sostanza, analoga a quella formulata nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 384 del 1991 ed allora già disattesa da questa Corte in ragione del carattere unitario delle leggi di spesa pluriennali quando sono riferite ad interventi per loro natura finanziariamente inscindibili, per cui, anche se per la maggior parte dei decreti di variazione — sottoposti al visto della Corte dei conti e che riguardano il bilancio annuale o quello triennale in corso — non vengono mossi rilievi relativamente all'esercizio cui le variazioni si riferiscono, detta inscindibilità determina la rilevanza delle questioni pur se il difetto di copertura riguardi gli esercizi successivi; ciò non senza considerare che due dei decreti predetti si riferiscono anche agli altri due esercizi del triennio.

Le leggi di spesa ora denunciate presentano tali caratteristiche perchè esse, come risulta dal loro contenuto e come si precisa nell'ordinanza di rinvio, regolano «interventi che, per il modo come sono configurati, presentano carattere unitario ed inscindibile, atteso che, una volta assunta la decisione amministrativa di far luogo all'intervento, tale decisione determina, a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi, oneri sostanzialmente inderogabili».

4.1. — Ridotta ai suoi termini essenziali, l'ordinanza di rimessione si muove su un duplice ordine di considerazioni sostenendo, in primo luogo, che rispetto alle sei leggi di spesa, sospettate di incostituzionalità negli articoli denunciati, mancherebbe ogni attendibile indicazione dei mezzi di copertura relativamente agli oneri successivi al triennio considerato dal bilancio pluriennale 1992-94; per cui si verserebbe nella stessa ipotesi censurata da questa Corte con la sentenza n. 384 del 1991. In secondo luogo si sostiene che le previsioni di copertura indicate per il triennio in corso dalla legge finanziaria 1992 (legge n. 415 del 1991) sarebbero a loro volta inattendibili perchè fondate su entrate occasionali e

non ripetibili oltre il primo anno, mentre gli accantonamenti di segno negativo, cui farebbero capo le leggi di spesa denunciate, non sarebbero accompagnati dalla presentazione di disegni di legge di provvista; onde, sotto questo profilo, il sospetto di incostituzionalità, per inidoneità dei mezzi di copertura, dell'art. 2, comma 2, della legge n. 415 del 1991 (legge finanziaria 1992) si riverbererebbe, sulle leggi di spesa sopraindicate.

4.2. — Seguendo nell'ordine prospettato lo svolgimento delle questioni, va innanzitutto dichiarata l'infondatezza di quella concernente la mancanza di previsione della copertura ultratriennale delle leggi di spesa denunciate.

In proposito questa Corte, anche alla stregua di precedenti pronunce, nella più recente sentenza n. 384 del 1991, assunta dall'ordinanza di rimessione a fondamento delle questioni sollevate nel presente giudizio, ha affermato che, quando si tratti di oneri inderogabili, pur dopo l'introduzione del bilancio pluriennale ad opera delle leggi n. 468 del 1978 e n. 362 del 1988 permane la validità del principio secondo cui, relativamente alle leggi pluriennali di spesa, l'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura riguarda anche gli esercizi successivi a quelli compresi nel bilancio triennale. Nelle richiamate pronunce si è poi precisato che, mentre per gli esercizi considerati dal bilancio è necessaria una puntuale indicazione delle risorse finanziarie disponibili, per quelli successivi è sufficiente che la previsione delle risorse, destinate a far fronte ai relativi oneri, risulti in modo ragionevole e credibile, tale da evitare previsioni fittizie ed arbitrarie.

Nel caso che aveva allora formato oggetto di sindacato di costituzionalità, la richiamata sentenza n. 384 del 1991 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge denunciata in quanto questa, riguardando l'assunzione da parte del bilancio dello Stato degli oneri, per interessi e per ammortamenti, derivanti dall'accensione di mutui e dalla emissione di obbligazioni da parte degli enti di gestione delle partecipazioni statali, aveva previsto un periodo di pre-ammortamento pari alla durata del bilancio triennale in corso, sul quale andava a gravare solo la spesa per gli interessi, mentre nessuna previsione dei mezzi di copertura risultava relativamente agli anni successivi, nei quali sarebbero cominciati a decorrere, in aggiunta agli interessi, i ben più consistenti oneri di ammortamento del capitale.

L'illegittimità costituzionale della legge, che risultava così coperta solo per i primi tre esercizi corrispondenti al bilancio triennale, era stata perciò dichiarata in presenza del notevole divario quantitativo tra il limite di impegno relativo ai soli interessi — gravante sui primi tre anni e per il quale era prevista la copertura nel bilancio triennale — e gli stanziamenti, comprensivi di interessi ed ammortamento, che sarebbero andati a gravare sugli esercizi successivi, senza che risultasse alcuna attendibile previsione di copertura con cui far fronte agli oneri relativi agli esercizi successivi al triennio, rispetto al quale essi, come si è rilevato, sarebbero lievitati in modo tanto considerevole.

Il principio, desumibile dalla richiamata sentenza, è dunque che, in presenza di leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio triennale in corso, non è sufficiente la copertura degli oneri relativi alla durata di esso, quando per gli anni successivi le quote assumono andamenti marcatamente crescenti e richiedono perciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Difatti l'equilibrio contabile tra onere coperto ed onere a regime deve costituire l'elemento formale da prendersi a riferimento per valutare — senza invadere il campo dell'indirizzo politico in materia di bilancio — la ragionevolezza della copertura, dallo specifico punto di vista del mantenimento di un plausibile rapporto di equilibrio tra entrate e spese.

Invece, il caso delle leggi di spesa oggetto del presente giudizio è diverso da quello risolto con la richiamata sentenza n. 384 del 1991, che impropriamente la Corte dei conti invoca come precedente per la soluzione della presente questione. Difatti, relativamente alle leggi ora denunciate, per gli esercizi successivi al bilancio triennale, non si ravvisa quell'apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria del triennio, che questa Corte aveva allora censurato nella prospettiva della salvaguardia del tendenziale equilibrio tra entrate e spese. Di conseguenza, muovendo dal presupposto di un presumibile andamento non regressivo del flusso delle entrate secondo dati confortati dall'esperienza, si realizza una ragionevole coerenza tra onere coperto nel triennio e onere a regime, il che non risultava invece relativamente alla legge censurata con la richiamata sentenza.

5. — Per quel che riguarda il secondo dei profili indicati, relativo al difetto di copertura nell'arco del triennio — profilo, questo, che può riverberarsi sulla questione della copertura per gli anni successivi, per l'effetto di trascinamento che su questi sarebbe prodotto dalla asserita carenza di mezzi finanziari nel triennio — poichè le sei leggi di spesa in esame fanno capo ai fondi speciali previsti dalla legge finanziaria per il triennio 1992-94, la censura di inattendibilità delle previsioni di copertura, pur investendo sia le leggi di spesa che la legge finanziaria 1992, riguarda direttamente quest'ultima. Difatti, quello che viene presentato anche come argomento rivolto a sorreggere la questione riguardante

le leggi di spesa in precedenza elencate, si risolve in sostanza nella censura dell'art. 2, comma 2, della legge finanziaria 1992 (legge n. 415 del 1991) influenzando solo indirettamente sulle altre leggi denunciate, in quanto si basa sulla asserita natura straordinaria di buona parte delle previsioni di entrate contemplate dalla legge finanziaria, che non sarebbero ripetibili oltre il 1992, e sulla mancata provvista degli accantonamenti di segno negativo della stessa legge, per cui la censura potrebbe influire, ove accolta, solo in via consequenziale sulle leggi pluriennali di spesa.

Per mettere in dubbio l'attendibilità delle previsioni di copertura relative al secondo e al terzo anno del triennio 1992-94, la Corte dei conti ritiene, «per quanto riguarda le spese di parte corrente», non rispettata la «legge n. 362/88, nel senso che gli accantonamenti di segno negativo dovrebbero essere sostenuti e supportati da progetti di legge già presentati alle Camere (art. 11-bis, comma 3) e, insomma, dalla indicazione, pur soltanto allo stato di iniziativa legislativa, di incrementi di entrata o di riduzione di spesa». Sostiene la Corte dei conti che «la natura straordinaria e non ripetibile di buona parte dei mezzi di copertura previsti per il 1992 ha condotto a prevedere per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, accantonamenti negativi nel fondo speciale di parte corrente rispettivamente per lire 20.950 e 28.426 miliardi, senza che i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere, rinviando così alle manovre di bilancio per il 1993 ed il 1994 non solo l'individuazione dei mezzi per avvicinare i saldi a legislazione vigente a quelli programmatici, ma anche l'individuazione dei mezzi di copertura di oltre la metà delle spese iscritte nel fondo speciale di parte corrente».

In primo luogo va rilevato che se, da quel che è possibile arguire dall'ordinanza di rimessione, la Corte dei conti abbia inteso dire che proprio a causa della irripetibilità delle entrate negli anni successivi al 1992 si è dovuto ricorrere al meccanismo degli accantonamenti negativi, la censura relativa alla irripetibilità anzidetta perderebbe valore, perché sarebbe allora la stessa legge finanziaria a dimostrare la consapevolezza che dal 1993 non si potrà più contare su quel tipo di entrate, tanto è vero che, per compensarne la mancanza, sono stati previsti accantonamenti di segno negativo; di conseguenza residuerebbe soltanto la censura relativa al meccanismo di quegli accantonamenti, di cui si parlerà in prosieguo.

Ma poiché, com'è più probabile dal tenore dell'ordinanza, sembra che la Corte dei conti abbia prospettato entrambe le censure, pur accomunandole sotto un unico profilo, esse concretano due autonome questioni: la prima, che riguarda la sufficienza dei fondi speciali nel loro complesso a far fronte alle leggi di spesa in parola e, la seconda, che riguarda l'asserita violazione della norma (art. 11-bis della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988) che disciplina il meccanismo compensativo degli accantonamenti di segno negativo sostenendosi che, nella specie, essi sarebbero stati iscritti nella legge finanziaria, per far fronte ad accantonamenti di segno positivo, senza l'avvenuta presentazione dei «corrispondenti progetti di legge» (comma 3) relativi alle «minori spese o maggiori entrate» (comma 2).

Quanto alla prima delle questioni anzidette, che riguarda l'inattendibilità della copertura in dipendenza della occasionalità ed irripetibilità di alcune entrate, essa è inammissibile per genericità. Difatti dal collegio rimettente non vengono indicate le entrate che sarebbero caratterizzate da tale occasionalità ed irripetibilità, il che non consente a questa Corte di compiere, con propri autonomi criteri, un'indagine diretta ad individuarle, non essendosi in grado di stabilire, in mancanza di qualunque indicazione, quale sia il punto di vista da cui muove l'organo rimettente per esprimere tale giudizio.

6.1. ²⁴ Relativamente alla questione della provvista degli accantonamenti di segno negativo iscritti nel fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria 1992, la Corte dei conti lamenta il mancato rispetto del meccanismo previsto dall'art. 11-bis della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. Questo consente di prevedere, nei fondi speciali della legge finanziaria, accantonamenti di segno negativo in corrispondenza di accantonamenti di segno positivo diretti a coprire leggi di spesa *in itinere*, solo nel caso in cui i corrispondenti provvedimenti legislativi, recanti minori spese o maggiori entrate, siano presentati alle Camere. Nell'ordinanza di rinvio si assume che, invece, la previsione di tali accantonamenti negativi è nella specie avvenuta senza presentazione di dette leggi di provvista, onde l'illegittimità costituzionale della legge finanziaria per violazione di tale prescrizione, considerata attuativa dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. L'illegittimità della legge finanziaria sotto tale aspetto si riverbererebbe così sulle leggi di spesa denunciate, la cui copertura grava su tali accantonamenti.

In proposito l'Avvocatura generale dello Stato sostiene che la funzione «degli accantonamenti negativi è proprio quella di sterilizzare talune iniziative di spesa fino al concretarsi dei mezzi di copertura corrispondenti, per cui la mancata presentazione dei relativi disegni di legge ha comportato automaticamente la mancata attivazione delle spese collegate».

L'assunto non può essere condiviso perchè, in primo luogo, l'Avvocatura generale dello Stato non considera che il meccanismo dell'art. 11-*bis* è proprio nel senso che la previsione degli accantonamenti di segno negativo sia collegata alla presentazione di disegni di legge di provvista e ciò in relazione alla circostanza che la pluriannualità delle coperture è posta a difesa dell'equilibrio finanziario, per cui ai vantaggi del promettere i benefici della maggiore spesa deve corrispondere, fin dalla sua deliberazione e con sufficiente credibilità, la previsione dei costi della promessa.

In secondo luogo, se è vero che la copertura delle leggi di spesa impugnate, e propriamente soltanto di alcune di esse, come si vedrà in prosieguo, andrà a gravare — peraltro solo dal 1994 — su uno degli accantonamenti in parola, è pur vero che i decreti di variazione sottoposti a controllo attivano interventi che, una volta avviati, determinano spese che l'organo rimettente asserisce inderogabili per tutti gli esercizi successivi. Di conseguenza, come si è già avuto modo di osservare nel respingere *in limine* analoga eccezione per irrilevanza di tutte le questioni, si è in presenza di oneri inscindibili rispetto ai quali le previsioni di copertura devono essere osservate per tutto l'arco degli interventi.

Non può quindi parlarsi di «sterilizzazione» degli accantonamenti di segno positivo e, quindi, per questa parte, della legge finanziaria, perchè, attivandosi, mediante i decreti di variazione, interventi che determinano oneri inscindibili, fin dal primo momento deve essere garantita la provvista della copertura anche per il 1994.

6.2. — Sulla questione in esame questa Corte condivide, perciò, le preoccupazioni da cui muove l'ordinanza di rimessione sulla possibilità che il meccanismo degli accantonamenti, se non puntualmente osservato, si risolva in un «espediente contabile» per eludere l'obbligo di copertura previsto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione. Il rispetto sostanziale di questo esige difatti che, per gli oneri pluriennali di spesa, il meccanismo compensativo dell'art. 11-*bis* non si traduca, come paventa la Corte dei conti, in un rinvio della copertura alle successive manovre di bilancio, dovendosi, fin dal momento in cui una spesa viene deliberata, essere consapevoli dei suoi costi reali e delle fonti di approvvigionamento, in vista del perseguimento della linea di tendenziale equilibrio finanziario.

D'altronde l'art. 11-*bis*, il cui meccanismo non è posto in discussione in sé, ma solo per lamentarne l'abuso, ritiene soddisfatta quest'ultima esigenza con la previsione — che l'ordinanza di rinvio dichiara non rispettata — dell'obbligo della previa presentazione alle Camere dei disegni di legge (comma 3) a fronte degli accantonamenti di segno negativo, consentendo quindi l'utilizzazione concreta (comma 2) dei corrispondenti accantonamenti di segno positivo solo a seguito dell'approvazione di tali leggi. Il che, assecondando una giusta esigenza di elasticità, pone in grado gli organi preposti alla manovra di bilancio di modulare le previsioni della legge finanziaria nel tempo in relazione ai concreti esiti di tali iniziative legislative.

Peraltro, risulta che nel corso del dibattito parlamentare (documento di base n. 8 del servizio bilancio del Senato sulla legge finanziaria 1992) il problema fu espressamente affrontato, ma superato nonostante che ci si fosse fatti carico che non erano stati presentati i disegni di legge di provvista degli accantonamenti negativi.

6.3. — Relativamente a quest'ultima questione, va innanzi tutto precisato che, come si è già accennato, non per tutte le leggi di spesa denunciate e non per tutti gli esercizi del triennio cui esse fanno riferimento, i relativi accantonamenti di segno positivo fanno capo ad accantonamenti di segno negativo, per la iscrizione dei quali vige la previsione del ricordato art. 11-*bis*.

La tabella A allegata alla legge finanziaria 1992, per le spese di parte corrente, prevede, tra l'altro, accantonamenti di segno negativo di lire 20.950 miliardi per il 1993 e di lire 28.426 miliardi per il 1994, contrassegnati dalla lettera (a) corrispondente a quella che contraddistingue alcuni accantonamenti di segno positivo riportati nella tabella stessa a copertura di diverse leggi. Delle sei leggi di spesa impugnate, nessuna è interessata al meccanismo degli accantonamenti di segno negativo sopra illustrato (v. nn. 6.1 e 6.2) per l'esercizio 1993, mentre per il 1994 soltanto il decreto legge n. 9 del 1992, convertito nella legge n. 217 del 1992 ed il decreto legge n. 5 del 1992, convertito nella legge n. 216 del 1992, fanno riferimento nelle loro norme di copertura (rispettivamente, il primo, negli artt. 7 e 14, e, il secondo, nell'art. 5) all'accantonamento di segno positivo di lire 540 miliardi (appunto per il 1994) denominato «potenziamento delle forze di polizia» (sotto la voce Ministero dell'interno), per un onere rispettivamente di circa 380 miliardi, il primo, e di circa lire 60 miliardi il secondo (complessivamente lire 440 miliardi).

Questo specifico accantonamento positivo, come risulta dalla nota in calce alla tabella A sopra ricordata, fa capo solo per 100 miliardi all'accantonamento di segno negativo di oltre 28.000 miliardi, sempre per il 1994.

Alla stregua di tale ricostruzione, che non emerge direttamente dall'ordinanza di rimessione, va dichiarata l'inammissibilità dell'ultima questione per genericità, perchè in primo luogo non risulta se la Corte dei conti intendesse sollevare la questione riferita agli accantonamenti nei confronti di tutte le leggi denunciate, nel qual caso l'asserita mancanza di copertura triennale per effetto del meccanismo degli accantonamenti di segno negativo e della connessa

violazione dell'art. 11-bis sopra ricordato, sarebbe addirittura irrilevante per quella parte della legge finanziaria cui si riferiscono le leggi di spesa che non fanno capo agli accantonamenti negativi: in secondo luogo non è dato comprendere in qual modo non vi sarebbe sufficiente copertura delle richiamate leggi nn. 216 e 217 del 1992 (le sole per le quali, in via consequenziale, sarebbe rilevante l'eccezione di incostituzionalità), nonostante che l'onere complessivo da esse previsto per il 1994 (lire 440 miliardi) sembrerebbe già soddisfatto per eccesso nelle disponibilità indicate dall'accantonamento positivo di lire 540 miliardi, dei quali, come si è detto, solo 100 miliardi fanno capo all'accantonamento di segno negativo che manca della provvista di cui all'art. 11-bis, comma 3, più volte ricordato: in terzo luogo, non è possibile stabilire come tale limitato onere, per la sua irrilevante entità rispetto agli oneri complessivi gravanti sulla legge finanziaria 1992 — e che, se effettivamente esistente, potrebbe far apparire comprensibile un rinvio alla successiva manovra di bilancio — possa incidere in modo sostanziale sull'equilibrio tra entrate e spese che, nel sollevarsi una questione di legittimità costituzionale riguardante la provvista degli accantonamenti di segno negativo della legge finanziaria, cui rinviano, tramite i corrispondenti accantonamenti di segno positivo, altre numerose leggi di spesa, è l'aspetto che potrebbe essere preso in considerazione.

7. — Residua il rilievo di cui è cenno nell'ordinanza di rimessione, circa l'esigenza del legame che dovrebbe sussistere tra la legge finanziaria ed il documento di programmazione economica e finanziaria.

Osserva in proposito questa Corte che tale legame non può essere inteso nel senso di un vincolo assoluto, bensì come coerenza con gli indirizzi emergenti dal documento programmatico. Questo, come è noto, è espressione, per sua essenza, di un momento indicativo — e non precettivo come sembrerebbe invece trasparire dalle considerazioni della Corte dei conti — per cui gli scostamenti dalle sue previsioni, e specificamente da quelle del bilancio triennale programmatico, anch'esso di indirizzo, che fa parte del documento in parola, potrebbero assumere rilievo nello scrutinio di costituzionalità, attinente a profili di copertura finanziaria delle leggi nel quadro del tendenziale equilibrio tra entrate e spese (sent. n. 384 del 1991), non tanto su di un piano meramente quantitativo, ma se denotino mancanza di coordinamento tra il momento di fissazione degli obiettivi e quello della individuazione delle scelte concrete, sì da togliere al primo quel valore di indirizzo che invece gli è riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 384 del 1991, 12 del 1987 e 1 del 1966). Ciò non senza osservare che tale coordinamento assume rilevanza essenzialmente per le spese in conto capitale, perchè, essendo possibile per la loro copertura il ricorso all'indebitamento, il documento programmatico costituisce un indubbio indirizzo per la ponderatezza delle relative decisioni.

Tutta una serie di problemi, questi, che la Corte dei conti — sembrando reputare prevalente, se non addirittura essenziale, l'aspetto quantitativo e senza tener conto del diverso rilievo che il documento programmatico assume per le spese di parte corrente rispetto a quelle in conto capitale — affronta in un'ottica diversa dalle linee anzidette che comunque escludono, come si è osservato, di poter attribuire a quel documento carattere precettivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Legge finanziaria 1992) nella parte in cui approva le tabelle A e B per gli anni 1993 e 1994; 5 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7 e 14, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ed in relazione all'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità dello Stato);

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della irrigazione, nonchè per la concessione di mutui a tasso agevolato per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

93C0075

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 2

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 gennaio 1993
(della regione Veneto)*

Controlli amministrativi - Annullamento da parte della commissione statale di controllo della delibera n. 453 del 1° ottobre 1992 della regione Veneto con la quale il consiglio regionale aveva ritenuto «che... non deve essere pronunciata la decadenza nei confronti del consigliere Giulio Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16» - Asserita spettanza alla regione del potere di controllare e accertare la sussistenza dei requisiti necessari per assumere e conservare la carica di consigliere regionale e asserita limitazione del controllo statale alla semplice verifica della regolarità formale dell'atto - Ritenuta non applicabilità ai consiglieri regionali della normativa (art. 75, seconda comma, della legge n. 570/1960; art. 59 della legge n. 62/1953 e art. 7 della legge n. 1147/1966) che prevede forme di controllo sostitutivo nei confronti dei consiglieri comunali e provinciali, trattandosi di norme eccezionali e come tali di stretta interpretazione.

(Deliberazione commissione statale di controllo regione Veneto 11 novembre 1992, prot. n. 12419).

(Cost., artt. 121 e 125).

Ricorso della regione Veneto, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, autorizzato mediante deliberazione della giunta stessa n. 7017 in data 18 dicembre 1992, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto, dagli avv. ti prof. Francesco Amato, prof. Mario Bertolissi e dall'avv. Romano Morra, elettivamente domiciliata in Roma, presso il dipartimento per la rappresentanza della regione Veneto, piazza Borghese n. 91, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per regolamento di competenza in relazione alla deliberazione della commissione statale di controllo nella regione Veneto dell'11 novembre 1992, prot. n. 12419, con la quale si annulla la deliberazione n. 453, adottata dal consiglio regionale del Veneto in data 1° ottobre 1992.

FATTO

Con atto 11 novembre 1992, prot. n. 12419 (doc. 1) la commissione statale di controllo nella regione Veneto ha annullato la deliberazione n. 453 del 1° ottobre 1992, con la quale il consiglio regionale del Veneto aveva «ritenuto che... non deve essere pronunciata la decadenza nei confronti del consigliere Giulio Veronese, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16» (doc. 2).

Tale deliberazione era stata inviata, secondo una prassi consolidata, alla commissione di controllo di legittimità sugli atti regionali per una verifica della regolarità formale della stessa.

Senonché, la commissione di controllo, anziché limitarsi a una verifica così circoscritta, ha ritenuto di dover sindacare l'atto nel merito, sovrapponendo alla decisione sostanziale del Consiglio regionale una propria decisione fondata su una differente interpretazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

La regione Veneto propone il seguente ricorso per regolamento di competenza perché ritiene la suddetta decisione della commissione statale di controllo invasiva delle proprie attribuzioni in materia di convalida delle elezioni e decadenza dalla carica dei componenti il Consiglio regionale.

DIRITTO

1. — A norma dell'art. 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, «al Consiglio regionale è riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno». Questa disposizione è da considerarsi attuativa, per un verso, dell'art. 121 della Costituzione e, per altro verso, dell'art. 125, primo comma, della Costituzione.

Infatti, da questa disposizione si argomenta chiaramente che l'ordinamento giuridico attribuisce in via esclusiva al Consiglio regionale il potere di controllare e accertare la sussistenza dei requisiti necessari per assumere e conservare la carica di consigliere regionale. Del resto, è principio generale che i componenti degli organi elettivi sottostanno al giudizio di controllo, circa la validità della loro elezione e circa il loro diritto a permanere in carica, formulato dall'organo elettivo cui appartengono. Ciò non esclude che questi atti di verifica dell'organo elettivo possano essere soggetti a un controllo amministrativo di legittimità, ma è chiaro che questo controllo non può andare oltre la verifica della regolarità meramente formale dell'atto controllato. In caso contrario, vi sarebbe un insanabile contrasto tra l'attribuzione in via esclusiva all'organo elettivo del potere di verifica delle condizioni suddette e l'attribuzione della potestà di annullamento, in sede di controllo esterno, per insussistenza dei requisiti di legge.

Certo, non si ignora che la legge prevede per la sola convalida dei consiglieri comunali e provinciali, un potere sostitutivo dell'autorità tutoria nel caso di omessa delibera di convalida dei rispettivi consigli nella seduta immediatamente successiva alle elezioni (artt. 75, secondo comma, della legge n. 570/1960; 59 della legge n. 62/53; e 7 della legge n. 1147/1966).

Ma da ciò non si può trarre alcun argomento che infirmi il principio suddetto. Infatti, il potere sostitutivo dell'autorità tutoria, in quanto limitativo dell'autonomia dell'ente territoriale, non può essere ammesso che nei ristrettissimi limiti della previsione legislativa. Non solo, ma la legge, prevedendo questo potere sostitutivo per la sola omissione della deliberazione di convalida degli eletti — e non anche, ad esempio, per l'omessa dichiarazione di decadenza (v. art. 9-bis della legge n. 570/60) —, deliberazione considerata dalla stessa legge come atto preliminare ad ogni altra attività dei consigli comunali e provinciali, lascia chiaramente intendere che tale potere non sussiste là dove non si tratti di impedire la paralisi dei consigli stessi o l'invalidità di tutta la loro attività. Infine, non va dimenticato che una analoga disposizione non esiste per i consigli regionali, il che dimostra non solo la «maggiore latitudine dell'autonomia regionale» rispetto a quella comunale e provinciale (Sandulli, manuale, I, 1982, p. 467), ma dimostra anche che l'ingerenza dell'autorità tutoria in materia di controllo della validità dell'elezione dei componenti degli organi elettivi e del loro diritto a permanere in carica non può essere in alcun modo elevata a regola del sistema.

Che quelli enumerati non siano principi formulati sulla base di pure e semplici deduzioni o, peggio ancora, congetture risulta dal meccanismo della legge che — demandate all'organo elettivo di appartenenza il controllo sulla presenza dei requisiti per assumere e conservare la carica di consigliere regionale — riconosce alla sola autorità giudiziaria, adita dai legittimati, il potere di accertare la sussistenza o meno dei requisiti di legge in ordine alla stessa carica.

Certo, tra i legittimati vi è — ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 — anche il commissario del Governo; ma questo dimostra, inequivocabilmente, che il controllo demandato agli organi governativi è, a tutto concedere, limitato, alla verifica della regolarità formale degli adempimenti posti in essere dal consiglio e preordinati all'eventuale esercizio dell'azione davanti all'autorità giudiziaria. È del tutto evidente, infatti, che l'attribuzione della legittimazione all'esercizio di tale azione al commissario del Governo (che presiede la commissione statale di controllo) sarebbe del tutto priva di razionalità se l'organo governativo di controllo potesse egli stesso sostituire la decisione del consiglio regionale con una propria di accertamento dei requisiti per l'assunzione e la conservazione della carica.

E che tale e non altro sia la decisione di annullamento della commissione statale di controllo che ha provocato questo ricorso è dimostrato dal fatto che se la stessa fosse valida e corretta, il consiglio regionale, dato il carattere obbligatorio e a contenuto rigorosamente vincolato dell'atto di convalida o di decadenza, non avrebbe altra scelta che quella di adeguarsi ad essa e il risultato sarebbe perfettamente identico a quello dell'atto sostitutivo dell'organo di controllo.

2. — La tesi qui sostenuta — si badi — non è contraddetta nel suo fondamento dal fatto che in dottrina e nella giurisprudenza di codesta Corte si riconosca la non assimilabilità della posizione costituzionale del consiglio regionale al Parlamento, in quanto quest'ultima è espressione di sovranità, mentre i consigli godono soltanto di una autonomia politica. L'autonomia politica, infatti, significa esclusione di ingerenze di organi esterni nella relativa sfera (di autonomia), tanto più quando il dettato legislativo prefigura, a chiare lettere, tempi e modi di esercizio di un riscontro che non deve essere lesivo di simili prerogative.

Che si tratti di questione che attiene all'autonomia degli enti territoriali d'ogni specie — non suscettibile di limitazioni diverse da quelle puntualmente stabilite dall'ordinamento — è dimostrato dal fatto che, anche relativamente a comuni e province, la legge ha riconosciuto l'esistenza di un interesse pubblico alla regolare

costituzione degli organi elettivi degli enti locali, che — fatta eccezione del limitatissimo potere sostitutivo dell'autorità tutoria, di cui si è detto — può essere fatta valere dagli organi amministrativi di controllo soltanto al di fuori del loro normale potere di imperio, per mezzo dell'azione giudiziaria (art. 82 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; idem, il già citato art. 19 della legge n. 108/1968). Con questa azione, naturalmente, gli organi di controllo non fanno valere un interesse particolare dell'Amministrazione, ma il pubblico interesse a che la legge elettorale e le leggi ad essa collegate (che dispongono, ad esempio, in tema di decadenza ecc.) siano puntualmente applicate. Resta fermo, peraltro, che questo è l'unico mezzo, in materia elettorale locale, riconosciuto dall'ordinamento agli organi suddetti. Ne discende che ogniqualvolta l'organo di controllo delibera un annullamento di un atto delle assemblee elettive incidente sulla assunzione e conservazione della carica di un suo componente eccede l'ordine delle proprie competenze, concretizzando, quando si tratti di delibera di Consiglio regionale, il conflitto di attribuzioni enunciato nelle premesse dell'atto.

P. Q. M.

si chiede che la Corte costituzionale:

Dichiari che spetta alla regione Veneto (e, per essa, al consiglio regionale) il potere-dovere di accertare la sussistenza dei requisiti per assumere e conservare la carica di consigliere;

Dichiari che non spetta allo Stato (e, per esso, alla commissione statale) il potere di accertare in sede di controllo la ricorrenza degli stessi requisiti e, pertanto, il potere di annullare la decisione del Consiglio regionale sostituendosi ad esso;

Annuli l'atto emanato, indicato in epigrafe, della commissione statale di controllo nella regione Veneto, se ed in quanto operante.

Padova-Roma, addì 16 dicembre 1992

Avv. Prof. Francesco AMATO - Avv. Prof. Mario BERTOLISSI - Avv. Romano MORRA

93C0030

N. 3

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 16 gennaio 1993
(della regione Lombardia)*

Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione degli stessi - Disciplina dei corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale - Determinazione in tre anni della durata dei corsi regionali e comunque autorizzati dalle regioni per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle suddette arti ausiliarie sanitarie - Disciplina uniforme dei programmi (in analogia al regime dettato dal d.m. 23 aprile 1992 per i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato con l'aggiunta della lingua straniera), nonché degli orari, della composizione della commissione per gli esami finali e dell'adeguamento, anche in corso d'anno, dei programmi dei corsi iniziati nell'anno scolastico 1992-1993 - Subordinazione all'intesa con il Ministro dei corsi sperimentali per ottico di durata biennale per allievi in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e disciplina ministeriale, anche per tali corsi, dei programmi e degli orari - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di istruzione artigiana e professionale e di assistenza sanitaria ed ospedaliera e in particolare (art. 27 del d.P.R. n. 616/1977) in materia di «formazione degli operatori sanitari» - Eccessiva analiticità della disciplina normativa impugnata e illegittima utilizzazione dello strumento del decreto ministeriale per delimitare la sfera di competenza delle regioni in materie ad esse attribuite - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 216/1976, 89/1977, 696/1988, 165 e 372 del 1989, 49, 204, 346, 391 e 465 del 1991, e 461/1992.

(Decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992).

(Cost., art. 117).

Ricorso per la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott.ssa Fiorella Ghilardotti, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, e in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avv. proff. Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia ed elettivamente.

domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Corso Trieste n. 88, per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, a seguito e per effetto del decreto del Ministro della Sanità 28 ottobre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1992, n. 266; serie generale), portante «Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi».

1. — La materia «istruzione artigiana e professionale», come organicamente definita dagli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, è assegnata — come è noto — alle regioni ordinarie dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. In particolare, le funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di formazione professionale delle arti sanitarie ausiliarie sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario già dal d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 [art. 1, secondo comma, lett. f)].

Tale trasferimento include naturalmente i corsi finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di ottico e odontotecnico nell'intero territorio nazionale, già disciplinati dall'art. 140 del t.u. delle leggi sanitarie approvato con r.d. n. 1256/1934: così si è già espressa codesta Corte con la decisione n. 346/1991.

D'altronde, gli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 616/1977, nel fornire una definizione organicamente ampia della materia, non hanno sottratto alla competenza regionale tali attività corsuali; come del pari l'art. 40 dello stesso d.P.R., nell'elencare le residuali competenze statali, menziona esclusivamente la vigilanza sulla osservanza della legislazione statale e l'attività di formazione ed addestramento professionale delle forze armate, dei corpi assimilati, e dell'amministrazione dello Stato per i propri dipendenti. La legge-quadro del 21 dicembre 1978, n. 845 non ha poi operato alcun ulteriore ritaglio a favore dello Stato.

L'art. 6, lettera q) della legge di riforma sanitaria n. 833/1978 ha riservato allo Stato «la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi; la determinazione dei requisiti necessari per la ammissione alle scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie ausiliarie».

Questa articolata disciplina dei rapporti fra lo Stato e le regioni in materia di formazione professionale si intreccia altresì con quella relativa alla materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», assegnata alla competenza regionale dall'art. 117 della Costituzione ed oggetto di trasferimento delle relative funzioni amministrative in forza dell'art. 27 del d.P.R. n. 616/1977.

È proprio tale ultima disposizione che riconosce l'esistenza di una sovrapposizione delle due materie, atteso che, alla lett. i), menziona tra le funzioni amministrative in materia di «assistenza sanitaria ed ospedaliera» proprio la «formazione degli operatori sanitari», sia pure con l'esclusione (del tutto comprensibile) della «formazione universitaria e post-universitaria». Il successivo art. 30, poi, riservava allo Stato le sole funzioni amministrative concernenti: «la determinazione dei livelli minimi di scolarità necessari per l'ammissione alle scuole per operatori sanitari, nonché dei requisiti minimi per l'esercizio delle professioni mediche, sanitarie ed ausiliarie...» (lett. s). Su queste ultime previsioni ha peraltro inciso il già cit. art. 6, lett. q) della legge n. 833/1979, di riforma sanitaria.

Come si vede, l'area della istruzione professionale degli operatori sanitari finisce per essere coperta da una duplice competenza regionale, mentre allo Stato restano riservate le sole funzioni — per dir così — «apicali», attinenti al coordinamento del settore ed alla omogeneizzazione di taluni tratti caratteristici minimi degli operatori sanitari.

2. — Il d.m. sanità impugnato con il presente ricorso si richiama al precedente decreto 23 aprile 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1992, n. 142, supplemento ordinario n. 88: v. doc. 1), inteso a disciplinare — come indica con tutta chiarezza il «considerato» in premessa all'atto qui impugnato — «prevalentemente i corsi svolti dagli istituti professionali di Stato e finalizzati anche al conseguimento del diploma di maturità professionale» (in tal senso si esprimeva d'altronde anche la nota della direzione generale ospedali - Divisione VI - del Ministero della sanità prot. Min. san. 900.6/VII.A.G/5366: cfr. doc. 2), per ricavarne la necessità «di dover disciplinare in coerenza con le richiamate disposizioni generali ed in attesa del riordinamento delle professioni sanitarie non mediche, i predetti corsi di formazione di competenza regionale» (primo «ritenuto» della premessa dell'atto impugnato).

Sulla base di tali discutibili presupposti, il d.m. determina in tre anni la durata dei corsi regionali o comunque autorizzati dalle regioni per il conseguimento dell'attestato di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie sanitarie di odontotecnico e ottico (art. 1) e individua i requisiti di ammissione ai corsi stessi (art. 2): siffatte previsioni paiono riconducibili al fondamento legislativo rappresentato dall'art. 6 lett. q) legge n. 833/1978 e dunque rientrano nelle competenze statali.

Al contrario, esorbitano macroscopicamente dalla sfera di attribuzioni statali, come determinata sul fondamento normativo sopra descritto, la disciplina uniforme dei programmi, operata per estensione del regime dettato dal precedente d.m. sanità 23 aprile 1992 per i corsi analoghi svolti, peraltro su base quinquennale, dagli istituti professionali di Stato — con l'aggiunta della lingua straniera — (art. 3, primo comma, nonché, quanto alla premessa, secondo «ritenuto»); la disciplina analitica degli orari (art. 3, secondo comma e allegato 1); la determinazione della composizione della commissione davanti alla quale vanno sostenuti gli esami finali (art. 5); la prescrizione e individuazione di un modello standardizzato di attestato da rilasciarsi all'atto del superamento dell'esame finale (art. 6 e allegato 3); la prescrizione di immediata operatività delle disposizioni sopra elencate e persino l'adeguamento, anche in corso d'anno, dei programmi dei corsi iniziati nell'anno scolastico 1992/1993 (art. 7, primo e secondo comma); la subordinazione all'intesa con il Ministro di corsi sperimentali per ottici di durata biennale per allievi in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e la disciplina ministeriale, per tali corsi, dei programmi e degli orari (art. 8, primo e secondo comma e allegato 2).

3. — Il decreto impugnato opera una illegittima invasione delle competenze regionali in materia di «istruzione artigiana e professionale» e «assistenza sanitaria ed ospedaliera»; come integrativamente ricostruite dal d.P.R. n. 616/1977 e dalle leggi-quadro nn. 833/1978 e 845/1978, senza trovare alcun fondamento normativo primario nell'art. 6 lett. q) della legge di riforma sanitaria.

La giurisprudenza della Corte costituzionale ha d'altronde reiteratamente e costantemente negato che la disciplina dei programmi e dell'organizzazione dei corsi di formazione professionale possa essere sottratta alla sfera di attribuzioni regionali, salva la garanzia di possibili forme di coordinamento e controllo centrale, intese ad assicurare standards qualitativi e quantitativi minimi, e verifiche relative alla valutazione finale del risultato della frequenza ai corsi, ove sia previsto un titolo abilitante su scala nazionale (cfr. sentenze nn. 216/1976, 89/1977, 165/1989 e 372/1989).

Numerose delle decisioni citate hanno accolto censure di illegittimità costituzionale indirizzate avverso leggi statali: la decisione n. 372/1989, in particolare, ha sanzionato la legge n. 6/1989 per l'eccessiva dettagliatezza nella disciplina statale dell'organizzazione didattica dei corsi per guida alpina. Non mancano inoltre statuizioni recenti adottate nello stesso senso in sede di conflitto di attribuzione (cfr. ad es. la sentenza n. 696/1988 in tema di corsi professionali per agenti o rappresentanti di commercio e la n. 391/1991 in materia di corsi per agenti affari in mediazione).

Ci troviamo dunque di fronte ad una imponente *corpus* giurisprudenziale, che ha contribuito alla salvaguardia delle competenze regionali relative alla istruzione professionale da illegittime invasioni da parte dello Stato. Il rigore di tale giurisprudenza deve essere peraltro accentuato nel caso di specie, poiché — come si è visto — il settore che interessa fa parte anche della materia «assistenza sanitaria ed ospedaliera», essa pure di competenza regionale.

Non si può dimenticare che il decreto impugnato contiene previsioni violative del principio del buon andamento della pubblica amministrazione — fissato dall'art. 97 della Costituzione — che ridondano in lesione delle competenze costituzionalmente riservate alle regioni. In particolare, appare irrazionale e pericolosa la previsione di cui al cit. art. 7, secondo comma, in forza del quale «i programmi di insegnamento dei corsi già iniziati nell'anno scolastico 1992-1993 devono essere progressivamente adeguati a quelli previsti dal presente decreto». In questo modo, infatti, si incide sulla organizzazione dei corsi regionali addirittura in corso d'anno, e cioè quando la programmazione scolastica regionale ha trovato già una sua attuazione e i partecipanti ai corsi hanno già ricevuto una istruzione «calibrata» su una organizzazione corsuale prestabilita che si pretende ora di sovvertire. Le gravi conseguenze di simile previsione non sono certo attenuate dal precetto in forza del quale l'adeguamento dei programmi deve avvenire «progressivamente»: ciò costituisce anzi ulteriore fattore di confusione ed incertezza, poiché determina la commistione fra programmi diversi e la perdita di qualunque razionale unitarietà dell'insegnamento impartito.

4. — Va altresì considerato che la regione Lombardia ha da molto tempo autonomamente disciplinato (legge regionale del 7 giugno 1980, n. 92: v. doc. 3) pressoché tutti i profili delle attività corsuali in parola. In particolare, l'art. 18 regola la programmazione, e l'art. 19 contiene una dettagliata disciplina della composizione delle commissioni per le prove di accertamento finali, che il decreto impugnato vorrebbe ora sostituire invece con le disposizioni dell'art. 5.

In particolare, l'art. 49 della legge regionale n. 95/1980, dettato espressamente in tema di arti ausiliarie del settore sanitario, richiama la normativa concernente le altre attività corsuali, anche con riguardo alla composizione delle commissioni, contemplando quanto a quest'ultima l'applicazione del modello di commissione previsto dal decreto impugnato solo per i corsi legalmente riconosciuti ai sensi della legge n. 86/1942 (artt. 6 e 7).

Se è vero che nella fattispecie sussiste la specifica eccezione a favore dello Stato di competenze in forza dell'art. 6 lett. g) legge n. 833/1978, si è però visto come tale fondamento normativo primario sia inidoneo a supportare una disciplina amministrativa ben più estesa di quanto consentito dal ritaglio a favore dello Stato, pur scrupolosamente conformato in termini di «disposizioni generali».

5. — La Corte costituzionale ha inoltre più volte reiterato l'insegnamento per cui un regolamento ministeriale, pur configurato come di esecuzione di legge statale, non può porre norme intese a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie ad esse attribuite: e ciò sia in omaggio alle regole costituzionali sull'ordine delle fonti sia per espressa disposizione dell'art. 17 primo comma lett. b) e terzo comma della legge n. 400/1988 (cfr. sentenze nn. 49/1991, 204/1991, 391/1991, 465/1991 e 461/1992).

Anche sotto questo profilo si conferma l'esorbitanza del decreto impugnato dalla sfera di attribuzioni riservata allo Stato.

P. Q. M.

La regione Lombardia chiede che la Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro della Sanità, di disciplinare i corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico per i profili illustrati nel presente ricorso, e per l'effetto annullare l'atto qui impugnato.

Milano-Roma, addì 8 gennaio 1993

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

93C0031

N. 4

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 25 gennaio 1993
(della regione Lombardia)*

Definizione «di un quadro di riferimento unitario per l'adozione, da parte delle competenti autorità delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso l'individuazione di livelli di attuazione e di allarme, e di tipologie graduabili di intervento» - Adozione di un atto di indirizzo e coordinamento, concernente la politica generale di Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa, mediante lo strumento del decreto interministeriale anziché attraverso provvedimento del Consiglio dei Ministri - **Asserita** mancanza di specifico fondamento legislativo di detto atto di indirizzo - **Lamentata** invasione della sfera di competenza regionale in materia di tutela del territorio - **Riferimento** alle sentenze della Corte costituzionale nn. 150/1982, 338/1989, 37, 49, 359, 422 e 457 del 1991, 30 e 462 del 1992.

(Decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, adottato di concerto con il Ministro delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità).

(Cost., artt. 9, secondo comma, 97, 117 e 118).

Ricorso per la regione Lombardia, in persona del presidente *pro-tempore* della giunta regionale, dott.ssa Fiorella Chilardotti, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, e in virtù di deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio, dagli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari e Giorgio Recchia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, corso Trieste n. 88, per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, a seguito e per effetto del decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992 (in *Gazzetta Ufficiale*, serie gen., 18 novembre 1992, n. 272, pp. 15 e scgg.), adottato di concerto con il Ministro delle aree urbane, il Ministro della difesa, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, recante «Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria».

1. — Come risulta dalle sue premesse (v. ultimo «Considerato»), l'atto impugnato aspira a «definire un quadro di riferimento unitario per l'adozione da parte delle autorità competenti delle misure volte a prevenire episodi acuti di inquinamento ed a contenere le concentrazioni di inquinanti ed i periodi di esposizione entro i limiti massimi di accettabilità, attraverso l'individuazione di livelli di attenzione e di allarme, e di tipologie graduabili di interventi».

Anche se non si autoqualifica espressamente in tal senso, è dunque evidente che il d. min. ambiente 12 novembre 1992 cerca di proporsi come un vero e proprio atto di indirizzo e coordinamento: si tratta infatti di un quadro di riferimento «unitario», cui tutti i provvedimenti delle «autorità competenti» (regioni comprese, dunque) debbono ispirarsi, e si tratta altresì di un atto che intende definire «livelli» generali di inquinamento, e «tipologie» degli interventi pubblici in materia. La natura di atto (che aspira ad essere) di indirizzo e coordinamento è confermata dall'art. 1 del decreto, che espressamente ne definisce le «finalità».

Ancora più chiaramente, il decreto pretende qui di fornire a tutte le «autorità competenti» dei «criteri» non solo «generali» ma anche «omogenei» nonché degli «elementi di orientamento» della loro azione nei casi di inquinamento atmosferico.

Appunto nella pretesa di operare come atto di indirizzo e coordinamento, è da individuare il primo, radicale vizio dell'atto impugnato.

Anzitutto, la funzione di indirizzo e coordinamento è da considerare parte della più ampia funzione di determinazione della politica generale del Governo e dell'indirizzo generale dell'adozione amministrativa, la quale non può non spettare — ex artt. 92 e segg. della Costituzione — al Consiglio dei Ministri. Esattamente, pertanto, la legge 23 agosto 1988, n. 400, riserva appunto al Consiglio dei Ministri «gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni» [art. 2, terzo comma, lett. *d*)]. Come ricorda la sentenza n. 457/1991 di codesta ecc.ma Corte (ma cfr. anche la sentenza n. 422/1991), quindi, un atto di indirizzo e coordinamento «non può comunque certamente essere adottato nella forma del decreto ministeriale». In secondo luogo, come codesta ecc.ma Corte ha perspicuamente ricordato in una sua recente pronuncia (sentenza n. 30/1992), sin dalla sentenza n. 150/1982 (poi confermata dalle sentenze nn. 338/1989, 37, 49 e 359/1991), è fermo nella giurisprudenza costituzionale il principio secondo cui l'esercizio in via amministrativa, da parte dello Stato, della funzione d'indirizzo e coordinamento «è giustificato solo se trova un legittimo e apposito supporto nella legislazione statale». Ciò significa: *a*) che ogni esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento deve essere appositamente previsto da norma di legge statale, dirette a istituire la relativa funzione con riguardo a un determinato ambito di attività attribuito alle competenze delle regioni o delle province autonome; *b*) che... gli atti di indirizzo e coordinamento possono validamente incidere sull'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alle province autonome soltanto sulla base di disposizioni di legge volte a delimitare «il possibile contenuto sostanziale degli atti di questo tipo» (nello stesso senso v. ora la recentissima sentenza n. 486/1992).

Anche per l'atto impugnato si sarebbe dovuto dunque avere un supporto: *a*) legislativo; *b*) «apposito» (e cioè specifico e non generico); *c*) concernente un ambito di attività regionale «specifico»; *d*) sufficientemente definito nei contenuti (e cioè tale da identificare, a sua volta, il «possibile contenuto sostanziale» degli atti di indirizzo e coordinamento «supportati»).

Nulla di tutto ciò accade, invece, nel caso di specie. Il decreto richiama, invero, nelle premesse, taluni atti legislativi, ma nessuno di questi è idoneo a fornire il rigoroso supporto che la giurisprudenza costituzionale richiede per qualunque atto di indirizzo e coordinamento.

Si deve anzitutto escludere che sia congruo il richiamo, da parte del decreto impugnato, della legge n. 833/1978, dell'art. 8 della legge n. 349/1986, dell'art. 8 della legge 59/1987, del d.lgs. n. 285/1992 (recante il nuovo codice della strada).

Quanto alla legge n. 833/1978, essa si occupa in genere della pubblica sanità, e non contiene alcuna previsione specifica in materia.

Quanto all'art. 8 della legge n. 349/1986, esso prevede poteri sostitutivi del ministro dell'ambiente nella materia di sua competenza: di tali poteri sostitutivi — come appresso vedremo — non ricorrono qui per nulla i presupposti.

Quanto all'art. 8 della legge n. 59/1987, si tratta di disposizione che consente al Ministro dell'ambiente di adottare ordinanze contingibili e urgenti, le quali certo non sono in discussione qui, atteso che l'atto impugnato aspira ad essere provvedimento di indirizzo generale delle attività delle «autorità competenti» in materia.

Quanto infine al d.lgs. n. 285/1992 (recante il nuovo codice della strada), si deve osservare che all'art. 227, secondo comma, vi si prevede che — sentito il ministro dei lavori pubblici — il Ministro dell'ambiente possa emanare direttive per l'installazione, «dove ritenuto necessario», di «dispositivi... per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico». Non può perciò ritenersi che il decreto qui impugnato sia stato adottato nell'esercizio della competenza così prevista. Il decreto non riguarda, infatti, semplicemente i criteri per l'installazione di reti di monitoraggio, ma si occupa degli interventi operativi da compiersi qualora si verificano fenomeni di particolare inquinamento atmosferico, andando quindi ben al di là di quanto previsto dall'art. 227 del codice della strada.

Resta, quindi, il d.P.R. n. 203/1988. Anche esso, peraltro, non può ritenersi sufficiente perché un atto come quello qui impugnato abbia adeguato fondamento legislativo. Come è noto, tale decreto presidenziale dà attuazione a talune direttive comunitarie in materia di inquinamento, e disegna un sistema organico di competenze di settore, ad integrazione delle previsioni costituzionali di cui all'art. 117 della Costituzione ed agli statuti speciali.

Ai sensi del d.P.R. n. 203/1988, viene riservata allo Stato la definizione (con d.P.C.M.) dei «valori limite» e dei «valori guida» di qualità dell'aria per tutto il territorio nazionale (art. 3, secondo comma) nonché (con il decreto Min. ambiente) la predisposizione delle «linee guida» per il contenimento delle emissioni; dei metodi di campionamento e analisi di combustibili e inquinanti; dei criteri di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili; dei criteri di adeguamento degli impianti esistenti; dei criteri per la elaborazione dei piani regionali per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, anche se «tenendo conto delle esperienze regionali già acquisite»; del piano nazionale di tutela della qualità dell'aria (sulla base dei piani regionali); dei criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria; dei criteri per l'inventario nazionale delle fonti di emissione, e l'individuazione (sentite le regioni interessate) di zone a carattere interregionale a particolare rischio di inquinamento atmosferico (art. 3, quarto comma).

Tutto il resto, invece, è di competenza delle regioni. Spetta infatti alle regioni (l'art. 4, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 203/1988 dispone che «fatte salve le competenze dello Stato, la tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico spetta alle regioni»: la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio «nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria»; la fissazione dei valori limite di qualità dell'aria (entro i valori guida fissati dallo Stato); «la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale, nell'ambito dei piani di cui al punto a)» (e cioè ai menzionati piani di rilevamento) «di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definite nelle linee guida...»; «l'indirizzo e il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni»; «la predisposizione di relazioni annuali sulla qualità dell'aria» (art. 4).

È assai dubbio che il ministro dell'ambiente abbia qui inteso esercitare poteri previsti dal d.P.R. n. 203/1988. A parte la palese distonia tra i contenuti normativi di questo e quelli del decreto impugnato (che viene qui di seguito evidenziata), si può subito rilevare che gli stessi atti di indirizzo e coordinamento affidati dal d.P.R. n. 203/1988 alla competenza del ministro dell'ambiente debbono rispondere a requisiti procedurali che qui, invece, sono mancati. In particolare, le linee guida per il contenimento delle emissioni e gli altri principi di cui all'art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 203/1988, debbono essere adottati «sentita la conferenza dei presidenti delle giunte regionali», ciò che qui — invece — non si è fatto.

2. — Ciò che più conta, comunque, è che nel sistema del d.P.R. n. 203/1988 il ruolo delle Regioni nella prevenzione e nella lotta all'inquinamento atmosferico è di assoluto rilievo.

Anche il d.P.R. 10 gennaio 1992, recante «atto di indirizzo e coordinamento in materia di sistemi di rilevazione dell'inquinamento urbano», ha preso atto della centralità del ruolo delle regioni, come dimostra il fatto che nessuna delle sue previsioni esclude le regioni medesime dal «governo» del settore. Così, l'art. 1 riconosce alle regioni il potere di «individuare... zone a rischio del territorio regionale... nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico»; l'art. 3 prevede che siano le regioni a promuovere intese perché i comuni si muniscano di reti di monitoraggio della qualità dell'aria; l'art. 4 attribuisce al Ministro dei trasporti il potere di adottare procedure semplificate per l'applicazione di meccanismi anti-inquinamento sui veicoli, ma pur sempre «sulla base di intese con le regioni e i comuni».

Parimenti, il decreto Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991 (recante «criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria») riserva alle regioni il potere di individuare le «zone del territorio per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli persistenti ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili con rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico...» (art. 9, secondo comma).

Anche l'ord. Ministro ambiente 28 dicembre 1991, infine, fa salvo in particolare il potere della regione Lombardia di adottare i provvedimenti necessari in caso di inquinamento atmosferico, nei comuni di Milano e in quelli limitrofi.

3. — Ove — sia pure non convincentemente — si negasse all'atto impugnato la qualifica di atto (che pretende d'essere) di indirizzo e coordinamento, riconoscendosi allo stesso natura normativa e sostanza regolamentare, non verrebbe per questo meno la sua illegittimità. Anzitutto, resterebbe il vizio consistente nella carenza di specifico fondamento legislativo del potere qui esercitato dal Ministro. Inoltre, regolamenti statali in materie di competenza regionale non possono intervenire [art. 17, primo comma, lett. b), della legge n. 400/1988], se non (sentenza n. 49/1991) «con efficacia dispositiva o suppletiva» (mentre — come — risulterà dal successivo esame del contenuto dell'atto impugnato — qui si pretende di dettare una disciplina operativa e si indirizza che si *sovrappone* agli interventi regionali). E comunque «deve trattarsi, in ogni caso di regolamenti deliberati dal Consiglio dei Ministri nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 17 della legge n. 400/1988» (così la stessa sentenza n. 49/1991).

Se l'impugnato decreto fosse da qualificarsi come «regolamento», dunque, risulterebbe viziato per inosservanza dei sopradescritti principi. Nel merito, poi, l'atto impugnato determina un completo stravolgimento dell'ordine costituzionale delle competenze Stato-regioni, ulteriormente (e ragionevolmente) definito dal cit. d.P.R. n. 203/1988 e confermato dagli ulteriori atti già menzionati al par. precedente. Tale stravolgimento è senz'altro illegittimo, atteso che codesta ecc.ma Corte ha già chiarito che un regolamento ministeriale «risulta naturalmente sprovvisto della forza necessaria per apportare modificazioni o variazioni al quadro delle competenze regionali già delineate da precedenti fonti primarie» (sentenza n. 97/1992), e che «un regolamento ministeriale di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme volte a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie loro attribuite» (sentenza n. 461/1992, e sentenze nn. 49, 204, 391 del 1991, ivi cit.).

Per comprendere quanto ampio e profondo sia detto stravolgimento, basta rilevare quanto segue:

a) il decreto impugnato individua «comuni ed aree sperimentali» che sono tenuti ad applicare le sue disposizioni sin dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* [art. 3, primo comma, lett. a)]. Ciò contrasta con la salvaguardia del potere di programmazione regionale (sul quale, da ultimo, v. la sentenza n. 135/1992), e con la specifica previsione del d.P.R. n. 203/1988, che, come si è visto, affida alle regioni «la fissazione, per zone particolarmente inquinate o per specifiche esigenze di tutela ambientale... di valori limite delle emissioni più restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida...»;

b) Si prevede [art. 1, primo comma, lett. c)] che i comuni possano anche volontariamente dotarsi di reti di rilevamento dell'inquinamento atmosferico «nell'ambito di un accordo di programma con la provincia competente». Viene perciò meno il potere di «indirizzo e coordinamento» dei «sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici», già previsto in favore delle Regioni dall'art. 4 del d.P.R. n. 203/1988, come pure il potere di promuovere intese perché i comuni si muniscano di reti di monitoraggio della qualità dell'aria, già confermato dall'art. 3 del d.P.R. 10 gennaio 1992;

c) si dispone (art. 1, secondo comma) che una zona dichiarata «a rischio» di inquinamento atmosferico possa essere dichiarata fuori dal campo di applicazione del decreto solo se per tre anni consecutivi «non si sono verificati episodi acuti di inquinamento», esercitando così un potere di identificazione diretta e puntuale di limiti temporali, non previsto da alcuna disposizione di rango legislativo;

d) si impone alla regione di individuare l'autorità competente all'adozione dei provvedimenti necessari a seguito di fenomeni di inquinamento atmosferico «nel presidente della giunta regionale o nel sindaco, o in un suo delegato... fatta salva la facoltà, qualora siano individuate come zone particolarmente esposte a rischio di inquinamento vaste aree intercomunali o l'intero territorio provinciale, di individuare l'autorità competente nella giunta provinciale, che ha facoltà di delegare il presidente o un assessore». Se, come sembra corretto, si ritiene che nella materia sia già la legge n. 833/1978 a stabilire l'autorità competente, identificandola nella autorità sanitaria, il decreto qui impugnato viola un assetto di competenze già fissato dalla legge. Se, invece, si ritiene il contrario, si deve concludere nel senso che il decreto impugnato abbia dettato una normativa di dettaglio sicuramente lesiva del potere regionale di autoorganizzazione dei suoi uffici e servizi, perciò violativa degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione (cfr. sentenza n. 174/1991);

e) si determina analiticamente la composizione dell'«organo tecnico» di cui all'art. 5, primo comma, in violazione, anche qui, degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;

f) si affida a tale organo tecnico una pluralità di compiti assai diversificati, che più opportunamente potrebbero essere esercitati da una molteplicità di organi diversi, anche qui in violazione degli artt. 97, 117 e 118 della Costituzione;

g) si ledono poi, per molti aspetti, con l'affidamento dei predetti compiti allo stesso organo tecnico le competenze regionali costituzionalmente garantite. In proposito, si deve considerare che l'allegato 2 al decreto impugnato prevede che, oltre ad accertare il raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme e a individuare le fonti di inquinamento coinvolte, l'organo tecnico possa formulare «previsioni sulla persistenza del fenomeno», indicare «la tipologia delle possibili misure atte a ridurre l'inquinamento atmosferico», e pianificare «campagne intensive di misura di inquinanti convenzionali e non convenzionali». Viene così pregiudicato l'esercizio del potere regionale di programmazione di cui al già cit. art. 4 del d.P.R. n. 203/1988, anche qui violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

h) si attribuisce (art. 5, terzo comma) alla «autorità competente» il potere di adottare appositi piani di intervento operativo, oltretutto nell'ambito di criteri fissati in allegato dello stesso atto qui impugnato. Atteso che — come già visto — detta «autorità competente» ben può non coincidere con l'autorità regionale, si viola dunque il potere regionale di pianificare razionalmente non solo la prevenzione dell'inquinamento, ma anche il risanamento del territorio «nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria», ai sensi del cit. art. 4 del d.P.R. n. 203/1988;

i) si determinato — al punto 3 dell'allegato 3 — criteri estremamente analitici per la redazione dei predetti piani di intervento operativo. Per espressa previsione del punto 4 dello stesso allegato 3, detti piani sono diversi dai piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria, di cui al d.P.C.M. 28 marzo 1983 e al d.P.R. n. 203/1988. Anche in questo caso, pertanto, la potestà regionale di pianificazione in materia viene gravemente compromessa. Né, a rendere meno viziato l'atto impugnato, varrebbe il richiamo al fatto che lo stesso punto 4 dell'allegato 3 dispone che i piani di intervento operativo debbono assicurare «la coerenza della propria formulazione con i dettagli dei piani regionali» (così dispone, del resto, anche l'art. 5, terzo comma). Subito dopo, infatti, si prevede che i piani di intervento operativo possono essere lo strumento per il raggiungimento anticipato di «alcuni limitati obiettivi dei piani regionali», e per l'individuazione dei «punti sui quali i piani regionali eventualmente richiedono integrazioni o modifiche», ciò che rende a dir poco alatoria l'esigenza di «coerenza» precedentemente affermata. Inoltre, sempre il punto 4 dell'allegato 3 postula una coesistenza fra i piani regionali e quelli di intervento operativo, qualificando arbitrariamente i primi «strumenti di pianificazione a medio-lungo termine», e confinandoli quindi al ruolo di mezzi di «proposizione e attuazione di interventi prevalentemente di carattere strutturale», ciò che non risulta affatto da quanto dispone il d.P.R. n. 203/1988, che perciò anche per tale profilo risulta violato;

l) si elencano minutamente — con l'allegato 4 — le misure che i piani di intervento operativo dovranno contenere (ben dieci categorie di misure, e loro volta articolata in numerosissimi — sino a 19! — punti). Si prevede altresì che nell'adozione di tali misure si debbano semplicemente «considerare» i provvedimenti indicati dai «piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria» e dai «piani regionali dei trasporti», e perciò si finisce per ammettere che quanto detti piani prevedono possa essere contraddetto da ciò che, in sede di redazione dei piani operativi, stabilisce un organo tecnico di — prima dimostrata — illegittima costituzione. Oltretutto, il decreto impugnato non fissa alcun criterio di scelta fra le misure elencate, limitandosi (al punto 1 dell'allegato A) a stabilire che le misure atte a contenere il volume del traffico e le emissioni delle sorgenti fisse debbono essere adottate «con gradualità». Si conferisce pertanto all'organo tecnico un enorme potere discrezionale, che per la sua stessa ampiezza risulta lesivo della autonomia regionale. Anche in questo caso, dunque, vengono disattese le previsioni del d.P.R. n. 203/1988 e violati gli artt. 117 e 118 della Costituzione;

m) si menzionano in concreto — sempre nell'allegato 4 — moltissime misure la cui previsione, di per sé, determina una invasione della sfera di competenza regionale. Fra le tante si può ricordare anzitutto la disciplina analitica di varie forme di controllo delle emissioni inquinanti (allegato 4, punto 8), che viene dettata senza alcuna salvaguardia del già menzionato potere regionale di indirizzo e coordinamento «dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici» previsto dall'art. 4, primo comma, lett. f), del d.P.R. n. 203/1988. E si può ricordare anche la previsione della «riduzione graduale, in rapporto all'intensità dell'inquinamento, sino al minimo tecnico delle attività industriali che emettono almeno uno degli inquinanti di riferimento» (allegato 4, punto 9, n. 3); che non tiene conto del fatto che l'adozione di provvedimenti limitativi delle emissioni di impianti inquinanti è di sicura competenza regionale, come conferma lo stesso d.P.R. n. 203/1988 (artt. 6 e 15). La previsione delle misure che possano essere dettate dai piani di intervento operativi, formulate dal decreto impugnato, è peraltro da considerarsi viziata nella sua interezza, in quanto determina una generale lesione delle attribuzioni regionali. Il decreto impugnato ha infatti l'ambizione di essere la sola fonte delle misure anti-inquinamento attinenti al traffico veicolare e pedonale, in attesa

della approvazione dei piani urbani del traffico di cui all'art. 36 del nuovo codice della strada (d.P.R. n. 285/1992). Mentre il sesto comma di detto art. 36 dispone che «il piano urbano del traffico veicolare viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale fissati dalla regione ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142», nulla di simile si dispone nel decreto impugnato. Si consente dunque all'organo tecnico di adottare piani di immediato intervento operativo del tutto irrispettosi della programmazione (territoriale ed economico-sociale) della regione, in patente violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

n) si determinano analiticamente e nel dettaglio gli effetti degli stati di attenzione e di allarme (art. 6, secondo, terzo e quarto comma), anche qui pregiudicando l'esercizio del potere regionale di programmazione di cui al già cit. art. 4 del d.P.R. n. 203/1988, ed in violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

4. — Per negare la radicale illegittimità dell'atto impugnato non varrebbe invocare le ragioni dell'«emergenza», sottese alla gravità, dello stato attuale dell'inquinamento atmosferico in molte aree del nostro Paese. A parte il fatto che l'emergenza non può determinare l'alterazione dell'ordine delle competenze Stato-regioni (sentenza n. 307/1983), si deve infatti rilevare che in specifico riferimento alla regione Lombardia mancavano del tutto i presupposti per l'adozione di un atto così radicalmente lesivo delle competenze costituzionali di questa, come quello qui impugnato.

La regione Lombardia, invero, si è da tempo diligentemente attivata per il raggiungimento degli obiettivi considerati dall'impugnato decreto, e lo ha fatto identificando modalità di intervento più rigorose ed efficaci di quelle previste dal decreto medesimo.

Anzitutto, la regione Lombardia ha predisposto quella molteplicità di servizi tecnici che, come rilevato alla lett. f) del par. precedente, consente di fronteggiare il fenomeno dell'inquinamento con maggiore professionalità di quella che può essere garantita dall'«organo tecnico» unico previsto dal decreto impugnato.

Inoltre — e soprattutto — la regione ha previsto che i provvedimenti atti a far fronte alle emergenze da inquinamento atmosferico entrino in vigore con tempestività ben maggiore di quanto non preveda il decreto impugnato. Con delibera n. 2709 del 27 novembre 1990, infatti, la regione Lombardia ha approvato una direttiva «per la salvaguardia della qualità dell'aria» nella quale si prevedono due livelli di allerta per l'inquinamento atmosferico, e si dispone che «i provvedimenti a carattere prescrittivo conseguente al secondo livello devono essere operanti entro le ore 6 del giorno successivo a quello della comunicazione relativa al raggiungimento del livello» (art. 2, sesto comma). Il decreto impugnato prevede invece che i provvedimenti necessari entrino in vigore «alle ore 6 del secondo giorno successivo a quello in cui si è data... comunicazione all'autorità competente». Si tratta, come si vede, di un ritardo che potrebbe avere effetti gravissimi sulla salute e la incolumità pubblica, aggravato dal fatto che — ai sensi del decreto impugnato — i provvedimenti opportuni debbono semplicemente «entrare in vigore» entro il termine indicato, mentre la direttiva regionale impone che nel diverso termine ivi previsto essi siano «operanti», il che significa che tutte le amministrazioni interessate dal provvedimento dovranno aver già concretamente predisposto tutte le strutture e gli accorgimenti organizzativi per l'immediata applicazione dei provvedimenti.

Il decreto impugnato prevede poi che «lo stato di attenzione e lo stato di allarme vengono disattivati... qualora le concentrazioni di inquinanti, rilevate durante un ciclo giornaliero, risultino inferiori ai livelli che hanno determinato lo stato di attenzione o di allarme» (art. 6, sesto comma). Ben più rigorosamente, la regione Lombardia ha previsto (con delibera di g.r. n. 14605 del 5 novembre 1991, integrativa della direttiva sopradescritta) che i provvedimenti a carattere prescrittivo attivati in conseguenza del secondo livello di inquinamento sono disattivati non prima del secondo giorno successivo al verificarsi delle condizioni di disattivazione. Solo qualora le previsioni meteorologiche per le successive quarantotto ore escludano il rischio del perdurare dello stato critico per l'inquinamento, si prevede che i provvedimenti cessino di avere efficacia dal giorno successivo (v. la delibera di g.r. n. 18265 del 30 gennaio 1992). Ciò nella chiara consapevolezza che le ragioni di ritiro dei provvedimenti non debbono dipendere da condizioni transitorie ed aleatorie, ma da un miglioramento stabile dei tassi di inquinamento.

Infine, la stessa tipologia dei provvedimenti adottabili, prevista dalla citata delibera di g.r. n. 18265 del 30 gennaio 1992, appare essere assai più rigorosa di quella risultante dal decreto impugnato.

5. — Come risulta da quanto detto al par. precedente, la disciplina già da tempo dettata (e di recente ulteriormente perfezionata) dalla regione Lombardia risulta più efficace e rigorosa di quella dettata dal decreto impugnato.

Ciò ne induce un ulteriore motivo di illegittimità, atteso che l'art. 4, lett. a), del d.P.R. n. 203/1988 consente al Ministro dell'ambiente di adottare i criteri per l'elaborazione dei piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria «tenuto conto delle esperienze regionali già acquisite». Tra queste è certamente e in primo luogo quella della regione Lombardia, che risulta invece completamente trascurata dall'impugnato decreto ministeriale, in violazione di una specifica (e quant'altre mai ragionevole) previsione legislativa.

Una previsione che — si badi — non può certo ritenersi rispettata per il fatto che l'allegato 4 al decreto, relativo alla «indicazione delle misure da adottare nei piani di intervento operativo», afferma di aver tenuto conto «dell'esperienza acquisita con gli analoghi provvedimenti presi in diverse città italiane». Non vi è alcuna prova, infatti, che l'esperienza della regione Lombardia sia stata effettivamente tenuta in considerazione, ed anzi il minor rigore del decreto impugnato sta a testimoniare — semmai — esattamente il contrario.

P. Q. M.

Voglia, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dell'ambiente, di dettare per decreto la disciplina dei criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria, e per l'effetto annullare l'atto qui impugnato.

Milano-Roma, addì 16 gennaio 1993

Avv. prof. Giuseppe Franco FERRARI - Avv. prof. Giorgio RECCHIA

93C0065

N. 4

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 gennaio 1993
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Liguria - Atti di rilievo internazionale - Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione - Assegnazione di contributi a sostegno delle associazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero e svolgenti attività a favore degli emigrati e delle loro famiglie ed istituzione della consulta regionale dell'emigrazione composta di 37 membri di cui 10 residenti all'estero - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di rapporti internazionali per la mancata previsione della limitazione della concessione di contributi alle associazioni che abbiano almeno una sede nel territorio della regione - Incidenza sul principio di buon andamento della p.a. e contrasto con l'attuale indirizzo governativo di rigoroso contenimento della spesa pubblica per la pletorica composizione della predetta Consulta comportante rilevanti oneri di rimborso spese.

[Artt. 2, lett. c), 3, terzo comma, e 4, legge regione Liguria riapprovata il 22 dicembre 1992].

(Cost., artt. 117 e 118).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il presidente della giunta della regione Liguria, per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale degli artt. 2, lett. e); 3, terzo comma, e 4 della legge regionale, approvata il 16 settembre 1992 e riapprovata il 22 dicembre 1992, recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione», in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 8 maggio 1985, n. 205 (artt. 1, 2 e 25).

1. — Al fine di promuovere le necessarie iniziative e gli interventi volti alla piena integrazione sociale dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, come pure le iniziative intese a rinsaldare i rapporti con i lavoratori liguri emigrati e le loro comunità oltre che ad assicurare la conservazione e lo sviluppo dell'identità culturale della regione, il consiglio regionale della Liguria ha approvato, nella seduta del 16 settembre 1992, il d.d.l. n. 236 recante «Nuove norme in materia di emigrazione ed istituzione della Consulta regionale per l'emigrazione».

Tra gli interventi regionali è stata, così, prevista all'art. 2, lett. e), l'assegnazione di «contributi a sostegno delle associazioni più rappresentative costituite sia in Italia che all'estero per lo svolgimento di attività a favore degli emigrati, dei frontalieri (n.d.r.: ad ogni effetto della legge equiparati, dall'ultimo comma dell'art. 1, ai lavoratori emigrati) e delle loro famiglie», rimettendosi poi (art. 3, terzo comma) ad apposito programma da approvarsi annualmente dal Consiglio regionale la determinazione delle modalità per l'assegnazione dei contributi stessi.

All'art. 4, è stata quindi disciplinata la Consulta regionale dell'emigrazione composta, complessivamente, di 37 membri (di cui 10 residenti all'estero) ai quali la stessa norma — decimo comma — ha riconosciuto il diritto al rimborso delle spese previste dalla l.r. 3 gennaio 1978, n. 1.

La legge in tal modo approvata ha formato oggetto del provvedimento di rinvio 16 ottobre 1992, avendo il Governo rilevato:

1) che le disposizioni di cui all'art. 2, lett. e), e quelle del correlato art. 3, terzo comma, nel prevedere la concessione di contributi a favore di associazioni di emigrati anche se costituite, e operanti, all'estero indipendentemente dalla condizione che queste abbiano — quanto meno — una sede nella Regione, interferissero con le competenze statali in materia di cui al d.P.R. n. 18/1967 ed alla legge n. 205/1985, potendo altresì comportare duplicazione d'interventi;

2) che la composizione pletorica della istituenda Consulta regionale di cui all'art. 4, comportando anche rilevanti oneri di rimborso spese, contrastasse col principio di buona amministrazione stabilito all'art. 97 della Costituzione oltre che con l'attuale indirizzo governativo di rigoroso contenimento della spesa pubblica.

2. — In data 28 dicembre 1992 è, peraltro, pervenuta al commissario del Governo notizia dell'avvenuta riapprovazione — nella seduta consiliare del 22 dicembre 1992 — del testo di legge con un'unica, marginale modifica (di cui *infra*) che lascia — per ogni aspetto più rilevante — del tutto disattesi i rilievi governativi: ond'è che il deducendo Presidente del Consiglio dei Ministri, in conformità dell'apposita delibera di cui all'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87, propone col presente atto ricorso per la declaratoria d'illegittimità costituzionale delle norme come in epigrafe denunciate, rassegnando all'uopo le seguenti considerazioni.

3. — Sull'art. 2, lett. e).

Come dianzi sottolineato, la norma — nel testo originariamente approvato dal Consiglio regionale — ha formato oggetto di rilievo sotto due profili, entrambi segnalati nel provvedimento di rinvio come suscettibili di determinare invasione delle competenze statali nel settore. Per un verso, infatti, la disposizione (con quella, correlata e dipendente, del successivo art. 3, terzo comma) è stata indicata come di per sé contrastante con le competenze statali, per la parte destinata a prevedere quali possibili beneficiarie dei contributi regionali anche associazioni costituite all'estero (per l'esplicazione di attività in favore degli emigrati) senza altra condizione; per altro verso, si è «altresì» — e più in particolare — sottolineato come contrastante con le attribuzioni statali la possibilità, conseguente dalla formulazione della norma, di una duplicazione d'interventi.

Orbene, nel testo riapprovato della legge il succitato rilievo governativo risulta in qualche modo accolto nella sola parte diretta a segnalare la duplicazione degli interventi, essendosi nella nuova formulazione della norma subordinata l'erogazione del contributo regionale al non godimento di analoghi contributi dello Stato; non è stato — invece — in alcun modo recepito il motivo di rinvio nella parte intesa a denunciare interferenza con le attribuzioni statali nella prevista (e tuttora conservata possibilità di) assegnazione — oltre tutto al di fuori d'ogni intesa con il Governo — di contributi regionali ad associazioni costituite all'estero, e qui operanti in favore degli emigrati (liguri).

È ora di tutta evidenza come i due profili del «rinvio» non fossero esattamente sovrapponibili, ed andassero quindi considerati (come in effetti erano) autonomi, dal momento che già la sola assegnazione di contributi regionali ad associazioni con sede all'estero si dimostra invasiva di compiti statali (indipendentemente dal cumulo di quei contributi con altri erogati dallo Stato).

Al riguardo, giova osservare anzitutto che le attribuzioni costituzionalmente garantite alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione sono *naturaliter* limitate all'ambito dei rispettivi territori, appartenendo invece allo Stato tutto quanto esuli da quell'ambito ed, in particolare, l'esercizio di funzioni che, pur nella materia di competenza regionale, attengano ai rapporti internazionali. In tal senso è esplicito l'art. 4, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, essendo appena il caso di rimarcare che l'espressione da tale norma adottata («funzioni attinenti ai rapporti internazionali») non riguarda soltanto i rapporti tra soggetti «sovrani» e dotati di personalità giuridica di diritto internazionale (secondo precisazione che sarebbe risultata finanche superflua), estendendosi invece a comprendere ogni attività destinata, comunque, a manifestare effetti nell'ordinamento giuridico di Stati esteri. Se ne trae conferma dal

successivo comma (secondo) dello stesso art. 4 cit. che subordina a previe intese con il Governo lo stesso svolgimento all'estero — da parte delle regioni — anche di (sole) attività promozionali nelle materie di competenza regionale.

In coerenza, poi, con tali principi fondamentali, la legge 8 maggio 1985, n. 205, ha attribuito, specificamente, ad organi dello Stato — quali sono gli uffici consolari, all'uopo coadiuvati dagli appositi comitati dell'emigrazione italiana — ogni azione di tutela dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, anche «in vista di favorire il loro migliore inserimento nelle società di accogliimento, di mantenere i loro legami con la realtà politica e culturale italiana e di migliorare la loro conoscenza della cultura e della lingua italiana».

Essendo, dunque, quelli appena citati i parametri cui avere riguardo, risulta chiaro come la disposizione denunciata si ponga in contrasto con le funzioni di competenza statale, quali definite all'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977, (oltre che risultanti, come già visto, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione) e, in materia, disciplinate dalla pure citata legge n. 205/1985 (artt. 1 e 2).

Nella definitiva formulazione della norma impugnata resta consentita — ancorché in assenza di contributi statali — l'erogazione del contributo della regione alle associazioni costituite all'estero, e qui — dunque — aventi la loro sede legale di attività. Di conseguenza, è incontestabile che la regione si proponga — oltre tutto, senza una previa intesa col Governo e così in violazione anche del secondo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 616/1977 — di esercitare funzioni che, attraverso il coinvolgimento di soggetti privi di stabile organizzazione nel territorio regionale ed operanti all'estero (secondo le norme d'un altro ordinamento giuridico), finiscono col connotarsi esse stesse di un carattere ultraterritoriale toccando un ambito — attinente al «potere estero» — che in via di principio è precluso all'azione delle regioni (pur nelle materie di loro competenza) e che, in concreto, nello specifico settore dell'emigrazione qui in rilievo, è positivamente riservato alla competenza dello Stato che la esercita — secondo criteri ed indirizzi unitari — attraverso gli uffici consolari e gli organismi a questi coordinati (secondo la legge n. 205/1985).

Non può, quindi, condividersi la contraria opinione sottesa, sul punto, alla relazione illustrativa che accompagna la proposta di riapprovazione — *in parte qua* — dell'identico testo normativo rinviato dal Governo, dovendo appena osservarsi (benché superflualmente, attesa l'irrelevanza delle notazioni della già citata relazione) che non consta di leggi di altre regioni che prevedano un sostegno economico anche alle associazioni di emigrati operanti all'estero [cfr. infatti, ad es., le diverse previsioni dell'art. 2, lettere c), nonché e) della l.r. Calabria 16 maggio 1981, n. 5; l'art. 13 della l.r. Abruzzo 15 maggio 1975, n. 43, come modificato con l.r. n. 68/1979; gli artt. 8-14 del regolamento d'attuazione della l.r. Sardegna 7 aprile 1968, n. 10].

Va da sé, poi, che le considerazioni fin qui svolte si estendono anche al terzo comma dell'art. 3 della riapprovata legge regionale.

4. — Sull'art. 4.

I rilievi del Governo riguardanti la pletorica composizione della Consulta regionale dell'emigrazione, e motivati con richiamo all'art. 97 della Costituzione nonché all'indirizzo di politica finanziaria attualmente teso al contenimento rigoroso della spesa pubblica, risultano disattesi dalla regione (che ha riapprovato senza modifiche il testo rinviato dell'art. 4) in base alle seguenti considerazioni (cfr. relaz. cit.): il numero complessivo (37) dei componenti della Consulta è stato ridotto di una unità ed è, comunque, nettamente inferiore a quello degli omologhi organi di altre regioni; l'onere finanziario sarebbe, comunque, contenuto in ragione della previsione di un'unica riunione annuale della Consulta e risulterebbe, perciò, assai modesto (sulla scorta dei dati consuntivi di spesa relativi all'intero arco temporale di funzionamento — 1978/1992 — della precedente Consulta).

Non sembra, però, che le addotte considerazioni valgano a sottrarre la norma alla formulata denuncia.

È chiaro intanto, e con riguardo all'attuale indirizzo governativo di contenimento della spesa pubblica, che nessun significato potrebbe attribuirsi al (maggior) numero dei componenti delle Consulte costituite, in altre regioni, in altri tempi: il parametro sul quale, nel provvedimento di rinvio, è stata richiamata l'attenzione della regione è evidentemente relativo e variabile nel tempo, dipendendo dalle situazioni generali della pubblica finanza.

In ogni caso, appare lecito osservare che il principio di buona amministrazione — che si impone in modo assoluto a sensi dell'art. 97 della Costituzione — implica, tra l'altro, una economica configurazione dell'apparato amministrativo, alla quale deve ispirarsi la produzione normativa ogni volta che la corretta funzionalità dell'organo non ne resti compromessa.

Trattandosi, ora, di assicurare una rappresentanza quanto più completa degli interessi coinvolti nel fenomeno migratorio, non è privo di senso rilevare come, risultando estremamente contenuta l'area d'una potenziale conflittualità tra i diversi organismi e categorie nella materia *de qua*, il rispetto del principio di cui all'art. 97 della Costituzione esigeva più accorta disamina della omogeneità od affinità degli interessi rappresentati dai vari membri della Consulta, con conseguente accorpamento in capo ad uno stesso rappresentante delle posizioni d'interesse sostanzialmente collimanti.

A tale criterio, viceversa, non risulta conformata la norma *de qua* nelle previsioni di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* (non ravvisandosi, invero, una oggettiva differenziazione di interessi fra i minori enti di autonomia locale considerati), come pure in quelle di cui alle lettere *h)* ed *m)* (essendo *in re ipsa* che istituti di patronato a carattere nazionale operanti in materia difficilmente potrebbero ritenersi portatori d'interessi fra loro in contrasto; ed essendo — per altro verso — evidente che gli «esperti» chiamati a comporre l'Organo per l'apporto di conoscenze tecniche opportuno non devono rappresentare interessi di parte, bensì — appunto — istanze e necessità suggerite dalle regole disciplinanti la particolare materia).

Non è infine risolutiva, nel senso propugnato dalla regione, la circostanza che «di norma» la Consulta debba riunirsi una volta (sola) all'anno.

Per i motivi esposti, il deducente chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme in epigrafe; Saranno depositate, col presente ricorso notificato, copie del testo di legge originario, del provvedimento di rinvio, della legge riapprovata (con relativa relazione illustrativa) e della deliberazione governativa di impugnazione.

Roma, addì 12 gennaio 1993

Sergio LAPORTA, avvocato dello Stato

93C0047

N. 12

*Ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Bari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Gallo Matteo*

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di Sorveglianza relativo a Gallo-Matteo nato a Sannicandro Garganico (Foggia) il 15 marzo 1955 e ristretto presso la casa mandamentale di Rodi Garganico (semilib.), avente ad oggetto: Proposta di revoca di semilibertà.

OSSERVA

Con nota del 9 giugno 1992 il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Foggia, rievocati i precedenti penali di Gallo Matteo che si trovava in regime di semilibertà presso la Casa Mandamentale di Rodi Garganico a seguito del provvedimento del 3 giugno 1992 del tribunale di sorveglianza di Campobasso e precisando che il predetto non aveva pienamente convinto di aver abbandonato le pregresse scelte delinquenziali, chiedeva al competente Magistrato di Foggia la revoca della semilibertà in ossequio alle disposizioni di cui al decreto-legge 8 giugno 1992, non risultando il Gallo collaboratore della giustizia.

Con provvedimento dello stesso 9 giugno 1992 l'adito magistrato disponeva la sospensione della misura alternativa, trasmettendo gli atti a questo tribunale per i provvedimenti di competenza.

Il procedimento relativo alla proposta di revoca è stato tratto nella odierna camera di consiglio, dopo l'acquisizione della sentenza di condanna del Gallo e la riammissione di quest'ultimo al regime di semilibertà per avvenuta decorrenza di trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.

Il p.g. e il difensore hanno concluso per il rigetto della proposta ed il difensore ha sollevato in via subordinata eccezione di incostituzionalità delle norme che consentirebbero nel caso di specie la revoca della semilibertà.

Poiché sussistono i presupposti oggettivi per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti del Gallo, condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto non può ritenersi sussistente nei confronti del medesimo la condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 non risultando sufficientemente provata la prevista significativa collaborazione con la giustizia né prima né dopo la sentenza di condanna, occorre esaminare, così come richiesto dalla difesa, se sussistono questioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate circa l'applicazione della norma che ha prescritto detta revoca, ossia dell'art. 15 del decreto-legge dell'8 giugno 1992, ormai convertito in legge.

In proposito, a parte le considerazioni che pur sarebbe possibile prospettare circa il contrasto, con il precetto costituzionale di cui all'art. 27/3 della Costituzione, della nuova normativa che, introducendo il requisito della collaborazione, ossia di un requisito avente natura squisitamente processuale perché attinente al momento dell'accertamento dei reati e delle loro conseguenze, impedisce concretamente il diritto del condannato al riesame della pretesa punitiva durante l'esecuzione della pena onde assodare se la quantità della pena espiata abbia già assolto positivamente al suo fine rieducativo (cfr. Corte Cost. n. 204/1974), questo tribunale ritiene che la normativa in questione violi il principio della irretroattività della legge penale, previsto dal secondo comma dell'art. 25 della Costituzione.

Sul punto giova ricordare che con la menzionata sentenza numero 204/1974 la Corte costituzionale ha riconosciuto l'esistenza del diritto del condannato e che sia riesaminato lo sviluppo del percorso rieducativo ed è proprio con riferimento alle condizioni poste dalla norma, che — nella specie — consentì, con provvedimento ormai definitivo, l'ammissione al regime di semilibertà, che deve valutarsi la incostituzionalità della denunciata normativa.

L'art. 15, secondo comma, del decreto-legge n. 306/1992 fa discendere, infatti, per il condannato conseguenze sfavorevoli con riferimento a comportamenti ritenuti non essenziali al momento della concessione della misura alternativa, e finisce quindi con il ledere il principio costituzionale della irretroattività della legge penale meno favorevole al reo, enunciata con riferimento non solo alla previsione legale della fattispecie di reato, ma anche alla previsione legale della pena in essa comprese le disposizioni di natura sostanziale relative alle misure alternative alla detenzione che, in quanto incidono sulla quantità e qualità della pena inflitta, rivestono indubbiamente natura penale.

Giova qui ricordare, a conferma della non manifesta infondatezza della questione in esame, che il parlamento della Repubblica, in sede di conversione del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, ritenne di escludere l'effetto retroattivo di alcune norme che avevano introdotto un regime più sfavorevole per coloro che si erano resi responsabili di taluni reati (cfr. art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 203).

Questo tribunale deve infine riconoscere che dubbi di costituzionalità della norma in esame sussistono anche in relazione all'art. 3 della Costituzione, atteso che in applicazione di quella norma verrebbero sottoposti allo stesso trattamento della revoca nella misura alternativa situazioni palesemente diverse, ossia sia quelle riferibili a soggetti che si siano rivelati particolarmente meritevoli, con la loro condotta, della misura applicata, sia quelli che abbiano serbato una condotta diversa ed abbiano commesso fatti risultati incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa.

In definitiva, ritenendosi non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità di cui si è fatto cenno, deve disporsi la sospensione del procedimento e l'invio degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Su difforme conclusione del p.g., dott. Maralfa, dichiara non manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale indicate nella motivazione della presente ordinanza:

*Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alle predette questioni;
Sospende il procedimento di sorveglianza per la revoca della semilibertà a suo tempo concessa a Gallo Matteo;*

Manda alla cancelleria per le comunicazioni, le notificazioni e gli impedimenti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché per la comunicazione di questa ordinanza agli interessati ed alla procura generale in sede.

Bari, addì 15 ottobre 1992

Il presidente estensore: ANGARANO

93C0043

N. 13

Ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dal tribunale di sorveglianza di Bari nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Foschi Leonardo

Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalità organizzata o per i condannati di determinati delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorità di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con la giustizia) - Irragionevole equiparazione di situazioni differenziate (soggetti meritevoli, per la condotta osservata, della misura già applicata e soggetti immeritevoli) - Prospettata violazione del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

(D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 25 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Foschi Leonardo nato a Sannicandro Garganico (Foggia) il 26 settembre 1942 e ristretto presso la casa mandamentale di Rodi Garganico (semilib.), avente ad oggetto: Proposta di revoca di semilibertà.

OSSERVA

Con nota del 9 giugno 1992 il comandante della stazione dei Carabinieri di S. Severo, rievocati i precedenti penali di Foschi Leonardo che si trovava in regime di semilibertà presso la Casa Mandamentale di Rodi Garganico a seguito di provvedimento 26 giugno 1991 del tribunale di sorveglianza di Firenze, ed evidenziata l'opinione che il predetto potesse riallacciare contatti con pregiudicati del luogo e dedicarsi alla consumazione di ulteriori reati, chiedeva la revoca del provvedimento di semilibertà per inesistenza del requisito della collaborazione alla giustizia.

Con provvedimento dello stesso 9 giugno 1992, il magistrato di sorveglianza di Foggia, letti gli artt. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e 15 decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, disponeva la sospensione della misura alternativa della semilibertà ed ordinava la immediata trasmissione degli atti a questo Tribunale per i provvedimenti di competenza.

Il procedimento relativo alla proposta di revoca della misura alternativa è stato trattato nella odierna camera di consiglio dinanzi a questo tribunale, dopo l'acquisizione della sentenza di condanna del Foschi disposta in precedente camera di consiglio e la riammissione del predetto al regime di semilibertà per avvenuta decorrenza di trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.

Il p.g. ha chiesto la revoca della semilibertà ed il difensore si è opposto eccependo, tra l'altro, la incostituzionalità della normativa che la prevede.

Poiché sussistono i presupposti oggettivi per la revoca della misura alternativa della semilibertà nei confronti del Foschi, condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto non può ritenersi sussistente nei confronti del medesimo la condizione per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge n. 354/1975 non risultando avvenuta la prevista significativa collaborazione con la giustizia né prima né dopo la sentenza di condanna, occorre esaminare, così come richiesto dalla difesa, se sussistono questioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate circa l'applicazione della norma che ha prescritto detta revoca, ossia dell'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, ormai convertito in legge.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 12/1993).

93C0044

N° 14

*Ordinanza emessa il 1° ottobre 1992 dal tribunale di Mantova
nel procedimento penale a carico di Pedrazzoli Maria*

Alimenti e bevande (igiene e commercio). - Adulterazione di carni bovine. - Previsione di un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello stabilito per l'analoga condotta (adulterazione di altre sostanze alimentari) dall'art. 440 cod. pen. inapplicabile al caso di specie per la esistenza della impugnata specifica disciplina concernente le carni bovine - Ingiustificata disparità di trattamento.

(D.-Lgs. 27 gennaio 1992, n. 118, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Premesso che l'imputata Pedrazzoli Maria è stata rinviata a giudizio per rispondere del reato di cui agli articoli 81, capov., 440 del c.p., per avere nella sua qualità di titolare della omonima azienda agricola corrente in Gonzaga e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, corrotto ed adulterato sostanze destinate all'alimentazione, nella specie carni bovine, prima che venissero distribuite per il consumo, in particolare somministrando ai bovini del proprio allevamento sostanze estrogeni ed anabolizzanti al fine di ottenere un illecito accrescimento ponderale e così rendendole pericolose per la salute pubblica; in Gonzaga, nel marzo del 1990;

che nel corso del dibattimento è stata disposta perizia tecnica, a seguito della quale si è accertato che nelle carni di almeno due bovini provenienti dall'allevamento dell'imputata e macellati presso il macello A.C.M. di Reggio Emilia era presente, in quantità rilevante, il dietilstilbestrolo, sostanza stilbenica, la cui elevatissima azione cancerogena è universalmente riconosciuta dalla scienza medica;

che a quest'ultimo riguardo il perito ha riferito che studi epidemiologici compiuti negli Stati Uniti d'America hanno dimostrato, su basi statistiche, l'azione causale del dietilstilbestrolo nell'insorgenza di tumori dell'apparato genitale in bambine in età pubere nate da madri che avevano assunto a scopo terapeutico la suddetta sostanza anche 10 anni prima del manifestarsi della malattia;

che il perito ha altresì soggiunto che il D.E.S. permane per molti mesi in concentrazioni pericolose per la salute umana delle carni degli animali trattati e che, dopo la macellazione, può essere rilevato anche a distanza di anni quando le carni siano conservate mediante congelamento;

Considerato che il p.m. ha sostenuto al dibattimento che la condotta oggetto dell'imputazione deve ritenersi attualmente sanzionata esclusivamente ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, norma che punisce con la pena dell'arresto e dell'ammenda colui che somministra ad animali da azienda (cioè, come precisa l'art. 1. del predetto decreto legislativo, ad animali allevati per essere destinati all'alimentazione umana) sotto qualunque forma e per qualunque via sostanze stilbeniche,

che questa tesi è condivisa dal collegio, perché la somministrazione ad animali destinati all'alimentazione umana di prodotti stilbenici rientra nell'ambito della condotta di adulterazione di sostanze destinate all'alimentazione prima che siano distribuite per il consumo, condotta punita ai sensi dell'art. 440 del c.p.;

che pertanto, in virtù del principio di specialità di cui all'art. 15 del c.p., la condotta di chi adultera carni bovine destinate all'alimentazione umana mediante somministrazione agli animali di sostanze stilbeniche deve ritenersi sanzionata esclusivamente dall'art. 3 del decreto legislativo n. 118/1992;

Ritenuto che, alla luce di questa interpretazione, il legislatore abbia palesemente violato il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, avendo riservato a colui che adultera carni bovine mediante somministrazione di sostanze stilbeniche un trattamento sanzionatorio di gran lunga più favorevole rispetto a quello previsto per la condotta di chi adultera qualunque altra sostanza alimentare diversa dalle carni bovine anche mediante l'impiego di additivi meno dannosi degli stilbenici;

Considerato altresì che questo diverso trattamento sanzionatorio non risponde ad alcun criterio di ragionevolezza, tenuto conto dell'elevatissima nocività delle sostanze stilbeniche, capaci di provocare gravissimi danni alla salute anche dopo molti anni dalla loro somministrazione;

P. Q. M.

Solleva d'ufficio, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 118 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Mantova, addì 1° ottobre 1992

Il presidente: SCAGLIONI

93C0045

N. 15

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1992 dal pretore di Torino
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Vittorioso Maria ed altri e S.p.a. Fiat auto*

Lavoro (rapporto di) - Servizio di ristorazione aziendale - Esclusione con norma «interpretativa» di ogni incidenza sia del valore effettivo del pasto sia dell'indennità sostitutiva di mensa su qualsivoglia istituto retributivo (indennità di anzianità, trattamento per ferie, per festività e gratifica natalizia) e salvezza delle disposizioni (anteriori all'entrata in vigore di detta norma) che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio stesso - Incidenza sui principi di uguaglianza, di difesa in giudizio, di autonomia della magistratura nonché elusione di giudicato e sottrazione al giudice della cognizione di controversie in corso, atteso l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che riteneva la natura retributiva del servizio di mensa e la conseguente computabilità del valore reale del pasto nei suddetti istituti retributivi - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 123/1987 e 155/1990.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 6, quarto comma, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359)...

(Cost., artt. 3, 24, 101, 102 e 104).

IL PRETORE

Nelle cause riunite iscritte al r.g.l. nn. 3528 - 3563 - 9353 - 9387 - 9699/1991 promosse da: Vittorioso Maria più altri, assistiti dagli avv.ti S. Bonetto, M. Caffaratti, V. Martino, N. Raffone, A. Vitale, attori, contro S.p.a. Fiat auto, assistita dagli avv.ti F. Bonamico, G.P. Borsotti, prof. P. Tosi, convenuta;

Letti gli atti;

Udita la discussione orale dei procuratori;

ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

PREMESSA

1. — Con separati ricorsi, poi riuniti, i ricorrenti, premesso di essere dipendenti della società convenuta, lamentano che questa, pur obbligata, in virtù di accordi e contratti collettivi, a fornire a tutti i lavoratori che intendano usufruirne, un servizio permanente di ristorazione aziendale con buona parte del costo a carico dell'azienda medesima, abbia tenuto conto — negli accantonamenti annuali per indennità di anzianità e T.F.R. e nella retribuzione del salario indiretto (festività, ferie, gratifica natalizia, P.R.O., R.O.) — non già del valore effettivo del pasto, bensì solamente dell'importo giornaliero di L. 172, corrispondente, per ragguaglio convenzionale, ad un'indennità erogata aziendaliamente a coloro che della ristorazione non usufruiscono. Chiedono, per conseguenza, la condanna della convenuta al maggior accantonamento ed al pagamento delle differenze retributive, come da conteggi in atti, oltre rivalutazioni di legge.

Costituendosi in giudizio, la società Fiat auto contesta sostanzialmente, con varie argomentazioni, la natura retributiva del servizio mensa, affermando che esso è posto a presidio di un interesse prevalentemente «egoistico» dell'imprenditore e cioè quello di evitare «le disfunzioni del pendolarismo e di una non sollecita e disaggregata ripresa del lavoro» (così si legge, testualmente, nella memoria difensiva).

Sostiene comunque la convenuta, a prescindere dalla natura retributiva o meno del servizio, la non computabilità del valore reale del pasto negli istituti salariali in argomento.

2. — È assolutamente incontrovertito tra le parti che fonte primaria di cognizione nella presente causa è l'accordo interconfederale del 20 aprile 1956 (reso *erga omnes* dal d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026) il quale prevede, per quanto interessa questo processo, che, ai fini degli accantonamenti e delle retribuzioni indirette, l'azienda possa tener conto non già del valore effettivo del pasto bensì dell'indennità sostitutiva corrisposta a chi del pasto non fruisce, in virtù di ragguaglio convenzionale tra il primo e la seconda (che presso l'azienda convenuta ammonta, per accordo aziendale del 1969, tuttora valido, a L. 172).

3. — Il remittente ha già deciso questione identica (con sentenza non definitiva 24 luglio 1992) ritenendo la natura retributiva del servizio di mensa ed il diritto dei ricorrenti di veder inserito nella base di computo di tutti gli istituti di cui al punto 1) non già l'indennità sostitutiva bensì il valore «reale» pari al costo del pasto stesso quale sostenuto dall'azienda, nei limiti del numero dei pasti effettivamente consumati.

Da tale giurisprudenza non vi è ragione alcuna per discostarsi.

Della predetta pronuncia, ferma restando la premessa circa la natura retributiva del servizio mensa, ai fini della presente questione di costituzionalità — come tra breve si chiarirà — rileva la parte in cui si è ritenuta la nullità del menzionato accordo interconfederale del 20 aprile 1956 per contrasto con le norme imperative regolanti il trattamento degli istituti retributivi di carattere legale: ciò in forza dell'art. 5 della legge 14 luglio 1959, secondo cui «Le norme di cui all'art. 1 della presente legge (i decreti delegati con i quali il governo poteva recepire accordi e contratti collettivi vigenti, n.d.e.) non potranno essere in contrasto con norme imperative di legge».

Come conseguenza della rilevata nullità, si è fatta discendere la sostituzione delle clausole viziate, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del c.c., con dette norme imperative, a tenore delle quali, stante la loro previsione di onnicomprensività retributiva, si doveva inserire nella base di computo dei singoli istituti, il costo effettivo del pasto aziendale.

4. — Nelle more del giudizio è entrato in vigore il d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) il cui art. 6, terzo e quarto comma, prevede quanto segue:

a) terzo comma: «Salvo che gli accordi ed i contratti collettivi, anche aziendali, dispongano diversamente, stabilendo se e in quale misura la mensa è retribuzione in natura, il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato»;

b) quarto comma: «Sono fatte salve, a far data dalla loro decorrenza, le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, pur se stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa di cui al comma 3 e dell'importo della prestazione sostitutiva di esso, percepita da chi non usufruisce del servizio istituito, a qualsiasi effetto attinente a istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro subordinato».

OSSERVAZIONI

A) È d'uopo ricordare, per le finalità di cui appresso si dirà, che la giurisprudenza di cassazione (in modo costante a far tempo dal 1989) e quella di merito del tutto prevalente, hanno riconosciuto la natura sicuramente retributiva del servizio di mensa nonché l'incidenza del valore effettivo del pasto su tutti o parte degli istituti retributivi indiretti. In tal senso: cass., 7 gennaio 1992, n. 84; cass., 20 agosto 1991, n. 8957; cass., 20 febbraio 1991, n. 1758; cass., 13 febbraio 1990, n. 1054; cass., 21 luglio 1989, n. 3483; pret. Torino, 24 luglio 1992; pret. Torino, 23 ottobre 1991; pret. Milano, 12 giugno 1991; pret. Milano, 31 dicembre 1990; pret. Pomigliano d'Arco, 7 maggio 1991; contra pret. Milano, 29 giugno 1991; pret. Milano, 28 maggio 1991; pret. Torino, 18 febbraio 1992; pret. Torino, 19 ottobre 1992 (peraltro alcune fra le sentenze contrarie non negano affatto il carattere retributivo del servizio: così la seconda e, in particolare, la quarta citate).

B) Altra premessa necessaria in relazione alla presente questione di legittimità costituzionale è l'interpretazione dell'art. 6, terzo e quarto comma, d.l. n. 333/1992 cit. Ad avviso del pretore, su ciò confortato in verità dalle stesse parti in causa che, anche in sede di discussione orale lo hanno ribadito, il terzo comma, introduce una nuova disciplina della materia per il futuro, in base alla quale è esclusa — salvo pattuizioni in deroga — ogni incidenza vuoi del valore effettivo del pasto vuoi della stessa indennità sostitutiva su qualsivoglia istituto retributivo.

Dal canto suo, il quarto comma, ha invece sia una portata futura laddove chiarisce (nei limiti in cui ve ne fosse bisogno) che gli accordi ed i contratti collettivi derogatori *in melius* non sono solo quelli avvenire bensì anche quelli «stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto»; ha invece una portata indubbiamente retroattiva nella parte in cui sancisce la salvezza delle ridette pattuizioni collettive «a far data dalla loro decorrenza».

C) Occorre domandarsi quale sia stata la finalità avuta di mira dal legislatore nell'emanare il quarto comma: essa non può essere stata quella di ribadire semplicemente che, per il passato, la questione non è regolata dalla nuova legge bensì da accordi e contratti collettivi anteriori e ciò perché, valendo il terzo comma per il futuro, è principio istituzionale che per il passato valga la previgente disciplina (nella specie l'accordo interconfederale *erga omnes* 20 aprile 1956). Per contro l'espressione «sono fatte salve... le disposizioni... che prevedono limiti e valori convenzionali del servizio di mensa...» induce a pensare che il legislatore abbia voluto introdurre una disposizione «a sanatoria» che rendesse leciti *ex tunc* accordi con i quali le parti, in consapevole od inconsapevole contrasto con norme non derogabili di legge, avevano per l'appunto inteso porre limiti o ridurre convenzionalmente il valore effettivo del pasto aziendale ai fini del calcolo delle retribuzioni indirette e differite.

In altre parole il legislatore mostra di essere, nel momento in cui legifera, ben al corrente che la giurisprudenza assolutamente prevalente ha riconosciuto natura retributiva al servizio mensa ed altresì ha dichiarato nulle le clausole degli accordi collettivi che, in contrasto con le normative inderogabili che prevedono il computo di determinati istituti secondo il principio dell'onnicomprendività retributiva, hanno vistosamente compresso la base di calcolo.

Anzi, il legislatore, nel momento in cui «fa salve» pattuizioni collettive, dimostra di accedere all'interpretazione giurisprudenziale appena ricordata, per la semplice ragione che, diversamente, non vi sarebbe stato alcun bisogno di «salvare» ciò che per sua natura era valido e lecito e; pertanto, «salvo» in *re ipsa*.

In buona sostanza il quarto comma, è una norma che sana retroattivamente (a distanza di quasi quarant'anni dalla sua stipulazione) una normativa pattizia che, secondo la stessa interpretazione del legislatore, era in contrasto con norme imperative di legge.

D) Torna del tutto acconcio richiamare due principi affermati dalla stessa Corte costituzionale (da ultimo nella sentenza 4 aprile 1990, n. 155, in foro it., 1990, I, 3072 ed in giur. Cost., 1990, 952; v. anche sent. 8 luglio 1957, n. 118, in foro it., 1957, I, 1133), in tema di norme interpretative (e quindi sempre nell'ambito della materia della retroattività delle leggi):

a) la legge interpretativa (e quindi la legge retroattiva in generale di cui quella interpretativa è una specie) non viola di per sé gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, a meno che essa non leda il giudicato già formatosi o non sia intenzionalmente diretta ad incidere sui giudizi in corso;

b) l'irretroattività costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 delle preleggi) e, se pur non elevato, fuori dalla materia penale, a dignità costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve, ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini.

Ove la norma retroattiva violi il principio di ragionevolezza cui essa, al pari di tutte le leggi, deve sottostare, dovrà essere dichiarata incostituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

E) Ad avviso del pretore, la norma dell'art. 6, quarto comma del d.-l. n. 333/1992, viola entrambi i principi sopra ricordati e si pone pertanto in contrasto con gli artt. 101, 102, 104 (nonché 24) della Costituzione.

F) Pare al remittente che la norma sospettata vulneri le attribuzioni del potere giudiziario e ciò si ricava, in particolare, sia dai lavori parlamentari che dalla stessa interpretazione storico-sistematica della norma.

F1) Nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge di conversione del d.-l. n. 333/1992, si legge testualmente (cfr. Atti XI Legislatura, Camera dei deputati n. 1287, capo II): «I commi da 3 a 7 dell'art. 6 disciplinano la materia della computabilità del servizio di mensa agli effetti retributivi... Si va consolidando, in proposito, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il valore della mensa è quello reale o equivalente al pasto (costo reale del servizio) e non il valore convenzionalmente stabilito dalle parti, ove questo sia inferiore al primo.

Ciò ha indotto ad un cospicuo insostenibile appesantimento del costo del lavoro, calcolabile in via approssimativa in 2,5 milioni di lire annui per addetto, oltretutto in un momento di difficoltà per il sistema produttivo del Paese, anche con riferimento alla concorrenza internazionale. Le imprese a fronte di ciò stanno disdettando le convenzioni per il servizio di mensa...

La presente situazione così delineatasi esige, dunque, un intervento immediato che, chiarendo la situazione normativa nel senso di affermare la natura di servizio della mensa organizzata dalle imprese, restituisca alla contrattazione collettiva, la sua funzione di stabilire la rilevanza del beneficio sugli istituti retributivi sia con riferimento agli accordi in essere sia per il prosieguo».

F2) Dai lavori delle commissioni riunite (V e VI) in sede referente — cfr. atti della seduta del 16 luglio 1992 — si apprende, dalle relazioni di maggioranza (in particolare pag. 8) che: «Con le norme di cui ai commi da 3 a 7 si intende evitare gli effetti economici determinati da recenti pronunce giurisprudenziali secondo cui il valore della mensa e della relativa indennità sostitutiva è quello reale e non quello convenzionalmente stabilito dalle parti ed è computabile ai fini del trattamento per le festività, dell'indennità di anzianità, del trattamento per le ferie e per la gratifica natalizia e cioè ai fini dei cosiddetti "istituti interni"...».

F3) Una riprova, a contrario, della — peraltro chiarissima — volontà del legislatore, viene dal tenore di alcuni interventi da parte di rappresentanti delle opposizioni: si segnala, fra questi, anche per la specifica competenza in materia dell'oratore l'intervento dell'on. Giorgio Ghezzi (in atti parlamentari, Camera dei deputati, XI legislatura, discussioni, sedute del 27 luglio 1992, 1899) il quale, fra l'altro, già ipotizza la necessità dell'intervento della Corte costituzionale, sostanzialmente richiamando profili analoghi a quelli evidenziati nella presente ordinanza.

F4) Appare, dunque, di solare evidenza come la finalità avuta di mira dal legislatore sia stata quella di intervenire per modificare d'imperio un'interpretazione giurisprudenziale sgradita, in quanto asseritamente contrastante con superiori interessi economici, sconfinando chiaramente nell'area di operatività che la Costituzione riserva alla Magistratura e, quindi, con autoattribuzione di non previsti poteri, esercitati, oltretutto, sulla spinta di interessi di cui non può tenersi conto nell'interpretazione delle fonti normative.

G) Conforta il medesimo dubbio di costituzionalità l'interpretazione storico-sistematica della norma in questione. In primis la disciplina della mensa contenuta nel d.-l. n. 333/1992, che è la trasposizione letterale dell'art. 1 del c.d. «disegno Marini» (veramente tale, tant'è che, per un refuso, nel quarto comma si fa riferimento ad un primo comma che non si occupa della materia mentre se ne occupava nel «disegno Marini») è inserita in un testo di legge che riguarda, come testimonia il titolo, «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica» e cioè materia tutt'affatto diversa ed estranea a quella delle mense aziendali.

Inoltre vien fatto di domandarsi come mai, soltanto a distanza di quasi quarant'anni dalla stipulazione del principale accordo collettivo in punto (A.I. del 20 aprile 1956) e soltanto in un momento storico nel quale è esploso il contenzioso giudiziario, il legislatore senta il bisogno di intervenire retroattivamente, bisogno non sentito per nulla in un così ampio arco di tempo.

Ad avviso del pretore, la risposta è, ancora una volta, che la norma è stata pensata solo allo specifico scopo di soffocare — e di farlo con rapidità — un diritto giurisprudenziale in via di consolidamento su un tipo di interpretazione non gradita.

H) La norma impugnata vulnera altresì, ad avviso del remittente, l'art. 24 della Costituzione.

Come già affermato dalla Corte costituzionale (sent. 10 aprile 1987 n. 123, in foro it., 1987, I, 1351), allorché l'effetto di una norma sia quello di sottrarre al Giudice la cognizione della controversia in corso — con una preclusione ad esaminare il merito ed un mancato rispetto dei giudici e, comunque, di pronunce già emesse — la norma stessa (sia essa retroattiva semplice o di sanatoria ecc.) è anche in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, di fatto andando a comprimere il diritto di difesa dei cittadini, necessariamente connesso con la corretta esplicazione del potere giurisdizionale di cui è il contraltare.

I) Per altro verso la norma impugnata pare violare il principio di ragionevolezza richiamato *sub D.h)*.

Ritiene il pretore che il caso in esame sia speculare, *in parte qua*, a quello esaminato e risolto nella sentenza n. 155/1990 cit., con l'affermazione che «risulta priva di razionale fondamento l'attribuzione di un'efficacia estesa retroattivamente per un periodo di ben sei anni; con essa infatti è stata conferita validità a negozi giuridici che inizialmente erano invalidi — e tali sono rimasti per lungo tempo — in quanto considerati contrastanti secondo la *ratio* della legge allora in vigore, e il suo inequivoco tenore letterale, con la tutela del valore espresso dal ricordato art. 21 della Costituzione».

Anche nella fattispecie oggi in esame sono ravvisabili — ed in maggior misura — gli stessi vizi.

Invero, nel caso, la norma del quarto comma retroagisce non per sei bensì, come già più volte ricordato, per quasi quarant'anni; inoltre sana, con effetto *ex tunc*, una situazione non di mera irregolarità, ma di invalidità della norma posta collettivamente per contrasto con norme imperative ed inderogabili di legge, quali quelle disciplinanti il computo degli istituti retributivi di carattere legale: in altre parole la legge rende retroattivamente lecito ciò che tale non era (e tale non è stato per lunghissimo tempo).

Non convince, a parere dell'estensore, la tesi che ravvisa la ragionevolezza della norma nel fatto che, in buona sostanza, essa ratifica quel che le parti sociali hanno sempre voluto e considerato valido ed efficace nei loro rapporti. Tale tesi trova il suo limite nell'eccessiva esaltazione del momento «privatistico» della contrattazione stessa. Se, infatti, è vero che — almeno per quanto attiene agli interessi dei lavoratori — le organizzazioni che li tutelano hanno rango costituzionale *ex art. 39* della Costituzione, ciò nondimeno non possono dette organizzazioni, sia pure d'intesa con le controparti sociali, stipulare accordi in violazione di principi inderogabili, espressione di una potestà superiore, almeno fintantoché tali principi non siano modificati.

Per conseguenza è irragionevole che una norma di legge sani retroattivamente una situazione palesemente confliggente con i principi in questione, in nome dell'autonomia delle parti sociali. Essa viola invece un principio-cardine dell'ordinamento giuridico, cioè quello della certezza del diritto e dei rapporti giuridici, certezza che non è quella collettiva a che i patti (collettivi) siano salvaguardati, ma quella individuale a che siano rispettate le regole fondamentali del sistema costituzionale.

L) Da ultimo si evidenzia, richiamando specificamente quanto osservato *sub B)* e *C)*, che la questione di costituzionalità è, oltre che non manifestamente infondata, anche rilevante, in quanto l'esistenza della norma impugnata impedisce l'accoglimento delle domande attoree.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, quarto comma, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e dei deputati e del Senato della Repubblica.

Letto in Torino, all'udienza del 23 novembre 1992

Il pretore: CAMBRIA

Depositato in cancelleria oggi 24 novembre 1992.

Il cancelliere: (firma illeggibile)

N. 16

*Ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di Viterbo
nel procedimento civile vertente tra Laurenti Lucio ed altri e E.N.P.A.V.*

Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia - ENPAV - Unico foro competente: Roma - Disparità di trattamento rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali con incidenza sul diritto ad agire in giudizio - Richiamo ai principi della sentenza n. 117/1990.

(Legge 6 ottobre 1967, n. 949, art. 9).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

Laurenti Lucio ed altri, tutti veterinari iscritti negli albi professionali, con ricorso depositato in data 3 dicembre 1991 proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); l'ente si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo pretore, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949.

All'udienza 15 ottobre 1992 il pretore, d'ufficio, sollevava questione di legittimità costituzionale della norma predetta, riservando la motivazione.

Ciò premesso in fatto, osserva il giudicante che la questione è rilevante.

Appare fondata infatti l'eccezione di incompetenza atteso che la norma così dispone «Per tutte le controversie sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., foro competente è esclusivamente quello di Roma».

Ritiene il pretore che, per il principio di specialità, detta norma non sia stata abrogata dalla successiva entrata in vigore dell'art. 444 del codice di procedura penale che dispone in via generale circa la competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

La rilevanza è ciò premesso *in re ipsa*, atteso che, legittima in ipotesi, la norma impugnata, il giudicante non potrebbe affatto entrare nel merito della controversia ma dovrebbe limitarsi a definire il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare.

La questione è peraltro, a parere dello scrivente, non manifestamente infondata.

È lecito infatti dubitare della legittimità della norma, sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento degli iscritti all'E.N.P.A.V. rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali, sia con riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale appare suscettibile di incidere in concreto sul diritto dei predetti iscritti di agire in giudizio.

Soprattutto sotto il primo profilo, questo pretore intende richiamare le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 marzo 1990, n. 117, con la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 «nella parte in cui prevede che le controversie in materia di lavoro relative al personale dipendente dall'ente FFS siano devolute al pretore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anziché del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro».

Va rilevato che la norma in esame pone una disciplina ancora più accentratrice di quella del foro erariale, atteso che devolve qualsiasi controversia in materia al giudice di Roma, prescindendo anche dall'organizzazione distrettuale dell'avvocatura dello Stato e dal conseguente parziale decentramento, determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alle rilevanti ragioni di interesse pubblico cui all'art. 444 del c.p.c., in ordine alla competenza per territorio del giudice della previdenza.

Orbene, non v'è dubbio che tale regola è effettivamente in grado di rendere più elevato il costo del giudizio, quando questo debba svolgersi in una sede lontana dalla residenza degli interessati; quindi la disposizione impugnata pone in essere una disparità di trattamento, rispetto ai soggetti parti di rapporti previdenziali con altri enti, che si

risolve manifestamente in una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (nonché in un aggravio, tale da incidere, limitandolo in fatto sul diritto di agire in giudizio, di cui all'art. 24) ove non risulti giustificato da differenza di situazioni o da ragionevoli esigenze.

Orbene, non si ravvisa alcuna diversità di posizione tra gli iscritti all'E.N.P.A.V. e i soggetti parti di rapporti previdenziali con altri enti, tale da giustificare razionalmente il trattamento deteriore fatto ai primi; né si ravvisano particolari motivi tali da far ritenere l'E.N.P.A.V., più, che altri enti previdenziali, meritevoli di tutela particolarmente intensa, al punto da incidere negativamente sul principio di maggior tutela del soggetto parte di rapporti previdenziali, cui è ispirata la disciplina generale delle controversie in materia di previdenza ed assistenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il presente processo;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

Viterbo, addì 3 novembre 1992

Il pretore: PASCOLINI

93C0048

N. 17

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dalla corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di Montanari Barbara

Processo penale - Procedimento minorile - Definizione anticipata all'udienza preliminare per concessione del perdono giudiziale - Decisione allo stato degli atti - Compressione del diritto di difesa.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento riguardante Montanari Barbara nata a Bologna il 19 agosto 1975, residente a Casalecchio di Reno, via Porrettana, 466, appellante, da sentenza in data 27 febbraio 1992 del giudice collegiale per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni, che dichiarava non luogo a procedere, per concessione del perdono giudiziale, per il reato di furto, aggravato *ex art. 625, nn. 2 e 4, e 61, n. 11, del c.p.*;

Ritenuto in premessa che:

con la sentenza di cui in epigrafe il giudice collegiale per l'udienza preliminare riteneva all'esito di tale udienza, evidentemente allo stato degli atti, che risultava evidente la prova sia della sussistenza materiale del fatto integrante il reato in epigrafe, sia della «colpevole commissione» di esso da parte della Montanari;

il difensore della Montanari proponeva tempestivo appello, sollecitando la riforma della decisione, con la «assoluzione» della patrocinata per non aver commesso il fatto, con la preliminare assunzione di varie prove testimoniali, nonché il vizio di omessa motivazione;

pregiudizialmente inoltre la difesa dell'imputata proponeva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 32 del d.P.R. n. 448/1988 laddove crea disparità di trattamento consentendo al giudice in sede di u.p. la definizione, con sentenza, pur in presenza certa di «una sorta di minorata difesa»;

Con riguardo all'eccezione di illegittimità costituzionale;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

La sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, pur propria del processo minorile, è riconducibile al modello normativo dell'art. 425 del c.p.p., con la conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428, primo comma, lett. b) per quanto concerne l'ammissibilità del gravame, e dal settimo comma dello stesso articolo per quanto riguarda il contenuto delle richieste con tale mezzo di impugnazione proponibili e, correlativamente, per quanto riguarda il contenuto delle possibili pronunce del giudice di secondo grado.

In questo meccanismo processuale le risultanze allo stato degli atti assumono definitivo rilievo probatorio non a seguito di un assenso delle parti, come nel giudizio abbreviato, ma per effetto di una deliberazione del g.u.p., insuscettibile di rimozione da parte dell'imputato, il quale rimane privo di ogni strumento per introdurre nel processo nuovi mezzi di prova atti a contrastare le risultanze in tal modo cristallizzatesi.

D'altra parte per il detto settimo comma il giudice di appello può o confermare la sentenza di non luogo a procedere con la formula della quale l'appellante si duole, ovvero sostituire detta formula con quella più favorevole invocata: sembra che l'una o l'altra delle decisioni vadano prese allo stato degli atti, non essendo preveduto un ampliamento del costituito istruttorio su cui il g.u.p. ha fondato la propria decisione, e d'altra parte, poiché sull'appello del solo imputato è escluso l'esito dibattimentale, il diritto di difesa non si è potuto esercitare in quello che non può non essere considerato sostanzialmente un vero e proprio giudizio di primo grado.

Orbene, se si pone attenzione al fatto che la suddetta deliberazione di sufficienza delle risultanze dovrebbe avere solo la limitata finalità di consentire il rinvio a giudizio, e correlativamente di escludere l'evidenza dell'innocenza, o l'evidente insussistenza di elementi probatori a carico, si vede bene come la segnalata preclusione di attività probatoria per l'imputato si risolve in una rilevantissima compressione del diritto di difesa.

Tale compressione è di decisiva rilevanza con riguardo alla norma dell'art. 32 pp., del d.P.R. n. 448/1988, in quanto la concessione del perdono giudiziale, non costituendo una causa di estinzione del reato, ovvero una causa di improcedibilità, ovvero, ancora, un caso di irrilevanza del fatto, situazioni tutte rispetto alle quali la preliminare verifica giudiziale in questa sede si può limitare al tema dell'astratta configurabilità della fattispecie, presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato, tant'è che è dall'accertamento del fatto e della sua concreta configurazione, in funzione della determinazione della pena irrogabile, che sono impedito o condizionate le concessioni plurime del beneficio.

Sussistono quindi sufficienti ragioni per ritenere il contrasto rispetto all'art. 24 della Costituzione dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988, là dove esso prevede che il giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale decidendo allo stato degli atti.

È evidente la rilevanza della questione, dal momento che in questo grado è di ufficio rilevabile l'insussistenza dei poteri decisorio del primo giudice.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante in questo giudizio, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, della norma dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988, là dove esso prevede che il giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 14 ottobre 1992.

Il presidente: MATERAZZO

N. 18

Ordinanza emessa il 14 ottobre 1992 dalla corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, nel procedimento penale a carico di Braghieri Ivan

Processo penale - Procedimento minorile - Definizione anticipata all'udienza preliminare per concessione del perdono giudiziale - Decisione allo stato degli atti - Compressione del diritto di difesa.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, primo comma).

(Cost., art. 24).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento riguardante Braghieri Ivan nato a Piacenza il 5 marzo 1977, ivi residente via Spinazzi, 40, appellante, da sentenza in data 27 febbraio 1992 del giudice collegiale per l'udienza preliminare del tribunale per i minorenni, che dichiarava non luogo a procedere nei confronti del Braghieri, per concessione del perdono giudiziale, per il reato di omicidio colposo aggravato ex art. 589 cpv., del c.p.;

Ritenuto in premessa che:

con la sentenza di cui in epigrafe il giudice collegiale per l'udienza preliminare riteneva all'esito di tale udienza, evidentemente allo stato degli atti, che risultava evidente la prova sia della sussistenza materiale del fatto integrante il reato in epigrafe, sia della colpevole commissione di esso da parte del Braghieri;

il difensore del Braghieri proponeva tempestivo appello, sollecitando la riforma della decisione, con l'assoluzione del patrocinato per non aver commesso il fatto, ed in subordine con il suo rinvio a giudizio ai fini dell'assunzione di varie prove testimoniali idonee a dimostrare la mancanza di colpa;

Ritenuto che nell'udienza camerale di trattazione il difensore dell'imputato ha sollevato questione di illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988;

Avuto riguardo alla struttura della norma dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988 ed alle sue correlazioni con le norme che disciplinano i provvedimenti terminativi dell'udienza preliminare ed a quelle che disciplinano le impugnazioni avverso di esse, e riflettendo sui profili di conformità costituzionale di tale norma;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

La sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, pur propria del processo minorile, è riconducibile al modello normativo dell'art. 425 del c.p.p., con la conseguenza che l'appello dell'imputato è disciplinato dall'art. 428, primo comma, lett. b) per quanto concerne l'ammissibilità del gravame, e dal settimo comma dello stesso articolo per quanto riguarda il contenuto delle richieste con tale mezzo di impugnazione proponibili e, correlativamente, per quanto riguarda il contenuto delle possibili pronunce del giudice di secondo grado.

In questo meccanismo processuale le risultanze allo stato degli atti assumono definitivo rilievo probatorio non a seguito di un assenso delle parti, come nel giudizio abbreviato, ma per effetto di una deliberazione del g.u.p., insuscettibile di rimozione da parte dell'imputato, il quale rimane privo di ogni strumento per introdurre nel processo nuovi mezzi di prova atti a contrastare le risultanze in tal modo cristallizzate.

D'altra parte per il detto settimo comma il giudice di appello può o confermare la sentenza di non luogo a procedere con la formula della quale l'appellante si duole, ovvero sostituire detta formula con quella più favorevole invocata: l'una o l'altra delle decisioni vadano prese allo stato degli atti, poiché non sembra essere espressamente preveduto un ampliamento del costituito istruttorio su cui il g.u.p. ha fondato la propria decisione, e d'altra parte sull'appello del solo imputato è escluso l'esito dibattimentale.

Orbene, se si pone attenzione al fatto che la suddetta deliberazione di sufficienza delle risultanze dovrebbe avere solo la limitata finalità di consentire il rinvio a giudizio, e correlativamente di escludere l'evidenza dell'innocenza, o l'evidente insussistenza di elementi probatori a carico, si vede bene come la segnalata preclusione di attività probatoria per l'imputato si risolve in una rilevantissima compressione del diritto di difesa quanto meno in una fase del processo che equivale ad un vero e proprio giudizio di primo grado.

Tale compressione è di decisiva rilevanza con riguardo alla norma dell'art. 32 pp., del d.P.R. n. 448/1988, in quanto la concessione del perdono giudiziale, non costituendo una causa di estinzione del reato, ovvero una causa di improcedibilità, ovvero, ancora, un caso di irrilevanza del fatto, situazioni tutte rispetto alle quali la preliminare verifica giudiziale in questa sede si può limitare al tema dell'astratta configurabilità della fattispecie, presuppone il positivo accertamento del reato e della sua riconducibilità alla condotta dolosa o colposa dell'imputato, tant'è che è dall'accertamento del fatto e della sua concreta configurazione, in funzione della determinazione della pena irrogabile, che sono impediti o condizionate le concessioni plurime del beneficio.

Sussistono quindi sufficienti ragioni di configurabilità di un contrasto, rispetto all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988, là dove esso prevede che il giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale decidendo allo stato degli atti.

È evidente la rilevanza della questione, dal momento che in questo grado è di ufficio rilevabile l'insussistenza dei poteri decisori del primo giudice.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante in questo giudizio, e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 24 della Costituzione, della norma dell'art. 32, primo comma, del d.P.R. n. 448/1988, là dove esso prevede che il giudice per l'udienza preliminare possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, decidendo allo stato degli atti;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata alle parti in causa e al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone altresì la comunicazione dell'ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bologna, addì 14 ottobre 1992

Il presidente: MATFRAZZO

93C0050

N. 19

Ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Perugia nel procedimento penale a carico di Del Commoda Aureliana

Processo penale - Procedimento pretorile - Opposizione della parte offesa all'archiviazione - Mancata previsione di procedura camerale come per il procedimento innanzi al tribunale - Ingiustificata, irrazionale disparità di trattamento tra le parti nel procedimento, in particolare dell'indagato e del p.m. rispetto alla parte offesa opponente nonché tra indagati nell'ambito di un procedimento pretorile e gli inquisiti per reati di competenza del tribunale.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 6224/92 r. g.i.p. nei confronti di Del Commoda Aureliana, nata a Perugia il 16 giugno 1953, indagata in ordine ai reati di cui all'art. 594 del c.p. a seguito di querela presentata da Capponi Francesco in data 2 novembre 1991;

Vista la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero in data 3 agosto 1992;

Vista l'opposizione alla suddetta richiesta, presentata dalla parte offesa Capponi Francesco in data 12 settembre 1992;

Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della *notitia criminis*;

Rilevato che nel procedimento pretorile l'opposizione alla richiesta di archiviazione è regolata dal disposto di cui al primo e al secondo comma dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.;

Rilevato che il comma secondo del citato articolo rinvia all'art. 554, secondo comma, del c.p.p. laddove è previsto che il g.i.p. provveda *de plano* e non secondo la procedura di cui all'art. 127 del c.p.p.;

Preso atto della difforme previsione normativa relativa al procedimento dinanzi al g.i.p. presso il tribunale, essendo in tal caso previsto dal combinato disposto degli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p. che le parti pubbliche e private, con esclusione delle parti offese non oppponenti, vengano convocate per l'udienza in camera di consiglio fissata ai sensi dell'art. 127 del c.p.p.;

Rilevata, quindi, la mancata previsione nel procedimento pretorile di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti ed in particolare la negazione di una qualsivoglia facoltà di intervento dell'indagato nella fase di chiusura delle indagini preliminari, quale invece prevista nel procedimento di tribunale;

O S S E R V A

L'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p. testualmente esclude il potere-dovere del g.i.p. presso la pretura di convocare le parti per un'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 del c.p.p. allorché la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal p.m. Ciò sembra contrastare con l'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo. In primo luogo si evidenzia una disparità di trattamento non giustificata tra le diverse parti del procedimento ed in particolare tra la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa opponente.

Inoltre la stessa ingiustificata disparità di trattamento sembra sussistere tra l'indagato in un procedimento pretorile ed il soggetto che assuma la medesima posizione nel procedimento dinanzi al tribunale.

La norma della cui costituzionalità si dubita in questa sede è stata invero già sottoposta al vaglio della Corte costituzionale (ordinanza del g.i.p. presso la pretura di Termini Imerese in data 20 maggio 1991, in *Gazzetta Ufficiale* 11 settembre 1991, n. 36).

Il giudice remittente opinava che l'art. 156, secondo comma, del c.p.p. cagionasse un'ingiustificata disparità di trattamento «tra i soggetti che nella loro qualità di parte offesa propongono opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in relazione ad un reato di competenza pretorile e quelle parti offese che, invece, tale opposizione spieghino innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale».

La Corte costituzionale (sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 94) dopo aver precisato che la lamentata differenziazione tra procedimento pretorile e procedimento davanti al tribunale non appare ravvisabile in alcune, non marginali ipotesi e che con la sentenza n. 445/1990 la stessa Corte ha operato una tendenziale equiparazione del ruolo e dei poteri del g.i.p. presso la pretura a quelli del g.i.p. di tribunale, equiparazione comportante una correlativa estensione delle facoltà della persona offesa, ha individuato nella procedura camerale uno strumento volto «non tanto a garantire la persona offesa — che ha già esposto le proprie ragioni nell'atto di opposizione — quanto, piuttosto, a consentire al pubblico ministero ed alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione».

Tale *ratio* della procedura camerale, confermata dal punto di vista sistematico dall'art. 410, terzo comma, del c.p.p., rende giustificato e razionale, quanto alla persona offesa, il fatto che nel procedimento pretorile il legislatore delegato abbia dato attuazione al principio di «massima semplificazione» di cui all'art. 2, n. 103, della legge n. 81/1987 evitando l'appesantimento indotto dalla convocazione delle parti in camera di consiglio.

Orbene, sembra a questo giudice che le considerazioni svolte dalla Corte, se da una parte rendono logico e conseguente l'esito raggiunto con riferimento alla posizione della persona offesa del procedimento, dall'altra aprono spazio per l'esame della conformità dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p. all'art. 3 della Costituzione avuto riguardo alle facoltà processuali «naturalmente» proprie del p.m. e, soprattutto, dell'indagato.

Partendo infatti dall'inecepibile constatazione che la procedura camerale, lungi dal costituire una garanzia per la persona offesa, la quale ha già potuto far valere le sue ragioni con l'atto di opposizione, è finalizzata «a consentire al pubblico ministero ed alla persona sottoposta alle indagini di interloquire sul merito dell'opposizione» risulta evidente che la mancata previsione dell'udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione della p.o. lede quell'esigenza di contraddittorio che è necessaria precondizione, ad un tempo, del pieno esplicarsi dei poteri della parte pubblica in ordine all'esercizio dell'azione penale e del diritto di difesa dell'indagato. A tale riguardo va da sé che negare alla persona sottoposta alle indagini ogni possibilità di «accesso» al giudice per le indagini preliminari allorché questa possibilità, per il tramite dell'atto di opposizione, è offerta alla parte offesa, significa far venir meno, in un momento tipico del procedimento, quale quello della decisione sull'esercizio dell'azione penale, il principio di parità delle parti e delle facoltà processuali ad esse attribuite, certamente essenziale per la realizzazione di un «giusto processo».

Diritti e principi del resto ben presenti al legislatore delegato quando, di fronte a situazioni processuali assimilabili a quella in esame poiché in astratto foriere di danno per la persona sottoposta alle indagini (ad esempio richiesta di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari ai sensi del combinato disposto degli artt. 553 e 405 del c.p.p.), è stato apprestato un meccanismo volto ad informare l'indagato ed a render possibile un suo intervento nel procedimento.

Si noti al riguardo come le esigenze di «massima semplificazione» del procedimento pretorile abbiano per tale ultima ipotesi determinato, rispetto al giudizio per reati di competenza del tribunale, l'esclusione in ogni caso dell'intervento in camera di consiglio del pubblico ministero e dei difensori e non già l'eliminazione *tout court* della notificazione all'indagato della richiesta di proroga e della possibilità per quest'ultimo di interloquire sul punto per mezzo del deposito di memorie difensive. In quella fattispecie si sono previste, in definitiva, diverse modalità di realizzazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ritenute più snelle e «semplificate» rispetto a quelle proprie del procedimento dinanzi al g.i.p. presso il tribunale, senza per questo negare in radice quel principio e quel diritto.

Nell'ipotesi di opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile, al contrario, si è esteso il contraddittorio sull'esercizio dell'azione penale alla persona offesa (cfr. anche l'obbligo per il p.m. di dare avviso della richiesta di archiviazione alla p.o. che ne ha fatto richiesta — art. 408, secondo comma, del c.p.p.), soggetto ontologicamente portatore di interessi opposti a quelli dell'indagato, proprio mentre quest'ultimo viene privato di qualsiasi facoltà di intervento nel procedimento.

Ciò che rende giustificato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p. alla stregua dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento delle diverse parti del procedimento.

Analoghe considerazioni valgono anche per il pubblico ministero, parte pubblica titolare esclusiva del potere di esercizio dell'azione penale, al quale viene negata ogni facoltà di contestazione delle tesi e delle richieste formulate dalla parte offesa nell'atto di opposizione proprio allorché si sottopongono a controllo giurisdizionale le determinazioni da lui prese in ordine al potere a lui solo riservato dalla legge. Si noti al riguardo che la lamentata disparità di trattamento tra la parte offesa e le altre parti del procedimento appare ancor più evidente a seguito dell'espansione delle facoltà della persona offesa indotta dalla citata sentenza n. 445/1990 puntualmente segnalata dalla Corte nella motivazione della sentenza n. 94/1992.

La norma censurata appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche sotto un secondo aspetto.

Infatti, se nella fattispecie sottoposta al giudizio della Corte con la citata ordinanza del g.i.p. di Termini Imerese l'attuazione data dal legislatore delegato al principio di massima semplificazione veniva ad incidere una posizione soggettiva, quella della persona offesa, comunque ragionevolmente garantita nell'ambito del procedimento sembra invece che, avuto riguardo alla posizione dell'indagato, la disciplina codicistica dell'opposizione alla richiesta di archiviazione nel procedimento pretorile valga a negare in radice il diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini, essenziale alla realizzazione di un «giusto processo» e come tale incompressibile per ragioni di snellezza del processo.

Ne deriva che sotto questo profilo appare ingiustificata, sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione, anche la disparità di trattamento esistente tra le persone sottoposte ad indagine nell'ambito di un procedimento pretorile e quelle inquisite per reati rientranti nella competenza del tribunale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il menzionato articolo delle norme di attuazione del c.p.p.;

Dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p.;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Perugia, addì 2 novembre 1992

Il giudice per le indagini preliminari: MOGINI

93C0051

N. 20

Ordinanza emessa il 16 ottobre 1992 dalla pretura di Trapani, sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento civile vertente tra Catalano Giuseppe ed altre e avv. Giuseppe Gruppuso, n.q. di curatore del fallimento di Calamia Rocco

Astensione del giudice - Obbligo per lo stesso in caso di causa pendente con una delle parti o con i difensori - Lamentata omessa previsione di preventiva valutazione sulla manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza di tale azione - Irragionevolezza - Lesione dei principi di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, di autogoverno della magistratura per la distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio, nonché dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione giurisdizionale.

(C.P.C., art. 51, primo comma, n. 3).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 105).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale emessa nel procedimento promosso da Catalano Giuseppe, Catalano Antonietta e De Blasi Clorinda (rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Paolo Ruisi del foro di Trapani) contro l'avv. Giuseppe Gruppuso, nella qualità di curatore del fallimento di Calamia Rocco (rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Bambina del foro di Trapani);

Premesso:

a) che con ordinanza del 14 dicembre 1986 l'odierno decidente — in qualità di magistrato applicato presso la pretura di Alcamo — definiva un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a crediti per prestazioni professionali promosso da tale Modesto Nicolò nei confronti dell'avv. Francesco Paolo Ruisi del foro di Trapani (che in questo giudizio è procuratore degli attori);

b) che il 7 settembre 1992 il nominato procuratore notificava allo scrivente atto di citazione a comparire per l'udienza del 20 marzo 1993 innanzi al giudice conciliatore di Alcamo, promuovendo azione di risarcimento danni per talune affermazioni contenute nella menzionata ordinanza del 14 dicembre 1986, ritenute lesive della sua dignità professionale;

c) che il 15 settembre successivo l'avv. Ruisi depositava presso la cancelleria della sezione distaccata di Alcamo una istanza di ricusazione, ove tuttavia specificava che detta istanza doveva ritenersi subordinata all'esercizio del potere-dovere di astensione dell'odierno decidente; e ciò con riferimento a tutte le circa sessanta controversie in cui lo stesso procuratore è interessato presso questa sezione distaccata di Pretura (ivi compresa la presente controversia promossa con citazione del 17 giugno 1992 con cui gli attori hanno chiesto la convalida di licenza per finita locazione intimata con riferimento ad un immobile di loro proprietà sito in Alcamo nel corso 6 aprile n. 158; cui il convenuto ha resistito con comparsa di costituzione depositata all'udienza di prima comparizione);

d) che all'udienza del 17 settembre questo pretore ha dato atto alle parti delle menzionate circostanze, riservandosi di adottare i provvedimenti conseguenziali;

OSSERVA

Ai sensi dell'art. 51, primo comma, n. 3, del c.p.c. «il giudice ha l'obbligo di astenersi ... se egli stesso ... ha causa pendente ... con una delle parti o alcuno dei suoi difensori» e tale norma — a seguito della descritta iniziativa giudiziaria — andrebbe applicata nella presente fattispecie.

Senonché, la menzionata disposizione di legge — nella misura in cui prescrive un obbligo di astensione senza alcuna possibilità di sottoporre a valutazione la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'azione promossa contro il giudicante — presenta profili di illegittimità costituzionale che questo pretore ritiene di sollevare d'ufficio *ex art. 23*, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Invero, l'automaticità dell'obbligo di astensione espone il giudice ad iniziative giudiziarie che — a nulla rilevando se *ictu oculi* inammissibili, infondate o strumentalmente avanzate innanzi un giudice incompetente con udienza a comparire lontana nel tempo — offrono l'opportunità di paralizzare momentaneamente la giurisdizione e, quindi, di ottenere la sostituzione del giudice non gradito.

Con effetti dirompenti soprattutto nelle piccole sedi giudiziarie e, particolarmente quelle periferiche ove — ad iniziativa di un singolo difensore che sia anche procuratore costituito in un numero di controversie percentualmente non irrilevante — viene a determinarsi una situazione di grave turbamento e di difficoltà organizzativa dell'intero ufficio; dovendosi provvedere ad una variazione tabellare con creazione di un «ruolo speciale», da affidarsi ad altro magistrato, ove far confluire tutte le cause in cui è interessato il legale che ha ritenuto di citare per danni il giudice assegnato alla sede distaccata, nonché — per ragioni di opportunità — le cause in cui sono interessati i legali che svolgono in sede le funzioni di conciliatore.

E tutto ciò senza sottacere dei rischi connessi alla creazione di un precedente che, nella stessa o in altra sede, potrebbe indurre altri difensori o altri privati cittadini ad iniziative tanto infondate quanto funzionali a paralizzare ora questo giudice delegato ai fallimenti, ora questo pretore del lavoro, ora questo giudice delle locazioni (e così via); e ciò per parecchi mesi o addirittura per qualche anno ed, in taluni casi — come conseguenza dei tempi di sostituzione del giudice necessariamente astenutosi — con il determinarsi di un pregiudizio irreparabile per taluna delle parti in causa o per i terzi (si pensi ai creditori interessati ad una dichiarazione di fallimento).

La problematica connessa ai rimedi apprestati dall'ordinamento per proteggere la giurisdizione da iniziative temerarie — funzionali sia nella loro astratta esperibilità che nella loro concreta attivazione a minare in radice i valori dell'indipendenza e dell'autonomia di ogni singolo giudice — si è sviluppata nel dibattito dottrinario e giurisprudenziale e nelle soluzioni legislative con riferimento al tema della responsabilità civile del giudice per fatti relativi all'esercizio della giurisdizione.

In un tale contesto ed in una tale prospettiva ordinamentale il rimedio apprestato è stato quello di preconstituire un meccanismo di «filtro» della domanda giudiziale, diretta a far valer la responsabilità civile del giudice: e ciò perché un controllo preliminare (e, pertanto, assai veloce) della non manifesta inammissibilità o della non manifesta infondatezza porta ad escludere o, comunque, a scoraggiare azioni temerarie ed intimidatorie e garantisce, pertanto, la protezione dei valori di indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale sanciti negli artt. 101 e ss. della Costituzione.

Tale meccanismo di filtro era rappresentato fino a qualche anno fa dall'autorizzazione ministeriale ed, in ogni caso, era poi la Corte di cassazione a designare il giudice competente a conoscere della domanda di risarcimento dei danni cagionati da un giudice nell'esercizio delle sue funzioni per dolo, frode o concussione (art. 55 e 56 del c.p.c.); mentre — a seguito dell'abrogazione referendaria delle suddette disposizioni — la legge 13 aprile 1988, n. 117, oltre a stabilire che, in materia di responsabilità civile del magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, unico legittimato passivo è lo Stato e non anche il giudice, prevede altresì una valutazione in camera di consiglio sulla non manifesta infondatezza della domanda.

Inoltre, la valenza costituzionale del «filtro» di ammissibilità dell'azione di responsabilità del giudice è stata ribadita dalla stessa Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità — per violazione degli artt. 3, 101 e segg. della Costituzione — dell'art. 19, secondo comma, della menzionata legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede che il tribunale competente, con rito camerale e conseguente applicazione degli ordinari reclami ed impugnazioni, verifichi la non manifesta infondatezza della domanda ai fini dell'ammissibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del magistrato promossa successivamente al 7 aprile 1988, per fatti anteriori al 16 aprile 1988, data di entrata in vigore della legge n. 117/1988 (Corte costituzionale 22 ottobre 1990, n. 468; ma anche, sulla valenza costituzionale del meccanismo di filtro, Corte costituzionale sentenze nn. 2/1968 e 26/1987).

Il sistema si presenta, tuttavia, vulnerabile ove il giudice venga citato (in ipotesi temerariamente ed al solo scopo di farlo astenersi) per fatti che non attengono all'esercizio della giurisdizione o ove, come nel caso in esame, venga adito — per conoscere di un'azione risarcitoria nei confronti di un giudice per fatti commessi nell'esercizio della funzione — un organo giudiziario non indicato nella speciale normativa in materia e che, comunque, a prescindere dalla competenza, potrà occuparsi della questione soltanto dopo parecchi mesi.

Posto infatti che va esclusa — per evidenti ragioni di opportunità — l'eventuale attivazione del giudice citato per l'anticipazione dell'udienza di trattazione (dovendo il problema, per la rilevanza degli interessi in giuoco, trovare soluzione in un ambito ordinamentale e non anche processuale) e che va escluso altresì — per evidenti ragioni di tutela del prestigio della funzione — ogni ricorso a soluzioni accomodanti dal vago sapore transattivo, l'automaticità della astensione si presenta così come una anomalia del sistema, che verrebbe a premiare iniziative promosse al di fuori degli ordinari schemi procedurali.

Effetto questo che si potrebbe senz'altro evitare ove fosse previsto — ai fini dell'astensione o meno del giudice citato — un meccanismo preliminare di valutazione della eventuale manifesta infondatezza o della eventuale manifesta inammissibilità dell'azione nei confronti del giudicante attribuito — ad esempio — alla competenza del dirigente dell'ufficio o dell'autorità giudiziaria superiore.

Per contro, l'attuale prescrizione normativa di cui all'art. 51, primo comma, n. 3, del c.p.c. secondo cui il giudice che ha causa pendente con una parte o con un suo difensore deve in ogni caso astenersi — senza alcuna previsione di meccanismi di filtro come, ad esempio, quelli testè segnalati — contrasta a giudizio di questo pretore con i principi dell'indipendenza e della autonomia della funzione giurisdizionale sanciti negli artt. 101 e segg. della Costituzione; altera gli ordinari criteri delle competenze compromettendo il significato dell'autogoverno della magistratura per ciò che attiene alla distribuzione degli affari all'interno dello stesso ufficio e ciò in contrasto con i principi sottesi all'art. 105 della Costituzione; determina *vulnus* del principio di non irragionevolezza implicato dall'art. 3 della Costituzione; e compromette il buon andamento dell'amministrazione della giustizia in una determinata sede giudiziaria ledendo il valore protetto dall'art. 97 della Costituzione.

Una tale questione è rilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio, non potendo questo proseguire se non previo dispiegarsi della procedura di astensione e di eventuale sostituzione (artt. 78 e 79 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.); procedura questa, per contro, rimasta inceppata per le ragioni sopra esposte.

Ed essendo la questione non manifestamente infondata gli atti devono essere rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, n. 3, del c.p.c. nella parte in cui non prevede la possibilità di valutare la manifesta inammissibilità o la manifesta infondatezza della domanda promossa nei confronti di un giudice prima di rendere operante per questi l'obbligo di astensione; e ciò per contrasto con gli artt. 3, 97, 101 e segg. della Costituzione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Alcamo, addì 16 ottobre 1992

Il pretore: FICI

n. 21

*Ordinanza emessa il 2 novembre 1992 dal tribunale di Salerno
nel procedimento per il riesame di convalida di sequestro sull'istanza di De Vivo Aniello*

Mafia - Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa - Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato alla attività svolta o ai redditi dichiarati - Configurazione di tale condotta come reato proprio richiedendosi per il soggetto attivo la qualifica di indagato per determinati reati o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione - Prospettata violazione del principio della presunzione di innocenza in considerazione della non definitività delle suddette qualifiche - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, fra gli indagati di tale reato, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere (essendo obbligati a fornire la giustificazione del possesso dei beni) e gli indagati per altri reati - Questione sollevata in sede di riesame della convalida di sequestro probatorio disposto per tale reato.

(Legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-*quinqüies*, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 27).

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza di riesame, presentata da De Vivo Aniello, avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio, emesso dal p.m. presso il tribunale di Salerno, in data 15 ottobre 1992;

Esaminati gli atti e sentite le parti;

Premesso in fatto che il p.m. in data 15 ottobre 1992 ha convalidato il sequestro probatorio di beni immobili di proprietà di De Vivo Aniello, indagato del reato di cui all'art. 12-*quinqüies*, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, e proponendo per l'applicazione di misura di prevenzione personale;

Rilevato che risulta preliminare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-*quinqüies* della legge n. 356/1992 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione, così come eccepito dalla difesa;

Considerato che la suddetta questione non è manifestamente infondata giacché la norma in esame, quanto all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, configurando una ipotesi di reato proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 12-*quinqüies*, o di soggetto nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale;

che tali qualità, a differenza di quelle di soggetto nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna o è stata applicata misura di prevenzione personale, passata in giudicato, hanno carattere tutt'altro che definitivo e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica attesa la presunzione di innocenza di cui all'art. 27 della Costituzione (tant'è che in concreto potrebbe verificarsi, addirittura in un momento successivo alla condanna per il reato in questione, la caducazione di tali *status* personali);

che assume rilievo, come nel caso di specie, finanche la condizione di colui nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura è *ante delictum*, il che sembra evidenziare in modo ancora più stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale;

Considerato, quanto agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che il reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima commissiva (possesso o disponibilità di beni di valore sproporzionato all'attività svolta e o a redditi dichiarati), poi omissiva (mancata giustificazione del possesso legittimo dei beni, strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova), cosicché il diritto di difesa risulta compresso non potendo essere esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno degli elementi oggettivi del reato;

che, pertanto, in relazione all'art. 3 della Costituzione, si configura una disparità di trattamento tra gli indagati di cui all'art. 12-*quinqüies*, che non possono avvalersi della facoltà di non rispondere, e gli indagati per gli altri reati;

Ritenuto, inoltre, che la questione è rilevante ai fini della decisione in quanto questo tribunale è stato investito della richiesta di riesame di sequestro probatorio, in relazione all'ipotesi criminosa di cui all'art. 12-*quinquies*, per cui la sussistenza del *fumus commissi delicti* impone una valutazione positiva della legittimità costituzionale della norma incriminatrice;

P. Q. M.

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356, per violazione degli artt. 27, secondo comma, 24 e 3 della Costituzione, e conseguentemente dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Salerno, addì 2 novembre 1992

Il presidente: VITIELLO

I giudici: (firme illeggibili)

93C0053

N. 22

Ordinanza emessa l'11 ottobre 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1993) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Conti Fernando ed altri e I.N.P.S. ed altro

Sanità pubblica - Contributi sociali di malattia - Misura - Determinazione - Criteri - Riferimento al «reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F.» e pertanto al reddito lordo anziché al reddito effettivo - Violazione del principio della capacità contributiva.

(Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 31, ottavo comma; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 10, sesto comma).

(Cost., art. 53).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27 settembre 1991, nella causa n. 96523 del 1991 tra Conti Fernando, Lodi Sandro, Borgese Salvatore, Amodeo Aurelio, Petrina Antonio, Colistra Francesco, Poti Adriano, Vecchione Emilia, Rinaldi Guido, Orestano Andrea, Como Enrico, Bianchi Claudio (avv. Salvatore Orestano), l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro, osseva che i ricorrenti, tutti liberi professionisti, hanno proposto ricorso contro l'I.N.P.S. e contro il Ministero del tesoro perché nei loro confronti venga stabilito che non è da loro dovuto per il 1990 il contributo previsto dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ottavo comma, e art. 10 della legge n. 67/1988 sesto comma, sostenendo la illegittimità costituzionale di tale norma.

Va sottolineato che il disposto del cit. art. 31, che si richiama al «reddito complessivo ai fini Irpef», si riferisce indubbiamente al reddito lordo, cioè comprendente anche le somme chiamate «oneri deducibili» e si pone così in contrasto, ad avviso del pretore, con i principi generali dell'ordinamento in materia di capacità contributiva e prelievo fiscale fissati dall'art. 53 della Costituzione. È ben vero che, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, la natura del contributo dovuto al servizio sanitario nazionale non è specificamente tributaria, ma resta pur sempre il fatto che la legge ha fatto riferimento per determinarlo, al reddito ai fini dell'Irpef e che, così facendo, ha giustificato e commisurato il dovere del singolo cittadino di contribuire alla spesa sanitaria, con la sua capacità contributiva.

Tutto ciò sembra porsi in contrasto con la norma costituzionale sopra richiamata, che richiede pur sempre nelle norme che dispongono il concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, il rispetto dei principi di coerenza e razionalità, che risultano violati quando ad un medesimo soggetto la capacità di contribuire a dette spese viene attribuita in maniera che sia, senza logica spiegazione, volta per volta diversa.

Va così ritenuto non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato dalla difesa dei ricorrenti, relativo all'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, mentre la questione è chiaramente rilevante ai fini della decisione della causa;

P. Q. M.

Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento;

Moda la cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Roma, addì 11 ottobre 1991

Il pretore: (firma illeggibile)

Il cancelliere: (firma illeggibile)

93C0054

N. 23

Ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Camilla Marilena e l'I.N.P.S.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'I.N.A.I.L. - Riscattabilità del periodo di corso legale di laurea - Mancata previsione della facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato da scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo stesso sia stato rilasciato e utilizzato per l'esercizio di corrispondenti mansioni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali, per i quali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, è prevista la possibilità di riscatto di detto periodo - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(D.-L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2-novies, convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13 novembre 1992, osserva quanto segue in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso dell'8 ottobre 1991 diretto al pretore di Parma in funzione di giudice del lavoro, la sig.ra Camilla Marilena conveniva in giudizio l'I.N.P.S. per sentire riconoscere il diritto al riscatto del triennio di studi corrispondente alla durata legale del corso seguito presso la scuola di servizio sociale annessa alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Parma (anni 1971-72; 1972-73; 1973-74).

Esponeva la ricorrente che aveva presentato apposita domanda all'I.N.P.S. e che l'istituto l'aveva respinta sostenendo che il corso di studi di che trattasi non avrebbe dato luogo al conferimento della laurea e che, pertanto, non poteva essere ammessa al riscatto richiesto.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'I.N.P.S. si costituiva in giudizio, eccependo che l'art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, come prima di esso, l'art. 50 della legge n. 153/1969, non prevede la facoltà di riscattare periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale.

La ricorrente, a sua volta, rileva che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, si è creata una manifesta disparità di trattamento fra il personale statale o degli enti locali, che gode del riconoscimento dei titoli «equipollenti», mentre tale riconoscimento è precluso al personale del parastato, cui appartiene l'I.N.A.I.L. del quale essa ricorrente è attualmente dipendente di ruolo con la qualifica di «assistente tecnico» (sociale), per cui è richiesto, ai fini dell'accesso, il diploma di studio in questione.

Pertanto, la ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalità del citato art. 2-*novies* del d.-l. n. 30/1974 e relativa legge di conversione n. 114/1974.

Ritiene il giudicante che la sollevata questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata ed è certamente rilevante ai fini della decisione della causa.

Invero, l'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, stabilisce che «il periodo di corso legale di laurea è riscattabile...». Tale disposizione letteralmente interpretata, non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali, come il diploma di assistente sociale, quando questo sia richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione all'impiego.

Tale diploma nel caso di specie è richiesto per l'ammissione al ruolo di assistente sociale presso l'I.N.A.I.L., ente riordinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 16).

La Corte costituzionale, in un caso analogo, con sentenza n. 426/1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, primo comma, del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (ordinamento della C.P.D.E.L.), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui non prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie, quando il detto titolo sia stato utilizzato per l'accesso, nel pubblico impiego, alle corrispondenti mansioni. Anche nella specie, la norma censurata appare illegittima sotto lo stesso profilo, in quanto, ex artt. 3 e 97 della Costituzione, è discriminante nei riguardi di coloro che, come la ricorrente, abbiano conseguito il diploma per l'esercizio della professione di assistente sociale equipollente a quello di laurea per avere accesso a corrispondenti mansioni, quali sono quelle esercitate presso l'I.N.A.I.L.

La discriminazione appare più evidente ove si consideri che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 426/1990, la preclusione al riscatto è stata eliminata nel pubblico impiego, mentre in forza della norma impugnata, continua a permanere nell'ambito della categoria dei lavoratori del parastato e privati.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà di riscattare i periodi di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi per il conseguimento del diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini speciali, quando il titolo stesso sia stato richiesto e utilizzato per l'esercizio di corrispondenti mansioni;*

Per l'effetto sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo all'uopo che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza venga notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 3 dicembre 1992

Il pretore; FERRAÙ

n. 24

Ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dalla pretura di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentina, nel procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri e il comune di Squinzano ed altri

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Provvedimenti del comune dichiarativi dell'annullamento o decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia popolare - Prevista ricorribilità innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria - Incidenza su materia riservata alla esclusiva competenza statale.

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Attribuzione al sindaco, anziché al consiglio comunale, della competenza ad emettere i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio - Travalicamento della competenza legislativa regionale.

Regione Puglia - Edilizia residenziale pubblica - Prevista decadenza dall'assegnazione dell'alloggio in caso di non stabile abitazione nello stesso - Ipotesi non prevista nella normativa statale - Travalicamento della competenza legislativa regionale.

[Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, primo comma, p.p., lett. b), p.p., e settimo comma].
(Cost., artt. 108 e 117).

IL PRETORE

Letti gli atti:

OSSERVA IN FATTO

Con ricorso 19 gennaio-4 febbraio 1986, Cosimo, Silvana, Gaetano, Rita, Giuseppe e Vincenzo Marzo, tutti eredi di Pasquale Marzo, assegnatario di alloggio Gescal con promessa di futura vendita contratto (9 ottobre 1964, reg. in pari data), proponevano opposizione, innanzi a questo pretore, avverso il provvedimento 13 dicembre 1985, n. 85, del sindaco di Squinzano, con il quale era stata dichiarata la decadenza dell'assegnazione ai sensi dell'art. 19, lett. b) della legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54.

Deducevano a sostegno dell'opposizione: A) l'illegittimità del provvedimento sindacale, costituente una duplicazione — in pendenza di giudizio — di quello emesso in data 4 ottobre 1984 dal presidente dell'I.A.C.P. di Lecce ed opposto dagli stessi ricorrenti con atto 3 gennaio 1985; B) l'illegittimità del suddetto provvedimento per violazione nel procedimento fissato dalla normativa regionale citata (art. 19 e 18), volto ad accertare la sussistenza delle condizioni per le dichiarazioni di annullamento e decadenza; C) nel merito «l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto» del motivo di decadenza (non stabile abitazione dell'assegnatario e dei suoi eredi nell'alloggio assegnato).

Costituitosi, il comune, dopo avere rilevata la competenza del sindaco in subiecta materia (prima attribuita al presidente dell'I.A.C.P. ex art. 11 della legge 30 dicembre 1972, n. 1035) ai sensi della già richiamata legge regionale, sottolineava che «il nuovo atto sostituiva l'altro, lo rafforzava e lo convalidava per effetto del perpetuarsi della situazione persistente».

Nel merito osservava che l'alloggio dei Marzo era stato concesso in locazione a tal Salvatore Bianchi, sin dal 1981, sicché indiscutibile si appalesava l'abuso e correlativamente corretto il provvedimento di decadenza.

Nel giudizio spiegava intervento adesivo alle ragioni del comune il Bianchi, che giustificava la propria legittimazione ad intervenire in quanto in possesso dei requisiti di legge per ottenere l'assegnazione dell'alloggio in questione in sanatoria ex art. 23 della legge regione Puglia cit.

All'udienza del 23 settembre 1986, i ricorrenti sollevavano questione di legittimità costituzionale della legge regionale nella parte in cui «equipara totalmente le diverse ipotesi di assegnazione "senza distinguere tra locazioni semplici e promesse per future vendite", sottraendo queste ultime alla potestà normative delle regioni» e sulle quali, quindi, il sindaco non poteva esercitare alcun potere sanzionatorio.

IN DIRITTO

La questione di legittimità costituzionale della normativa regionale nei termini prospettati dai ricorrenti è manifestamente infondata.

Come rilevato dalla giurisprudenza, il cui orientamento è condivisibile, le ipotesi di decadenza dell'assegnazione sancite dall'art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, riguardano sia le assegnazioni in locazione semplice sia quelle con patto di futura vendita, fino a quando per queste ultime non si sia perfezionato il trasferimento della proprietà con la stipulazione del relativo contratto (ved. da ultimo: Cass, 13 novembre 1991, n. 12125; Cons. di Stato 5 ottobre 1991, n. 765).

Piuttosto, la legge regionale è sospetta di incostituzionalità con riferimento: 1) alla previsione contenuta nell'art. 19, settimo comma, che attribuisce, in via esclusiva, al pretore la competenza e giurisdizionale sui ricorsi in opposizione avverso i provvedimenti sindacali di decadenza; B) alla previsione dell'art. 19, primo comma, che attribuisce al sindaco la materia della dichiarazione di decadenza dall'assegnazione; C) alla previsione dell'art. 19, primo comma, lett. B), che configura la decadenza, tra l'altro, nell'ipotesi, in cui — come si assume nella specie — l'assegnatario «non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato».

Con riferimento al profilo *sub A*, va preliminarmente osservato che il riparto della giurisdizione in tema di revoca delle assegnazioni ex art. 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 («decadenza» nella legge regionale) è stato per lungo tempo controverso; a partire, peraltro, dal 1989, la S. Corte di Cassazione con ripetute e numerose decisioni ha rilevato che, a parte l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 11 del d.P.R. n. 72/1035, che attribuisce «la competenza giurisdizionale (ved. s.u. 22 dicembre 1989 n. 5762)» per il ricorso in opposizione al pretore, per il resto il riparto della giurisdizione tra g.o. e g.a. resta regolato, secondo i principi generali, dalla consistenza delle situazioni dedotte: sviluppando tali concetti si è, quindi, ritenuto che l'addove la vicenda non attenga, come nelle ipotesi di revoca, al rapporto pubblicistico di assegnazione, ma si inserisca nel successivo rapporto locativo, coinvolgendo posizioni di diritto soggettivo, la controversia appartiene alla giurisdizione del g.o., mentre, ove investa il suddetto rapporto pubblicistico (fattispecie di annullamento ex art. 16 del d.P.R. n. 72/1035), rientra nella giurisdizione del g.a. (ved. s.u. 19 aprile 1990, n. 3552; s.u. 22 gennaio 1991, n. 556).

Peraltro, nonostante l'orientamento ormai consolidato nel supremo collegio, sussiste ancora nell'ambito della giustizia amministrativa un indirizzo non minoritario che attribuisce anche in materia di revoca e decadenza la giurisdizione al giudice amministrativo (ved. da ultimo: Cons. di Stato 4 giugno 1990, n. 447; Cons. Stato 8 maggio 1990, n. 360).

L'appartenenza, comunque, al g.o. della giurisdizione in tema di opposizione ai provvedimenti revoca, non correlabile a quella pretorile di cui all'art. 11 del d.P.R. n. 72/1035 cit. — norma questa definita «speciale» e non estensibile oltre l'ipotesi considerata — comporta la distribuzione della competenza fra i giudici della giustizia ordinaria secondo i normali criteri del valore.

Orbene l'art. 19, settimo comma, della legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, nell'attribuire al g.o. la giurisdizione nei giudizi di opposizione dal pretore la competenza per materia e territoriale inderogabile (funzionale), pare violare l'art. 108 della Costituzione, che riserva la materia processuale al legislatore statale.

Né la norma impugnata — rilievo, peraltro, inconferente — è riproduttiva dell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. n. 72/1035, giacché questa riguarda la sola ipotesi di decadenza per mancata stabile occupazione dell'alloggio, da parte dell'assegnatario entro 30 giorni (o 60 se lavoratore emigrato all'estero), ma contempla fundamentalmente le ipotesi di revoca di cui all'art. 17 del d.P.R. cit.; essa, quindi, non consente al g.o. né di verificare la propria giurisdizione alla stregua della normativa statale né alle parti di eccepire ed al giudice di rilevare l'eventuale incompetenza per valore, sicché evidente è la rilevanza del giudizio in corso nella questione.

D'altro conto, la Corte costituzionale ha già dichiarato con sentenza 30 dicembre 1991, n. 505, l'illegittimità costituzionale della normativa prov. Bolzano in tema di opposizione avverso i decreti di annullamento e decadenza, riservata alla competenza giurisdizionale pretorile.

Con riferimento dei profili *sub. B e C*, va osservato che il legislatore statale nel riordinare la materia dell'edilizia pubblica residenziale ha emanato dapprima la legge delega 22 luglio 1975, n. 382 per il completamento del trasferimento alle regioni delle funzioni corrispondenti alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; e successivamente il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per l'esecuzione della delega ed ancora la legge 8 agosto 1977, n. 513 e 5 agosto 1978, n. 457.

In particolare con il d.P.R. del 1977, n. 616, art. 95, sono state attribuite ai comuni «le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (con salvezza nella competenza stimati fra quelli da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio), funzioni, che secondo l'ormai consolidata giurisprudenza, si estendono anche ai provvedimenti di decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. del 1972, n. 1035; il termine «comune» è stato costantemente interpretato nel senso di «consiglio comunale» (ved. Cass. 16 settembre 1980, n. 5622, Cons. di Stato 22 settembre 1987, n. 539, Cass. 26 marzo 1988, n. 2593 e da ultimo Cass. 2 ottobre 1991, n. 11400), sicché appare di dubbia costituzionalità, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la norma regionale che attribuisce la competenza in tema di provvedimenti di decadenza al sindaco, quale organo monocratico, anziché al consiglio comunale; norma in base alla quale è stato emesso il provvedimento opposto, donde la rilevanza della questione nel presente giudizio.

Il provvedimento sindacale del 13 dicembre 1985 è stato emesso *ex art. 19, lett. B*, della legge regionale citata, che contempla l'ipotesi in cui l'assegnatario «non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato» (o ne muti la destinazione d'uso). Tale ipotesi non è prevista in alcuna delle fattispecie di decadenza e revoca di cui al d.P.R. del 1972, n. 1035, cui in tema di provvedimenti sanzionatori fa riferimento la successiva legislazione di «riordino»: l'art. 11 del d.P.R. cit. sancisce la decadenza nell'ipotesi in cui non venga assolto l'onere di occupare stabilmente l'alloggio «entro il termine» di legge o quello prorogato a seguito «di motivata istanza», mentre l'art. 17 fissa la revoca nei casi di cessione a terzi, abbandono, uso per scopi vietati, dell'alloggio, fruizione di un reddito superiore a quello stabilito, tutte ipotesi diverse o solo in parte assimilabili a quella della non stabile abitazione dell'assegnatario nell'alloggio, di cui all'art. 19, lett. B), della disposizione regionale.

Anche in tal caso appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma *de qua* per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

Il motivo, su cui si fonda il provvedimento sindacale, rende evidente la rilevanza della questione nel giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara d'Ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, settimo comma, della legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 per violazione dell'art. 103 della Costituzione nonché del primo c.p.p. e del primo comma, lett. B) del p.p. della stessa norma per violazione dell'art. 117 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al presidente della giunta regionale pugliese nonché comunicata al presidente del consiglio della regione Puglia.

Campi Salentina, addì 16 dicembre 1992

Il pretore: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: ROLLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1992.

Il collaboratore di cancelleria: ROLLO

N. 25

Ordinanza emessa il 29 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 gennaio 1993) dal tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia - Trieste, sul ricorso proposto da Belloni Fabrizio contro la provincia di Trieste ed altri.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Elezioni - Facoltà dei partiti o gruppi politici, che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale alle ultime elezioni, di presentare, per le elezioni provinciali, liste senza alcuna sottoscrizione - Asserita invasione della sfera di competenza statale in materia di elezioni provinciali, confermata, secondo il giudice rimettente, anche dalla previsione dello statuto regionale che attribuisce alla potestà legislativa della regione la materia dell'«Ordinamento dei comuni» senza alcun riferimento alle province - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 105/1957.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, art. 1).

(Cost., art. 116; statuto Friuli-Venezia Giulia 31 gennaio 1963, n. 1, art. 5, punto 5).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 532/1992 proposto da Fabrizio Belloni, in proprio quale elettore e quale segretario nazionale della Lega Nord Trieste rappresentato e difeso dagli avvocati Luciano Sampietro e Giuseppe Sbisà presso lo studio dei quali, in Trieste, via S. Francesco n. 11 ha eletto domicilio; contro la provincia di Trieste in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Federico Rosati, presso lo studio del quale, in Trieste, via S. Spiridione n. 7 ha eletto domicilio; e contro l'ufficio elettorale centrale in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria per legge; e nei confronti della Lista per Trieste, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, non costituita in giudizio; e di Paolo Ghersina, Giovanni Peterlin, Sergio Trauner, Arnaldo Rossi, Stojan Spetic, Adi Millo, Manfredi Poillucci, Massimo Marzulli, Giorgio Di Mario, Manuele Braico, Paolo De Gavardo, Piero Camber, Bruno Cavicchioli Di Giovanni, Alberto Dini, Eva Gruden Larcher, Ferruccio Klingendrath, Edoardo Marchio, Roberto Menia, Aldo Debelli, Bruno Sulli, Vittorino Caldi, Dario Crozzoli, Fabio Vallon e Nives Cossutta, tutti consiglieri eletti nel consiglio provinciale nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1992, anch'essi non costituiti; per l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1992 al consiglio provinciale di Trieste e del precedente provvedimento di ammissione della «Lista per Trieste» alle elezioni medesime;

Visto il ricorso, depositato il 1º luglio 1992 e ridepositato presso la segreteria il 9 luglio 1992 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della provincia di Trieste depositato il 17 luglio 1992 e dell'ufficio elettorale centrale depositato il 23 luglio 1992;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 29 luglio 1992 la relazione del consigliere Umberto Zuballi ed uditi, altresì, l'avv. Sbisà per il ricorrente, il sig. Belloni, l'avv. Rosati per la provincia e Viola per l'avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente, che agisce sia in qualità di segretario nazionale della Lega Nord Trieste che quale elettore, impugna il verbale di proclamazione degli eletti al consiglio provinciale di Trieste relativo alle elezioni amministrative svoltesi il 7 e 8 giugno 1992. Fa presente che la Lista per Trieste, formazione politica cui il presente ricorso è stato notificato, ha utilizzato per proporre la propria lista di candidati, l'art. 1 della legge regionale n. 15 del 3 aprile 1985, norma questa che sarebbe contraria alla Costituzione; ciò comporterebbe la illegittima ammissione alla competizione elettorale di detta lista.

In via di diritto quindi illustra il seguente motivo: violazione di legge (art. 32 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e art. 1 del d.-l. 3 maggio 1976, n. 161) previa declaratoria di incostituzionalità della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15, art. 1.

Il ricorrente illustra la normativa relativa alla presentazione delle liste nei comuni e nelle province che prevede, in via alternativa, la sottoscrizione di un certo numero di elettori ovvero nessuna sottoscrizione per i gruppi politici che abbiano avuto un loro rappresentante eletto in Parlamento. La legge regionale citata poi ha previsto che, in occasione delle elezioni comunali e provinciali, non necessita alcuna sottoscrizione anche per i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un loro rappresentante in consiglio regionale alle ultime elezioni.

Quest'ultima disposizione sarebbe — ad avviso del ricorrente — incostituzionale sotto un duplice profilo. Innanzi tutto la disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 116 della Costituzione e con gli artt. 4 e 5, n. 5, della legge costituzionale, 1^o gennaio 1963, n. 1 (statuto regionale).

La regione Friuli-Venezia Giulia avrebbe infatti legiferato in una materia, quella dell'elettorato dei comuni e delle province, riservata allo Stato debordando in tal modo dalle competenze legislative sia piena che ripartita previste dallo statuto regionale; escluso che tale materia rientri tra quelle di cui all'art. 4 dello statuto, essa non potrebbe nemmeno essere ricompresa tra la materia «Ordinamento dei comuni» di cui all'art. 5, punto 5, sia perché il termine ordinamento non comprenderebbe la disciplina dell'elettorato sia perché comunque la regione non possiederebbe alcuna potestà in materia di province.

Comunque la potestà legislativa «ripartita» dovrebbe rispettare i principi della legislazione statale, tra cui quello fondamentale della sottoscrizione qualificata delle liste partecipanti alle competizioni elettorali, principio di cui la legge nazionale n. 161/1976 costituisce solo un'eccezione, tra l'altro di portata più limitata, rispetto alla legge regionale.

In conclusione, sul punto la regione Friuli-Venezia Giulia non potrebbe essere legittimata a superare un principio solo perché una legge statale vi avrebbe derogato.

In secondo luogo la norma regionale avrebbe violato gli artt. 3 e 51 della Costituzione. Il privilegio a favore delle liste che hanno avuto un proprio rappresentante eletto in consiglio regionale discriminerebbe infatti in maniera irragionevole le formazioni politiche presenti in altri consigli regionali diversi dal Friuli-Venezia Giulia, violando in tal modo le condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive prevista dall'art. 51 della Costituzione e in contrasto con il principio generale, vigente in materia di autonomia comunale, della libera scelta degli amministratori sul piano nazionale.

Ad avviso del ricorrente, dall'accoglimento delle due questioni di illegittimità costituzionale deriverebbe, previa cassazione della citata legge ad opera della Corte costituzionale, l'annullamento dell'ammissione della Lista per Trieste e conseguentemente dell'atto di proclamazione degli eletti qui impugnato,

Conclusivamente chiede che, previo invio della questione alla Corte costituzionale venga annullato l'atto impugnato e vengano ripetute le elezioni provinciali, con l'esclusione della Lista per Trieste.

La provincia di Trieste, costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per una serie di ragioni: non sarebbe identificabile la associazione politica ricorrente, denominata Lega Nord Trieste nel ricorso e solo Lega Nord nella delega, mancherebbe la notifica all'ufficio elettorale centrale, non sarebbe stato depositato tempestivamente il verbale di proclamazione degli eletti, e infine il signor Belloni non avrebbe depositato né il certificato d'iscrizione alle liste elettorali né la documentazione comprovante la sua qualifica di segretario della Lega Nord Trieste. La resistente contesta poi anche nel merito il gravame, concludendo in conformità.

L'avvocatura dello Stato, costituita per l'ufficio elettorale centrale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché la veste di segretario nazionale di gruppo politico non costituirebbe posizione legittimante, si rimette a giustizia sulla questione di costituzionalità.

DIRITTO

Convien preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti.

Quanto alla mancata identificazione della parte istante, risulta chiaramente che la associazione politica ricorrente è la Lega Nord Trieste, laddove la mancata aggiunta della dizione «Trieste» nella delega non vale a rendere dubbia la sua identificazione.

Trattandosi poi di una associazione politica presente alle elezioni, deve ritenersi sussistente il suo interesse, né necessita alcuna indagine sulla effettiva qualifica di segretario del signor Belloni, che del resto non viene contestata.

In ogni caso il ricorso sarebbe comunque ammissibile in quanto proposto dal sig. Belloni anche in qualità di elettore.

Quanto alla mancata notifica all'ufficio elettorale centrale, essa risulta invece effettuata, così come risultano depositati in causa sia il certificato d'iscrizione alle liste elettorali del sig. Belloni, sia il verbale di proclamazione degli eletti, nel rispetto dell'art. 83/11 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, potendo essere detti atti depositati anche successivamente ai termini di cui a detto articolo, come da giurisprudenza.

Quanto alla eventuale abrogazione della legge regionale n. 15/1985 ad opera di norme statali successive, essa non solo non è avvenuta, in quanto detta legge regionale fa salva espressamente la legge statale n. 161/1976 (e quindi anche le sue modifiche), ma non ne contrasta alcun principio.

Quanto al merito, il ricorso è incentrato in via esclusiva su di una serie di questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente ai partiti o gruppi politici che abbiano avuto, nell'ultima elezione, eletto almeno un rappresentante in seno al consiglio regionale, di presentarsi alle elezioni provinciali senza alcuna sottoscrizione.

La questione è indubbiamente rilevante, in quanto i ricorrenti (un elettore e una formazione politica) contestano l'ammissione alle elezioni provinciali svoltesi nella provincia di Trieste il 7 e 8 giugno 1992 della controinteressata «Lista per Trieste», al quale ha presentato appunto la propria lista di candidati avvalendosi della citata norma regionale. Quale quest'ultima venisse dichiarata incostituzionale, l'ammissione di detto gruppo politico alle elezioni provinciali diverrebbe illegittima, con conseguente caducazione di tutti gli atti susseguenti, ivi compreso l'atto di proclamazione degli eletti qui impugnato.

L'interesse fatto valere in ricorso risulta, quindi, quello alla correttezza del procedimento elettorale e a che le elezioni in parola vengano ripetute con la partecipazione delle sole formazioni politiche legittimamente presentatesi.

Questo collegio, esaminata così come prospettata in ricorso la questione relativa alla potestà legislativa regionale in materia di elezioni provinciali (la quale dal punto di vista logico risulta assorbente rispetto alle restanti questioni di legittimità costituzionale riguardanti i limiti di tale potestà) la ritiene, oltre che rilevante, anche non manifestamente infondata.

La regola generale, infatti desumibile dall'art. 116 della Costituzione, è che spetta allo Stato legiferare in materia di elezioni provinciali, mentre eventuali eccezioni possono derivare solo da altre norme di rango costituzionale, quali gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Orbene, lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (approvato con la legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963), solo all'art. 5, punto 5, tra le materie devolute alla competenza legislativa regionale, include «l'Ordinamento dei comuni»; senonché il testo significativamente non menziona affatto le province, e nemmeno fa riferimento agli «enti locali», dizione questa che ha consentito alla Corte costituzionale, nella nota sentenza 8 luglio 1957, n. 105, riferentesi allo statuto regionale siciliano, di ritenervi compresa anche la disciplina elettorale.

Per la stessa ragione non giova alla tesi contraria il dettato dell'art. 4 del d.P.R. 9 agosto 1966, n. 834, recante norme di attuazione dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, che implicitamente ammette la potestà legislativa regionale, ma unicamente per quanto riguarda le elezioni comunali.

Conclusivamente, mentre nello statuto regionale si inviene un riferimento alla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento comunale da cui è desumibile una sua estensione alle elezioni comunali, nulla di analogo si trova per quanto riguarda le province e correlativamente le elezioni provinciali; ne discende come; in carenza di una norma derogatoria, ci si debba rifare il testo costituzionale (art. 116) che domanda al legislatore statale ogni potestà in materia.

Conseguentemente risulta non manifestamente infondata la questione, sollevata dai ricorrenti, di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 del 3 aprile 1985 nella parte in cui disciplina le modalità di presentazione delle liste di candidati alle elezioni provinciali per i partiti che abbiano avuto un rappresentante eletto in consiglio regionale, per contrasto con l'art. 116 della Costituzione e con l'art. 5, punto 5, dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963).

La questione va quindi rimessa alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1985, n. 15, nella parte in cui consente per le elezioni provinciali la presentazione di liste, senza alcuna sottoscrizione, da parte di partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un loro rappresentante nel consiglio regionale, alle ultime elezioni, in riferimento all'art. 5, punto 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (statuto della regione Friuli-Venezia Giulia) e all'art. 116 della Costituzione;

Ordina pertanto l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina altresì che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata alle due Camere del Parlamento nonché ai presidenti della giunta e del consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 29 luglio 1992.

Il presidente: PELLIGRA

L'estensore: ZUBALTA

Depositato nella segreteria del tribunale il giorno 3 agosto 1992.

Il segretario generale: OVADIA

93C0057

N. 26

Ordinanza emessa il 19 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da Raffaele Luca contro il prefetto di Catanzaro e, per esso, Ministero dell'interno.

Sicurezza pubblica - Autorizzazioni di polizia (nella specie: licenza di porto d'armi) - Concessione - Condizioni - Non concedibilità a colui che non può provare la sua buona condotta - Irragionevole previsione di una presunzione di cattiva condotta non riscontrabile in analoghi procedimenti autorizzatori o concessori - Incidenza sul diritto di difesa risultando difficile per l'interessato, data la genericità del contenuto della norma impugnata, dare la richiesta prova di buona condotta.

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 11, secondo comma, ultima parte).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 777/1991 r.g., proposto da Raffaele Luca, rappresentante e difeso dall'avv. Giuseppe Scillia, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, viale dei Mille, 76, contro il prefetto di Catanzaro e, per esso, Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Catanzaro, presso la cui sede domicilia per legge, per ottenere l'annullamento del decreto 12 marzo 1991, con il quale il prefetto di Catanzaro ha respinto l'istanza per il rilascio di licenza di porto di pistola avanzata dal ricorrente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 19 giugno 1992 — relatore il giudice dott. Antonio Vinciguerra — l'avv. Giuseppe Scillia per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Giuseppe Malena per l'amministrazione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il sig. Raffaele Luca ha adito questo tribunale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe sintetizzate.

Il tribunale, esaminati i motivi di ricorso e le eccezioni di parte avversa, ha rilevato, in sentenza, la conformità dell'atto impugnato all'art. 11, secondo comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, secondo cui «le autorizzazioni di polizia sono negate . . . a chi non può provare la sua buona condotta». Difatti a fronte di un'accertata querela per lesioni personali proposta contro l'interessato alla chiesta licenza di porto d'armi, costui non dà alcuna prova certa della insussistenza del fatto contestatogli, ovvero della non incidenza di questo sulla sua buona condotta; non potendo valere, in proposito, per le ragioni esposte in sentenza, il certificato del sindaco del comune di residenza e l'estratto del casellario giudiziario esibiti agli atti di causa.

DIRITTO

Ritiene il tribunale che l'applicazione del citato art. 11, secondo comma, ultima parte, del r.d. n. 773/1931 sostanzialmente contrasta con gli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione e ne derivi, pertanto, una questione d'illegittimità della norma da sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante perché, per quanto evidenziato in separata sentenza, il riferimento implicito all'art. 11 cit. sembra essere la sola ragione di legittimità del provvedimento impugnato, determinante, dunque, all'esame nel merito dell'impugnativa, la soccombenza della parte ricorrente.

La questione, poi, si presenta non manifestamente infondata in primo luogo in ordine all'art. 3 della Costituzione. La garanzia di pari dignità riconosciuta dalla norma a tutti i cittadini dovrebbe consentire agli interessati, quale necessaria conseguenza, l'accesso ad attività subordinate ad assenso della pubblica autorità, previo accertamento dei requisiti di legge. Tuttavia l'art. 11, secondo comma, cit., nell'esigere da coloro che richiedono autorizzazioni di polizia una generica prova di buona condotta, solo in apparenza rispetta la logica costituzionale, mentre grava, in realtà, i soggetti richiedenti di una presunzione di cattiva condotta che non trova riscontro in diversi e analoghi procedimenti autorizzatori o concessori, nei quali la preventiva specificazione delle circostanze ostative al rilascio dei provvedimenti domandati o al prosieguo delle attività già permesse esclude che l'amministrato venga fatto carico dell'onere di provare una qualità soggettiva che, proprio in ragione del principio di pari dignità di tutti consociati, dovrebbe invece essere ritenuta sussistente fino a prova contraria.

La difformità del precetto dell'art. 3 della Costituzione rileva anche qualora — rifuggendo dalla pura literalità della norma che giustificerebbe il diniego del provvedimento richiesto anche a fronte della sola inerzia dell'amministrato in ordine alla prova di buona condotta — si interpreti l'art. 11, secondo comma, cit., nel senso che l'onere probatorio del requisito di buona condotta ricada sull'interessato solo in presenza di indizi contrari riscontrati dall'amministrazione si sicurezza pubblica (come la semplice denuncia o querela per fatti costituenti reato, ancorché non abbiano dato luogo ad un processo penale o non siano, comunque, diversamente accertati).

L'evidente contraddittorietà tra la predetta presunzione di cattiva condotta — nascente dall'applicazione dell'art. 11 cit. — e il riconoscimento di pari dignità per tutti i consociati impedisce che la norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza venga giustificata dal peculiare interesse pubblico connesso, rafforzato dalla necessità di evitare abusi delle attività da autorizzare; altresì considerando che questo potrebbe essere comunque garantito conservando all'autorità deliberante ampia potestà di determinazione, pur entro limiti predefiniti, e consentendo le preventive e necessarie indagini sulla condotta dei richiedenti.

Un ulteriore profilo d'incostituzionalità della norma è dato dal contrasto tra essa e l'art. 24 della Costituzione. Come il giudice costituzionale ha avuto occasione di rilevare (Corte costituzionale 9 luglio 1974, n. 214; 22 dicembre 1989, n. 568) il principio del diritto alla difesa è violato da leggi che ne rendano l'esercizio impossibile o estremamente difficile. In specie è l'eccessiva genericità del contenuto precettivo dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, cit. a vanificare o comunque rendere ardua, nel giudizio avverso il provvedimento che nega l'autorizzazione di polizia richiesta, la prova della propria buona condotta da parte dell'interessato, in quanto spesso rende necessari all'uopo — come nel caso, a fronte di querele o denunce di reato riscontrate dall'autorità di pubblica sicurezza — poteri d'indagine che non sono pertinenti al contenzioso instaurato.

In ultima ma non deteriore analisi deve osservarsi che non potrebbe sfuggire a rilievi d'incostituzionalità anche una lettura della norma in argomento che sia la più favorevole all'amministrato — per quanto contraria al testo — e che ponga a carico dell'amministrazione la prova della buona condotta necessaria al rilascio delle autorizzazioni di polizia. Infatti, non avendo il legislatore provveduto a delimitare la clausola generale di buona condotta espressa dall'art. 11 cit., la ricerca ad opera della pubblica autorità dei comportamenti difformi resterebbe libera di addentrarsi nel metagiuridico e di riflettere, in conseguenza, le opinioni personali e l'esperienza sociale dei titolari della *potestas decidendi*, dando così spazio alla elusione dei principi di legalità e d'imparzialità cui, ai sensi dell'art. 97, primo comma, della Costituzione — poiché non sembra esaustiva e logica l'interpretazione che ne riferisca il precetto al solo momento organizzativo dell'apparato pubblico —, deve ispirarsi l'azione amministrativa a garanzia di obiettività.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87, dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti di causa, previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi presso il locale archivio, alla Corte costituzionale per la decisione della questione, meglio precisata in parte motiva, di legittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, per le parole «le autorizzazioni di polizia sono negate a chi non può provare la sua buona condotta», in relazione agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione;

Manda alla segreteria di curare la notizia della presente ordinanza al presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti, nonché di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 19 giugno 1992.

Il presidente: BOZZI

93C0058

N. 27

Ordinanza emessa il 14 luglio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 gennaio 1993) dal tribunale amministrativo regionale della Calabria - Catanzaro, sul ricorso proposto da Tursi Prato Giuseppe contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri.

Elezioni - Sospensione dalle cariche pubbliche elettive (nella fattispecie dalla carica di consigliere regionale) dei soggetti condannati a seguito di sentenza penale anche non definitiva per determinati reati indicati nella norma impugnata - Mancata previsione di una distinzione fra condanne penali per reato tentato e reato consumato - Ingiustificato eguale trattamento di fattispecie di diversa gravità.

[Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, art. 1, primo comma, lett. b) e comma 4-bis].

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1377 del 1992 proposto da Tursi Prato Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Leporace, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla via Citriniti n. 5, presso l'avv. Antonio Pallone; contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente in carica; il Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero per le riforme istituzionali e gli affari generali, in persona del Ministro *pro-tempore*; rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, per l'annullamento — previa sospensione — del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1992, con il quale è stata disposta la sospensione del ricorrente dalla carica di consigliere della regione Calabria, nonché per l'annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimare;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 14 luglio 1992 il dott. Roberto Politi; uditi, altresì, l'avv. Leporace per il ricorrente e l'avv. dello Stato Malena per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

Esponde il ricorrente di essere stato eletto consigliere della regione Calabria a seguito delle consultazioni tenutesi nel giugno 1990.

Condannato con sentenza del tribunale di Cosenza alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di tentata concussione, il medesimo interponeva appello avverso tale pronuncia con atto del 5 marzo 1992: il relativo procedimento risulta tuttora pendente.

Avverso l'impugnato provvedimento — che ne ha disposto la sospensione dalla ricoperta carica elettiva in applicazione dell'art. 15, commi 1, lett. *b*), *4-bis* e *4-ter* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 — deduce i profili di illegittimità di seguito esposti:

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, commi 1, lett. *b*), *4-bis* e *4-ter* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificata ed integrata dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Le norme richiamate consentono al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre la sospensione dalla carica di consigliere regionale di coloro che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per determinati delitti (tra i quali, la concussione).

Da tale fattispecie differirebbe però il tentativo di concussione che, risultando dalla combinazione delle ipotesi normative di cui agli artt. 56 e 317 del c.p. non può essere assimilato al reato consumato: dalla mancata previsione dei casi di reato tentato in seno all'applicabile (e richiamato) testo di legge il ricorrente deducendo conseguentemente l'inapplicabilità della ricordata sospensione dalla rivestita carica pubblica elettiva.

Sotto il profilo giuridico, la dedotta affermazione viene asservata affermandosi che il tentativo di concussione (*ex* artt. 56 e 317 del c.p.) integra figura diversa ed autonoma rispetto alla concussione consumata (*ex* art. 317 del c.p.): per l'effetto denunziandosi l'illegittimità di un provvedimento — quale quello impugnato — che ha applicato una misura di indubbio carattere affittivo al di fuori delle ipotesi da esso espressamente recate, con conseguente violazione del principio di tassatività.

Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'atto impugnato, del quale viene altresì chiesta in via incidentale la sospensione dell'esecuzione.

Costituitasi in giudizio per le intime amministrazioni, l'avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità dell'impugnativa (in quanto rivolta contro un atto asseritamente politico), comunque deducendone l'infondatezza nel merito.

Delibata alla camera di consiglio del 14 luglio 1992 la proposta istanza cautelare, il collegio ha disposto la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato decreto — giusta ordinanza n. 716/1992 in pari data — fino alla camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale, a seguito della decisione dell'incidente di costituzionalità sollevato con la presente ordinanza.

D I R I T T O

Dubita il collegio della legittimità costituzionale delle norme, applicabili al giudizio in esame, di cui all'art. 1, commi 1, lett. *b*) e *4-bis*, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, che ha sostituito le previsioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, per l'effetto determinando di rimettere d'ufficio all'esame della Corte costituzionale, in applicazione degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la valutazione della relativa questione.

1. — L'art. 1 della legge n. 16/1992 sancisce al primo comma l'impossibilità di essere candidati alle elezioni amministrative — e comunque di ricoprire talune cariche elettive, fra le quali quella di consigliere regionale, rilevante nel caso di specie — per coloro che abbiano riportato condanna penale, anche non definitiva, per delitti fra i quali è ricompresa la fattispecie di cui all'art. 317 del c.p. (concussione); statuendosi al successivo comma *4-bis* che, ove alcuna delle condizioni di cui al primo comma intervenga dopo l'elezione o la nomina, essa «comporta l'immediata sospensione dalle cariche sopra indicate».

Tale misura — nella fattispecie applicata nei confronti del ricorrente con l'impugnato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1992 — appare rivestire carattere interinale e cautelare, anche alla luce del disposto del successivo comma *4-quinquies*, che consente la pronuncia di decadenza del pubblico amministratore dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna (o da quella in cui divenga definitivo il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione).

2. — Premesso il quadro normativo di riferimento, va rammentato come nella fattispecie in esame il potere di sospensione riconosciuto dalla legge sia stato applicato a fronte di una condanna (resa in primo grado) per il reato di tentata concussione o, all'uopo svolgendosi le censure dedotte dalla parte ricorrente circa l'asserita illegittimità dell'operata equiparazione tra l'espressa ipotesi, risultante dalla norma *ex art. 1 cit.*, della concussione (*ex art. 317 del c.p.*) e quella del tentativo di concussione configurabile alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 317 del c.p.): per la quale ultima si assume la non assimilabilità alla prima sotto il profilo giuridico ed ontologico, con conseguente lamentata violazione del principio di tassatività, che presiederebbe la concreta operatività delle prescrizioni sanzionatorie, quale appunto quella in esame.

Riveste dunque il carattere di fondamentale snodo logico-giuridico la comprensione dell'esatta portata applicativa della norma dall'amministrazione invocata a sostegno dell'adottata determinazione, con particolare riferimento alla problematica della interpretabilità — o meno — delle fattispecie criminose previste dal legislatore non soltanto con riguardo alle ipotesi di reato consumato, bensì anche a quelle di tentativo.

3. — Un primo dato dal quale il collegio non ritiene possa prescindersi in sede di interpretazione normativa è rappresentato dal tenore letterale della norma *de qua*: al riguardo rilevandosi come alla elencazione dei riferimenti codicistici recanti l'individuazione delle *figurae criminis* per le quali il legislatore ha ritenuto applicabile, anche al ricorrere di una sentenza penale di condanna non definitiva, la misura sospensiva sopra ricordata *sub. 1* (indicazione della cui tassatività non è lecito dubitare, atteso il chiaro carattere di illegittimità costituzionale di una previsione, indubbiamente afflittiva, che si rivelasse «aperta» ad operazioni ermeneutiche di carattere estensivo o, ancor peggio, analogico), sia del tutto estranea la esplicitazione del «tentativo» (e della relativa coordinata normativa, rappresentata dall'art. 56 del c.p.).

Il collegio è, al riguardo, ben consapevole della intrinseca fragilità argomentativa rappresentata da un *iter* logico unicamente svolgentesi attorno al rilevato dato testuale della mancata previsione, fra le ipotesi «sanzionabili» con la sospensione dalla (ricoperta) carica elettiva, del tentativo (accanto alla menzionata consumazione), relativamente ai reati elencati alla lett. *b*) del primo comma dell'art. 1 della legge n. 16/1992: il relativo percorso potendo condurre, peraltro, alla (sola) eventuale declaratoria di illegittimità del decreto presidenziale all'esame e giammai al dubbio di legittimità costituzionale che il tribunale remittente intende invece sollevare.

Al contrario, è proprio la letterale non riscontrabilità, accanto alle figure che rappresentano lo stadio consumativo del reato, anche delle fattispecie di tentativo, a far ritenere possibile (e, nel caso in esame, a valutare come positivamente realizzatasi) un'operazione di «apertura» del contenuto della norma, idonea a ricomprendervi anche le fattispecie criminose non perfezionate: con conseguente omogenea irrogabilità della misura afflittiva (sospensione dalla carica elettiva) a fronte di presupposti penali (sia pur di accertata consistenza, ma pur sempre) di diversa gravità (non necessita certo, al riguardo il riferimento all'attenuata sanzionabilità del tentativo di reato, giusta le indicazioni di cui all'art. 56 del c.p.), alla quale accedrebbe la violazione del fondamentale principio di eguaglianza, sancito all'art. 3 della Costituzione.

4. — Nella deliberazione dell'incidente di costituzionalità, che il tribunale intende proporre con la presente ordinanza, non si è potuta pretermettere la dovuta considerazione per le argomentazioni svolte dalla adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel rimettere alla Corte costituzionale (ordinanza n. 15 del 29 giugno 1984) la questione di legittimità dell'art. 85, lett. *A*), parte seconda, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui era prevista la destituzione del pubblico dipendente a seguito di condanna in sede penale, senza distinguere a seconda che si fosse trattato di condanna per un delitto tentato o consumato.

Pur nella consapevolezza, per altro già manifestata dall'adunanza plenaria, circa un rilevabile orientamento della magistratura amministrativa volto a svalutare, nella sostanza, la differenziazione — pure codicisticamente sancita — tra reato consumato e tentativo, in relazione al disvalore sociale comunque configurato da un *iter criminis* non compiutamente svolto e dalla compromissione in ogni caso rappresentata per i principi di imparzialità e buon andamento della p.a. dalla prosecuzione del rapporto di impiego con un soggetto resosi responsabile penalmente, vanno ribadite le perplessità a suo tempo manifestate dal giudice remittente, che nella fattispecie ancor più risaltano alla luce delle ricadute applicative della norma — *ex legge n. 16/1992* — all'esame.

4.1. — Nel richiamare l'accenno, di cui supra (*sub 3*), alla diminuita pena per il reato tentato prevista rispetto al delitto consumato, va in questa sede ribadita la configurazione del (tentativo) in termini di alterità rispetto alle fattispecie criminose (ordinariamente previste in una logica di necessario perfezionamento della figura penalmente rilevante) rispetto alle quali, di volta in volta «aderendo» la norma *ex art. 56 del c.p.* (e per l'effetto venendosi a

delineare un'ipotesi complessa, risultante dalla combinazione di distinte previsioni, dalla quale il reato, originariamente previsto come «perfetto» viene ad essere «diminuito» in relazione a più o meno accentuati stadi di mancata realizzazione di almeno taluno degli elementi configurati dal legislatore), viene appunto ad assurgere giuridico-rilevato — e concreta attitudine sanzionatoria — la fattispecie del delitto tentato.

Pur senza voler richiamare l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale — ben nota peraltro a codesta Corte — che ha reiteratamente avvalorato la «novità» ed «autonomia» rappresentate dal reato «tentato» rispetto al reato «perfetto» (sia in relazione alla diversa, e minore pena applicabile al primo, che al necessario concorso normativo per la stessa giuridica configurabilità delle ipotesi di «tentativo»), va comunque soggiunto come la punibilità stessa del delitto tentato non possa comprendersi disgiuntamente dalla volontà del legislatore di reprimere comportamenti che, lungi dal rappresentare una fattispecie direttamente lesiva per l'ordinamento (in quanto il relativo perfezionamento si sostanzia nella vulnerazione di interessi protetti), si configurano invece quali evidenze di merò pericolo (e, quindi, di sola accentuata probabilità di attitudine lesiva), senza che si sia ritenuta necessaria (ai fini della irrogazione di una pur attenuata pena) la ricorrenza di quell'evento (trasformazione della realtà conseguente a comportamenti penalmente rilevante) che pienamente integra la consumazione del reato.

Tale ragionamento — e, con esso, la evidente distinguibilità a livello stesso di allarme o danno sociale riveniente dalla commissione di fattispecie delittuose — necessariamente induce l'esigenza di differenziazione del reato consumato da quello (semplicemente) tentato: laddove tale necessità è stata evidentemente ritenuta dal legislatore penale (che ha, appunto disciplinato una norma di carattere generale, quale l'art. 56 richiamato, onde pervenire alla configurazione del tentativo), irragionevole si manifesterebbe la *reductio ad unum* operabile attraverso l'omogeneizzazione di condotte che, diversificandosi quanto alla percorrenza dell'*iter* consumativo (o di perfezionamento della fattispecie) risultino egualmente idonee a condurre a medesime conseguenze afflittive.

Tali ricadute appunto appaiono al collegio riconducibili al censurato disposto ex art. 1 della legge n. 16/1992 sospettandosi la illegittimità costituzionale della applicazione delle misure di sospensione adottabili a carico delle categorie di soggetti ivi indicate non soltanto per le espresse ipotesi di reato consumato, ma anche per condanne che, come nel caso del ricorrente, abbiano inflitto la pena per il solo tentativo delittuoso.

4.2. — Brevi considerazioni vanno altresì condotte in relazione alla peculiarità afflittiva recata dalle disposizioni in esame.

Con esse, infatti, viene ad operarsi una pratica «sterilizzazione (ancorché non necessariamente definitiva) del mandato elettivo dai cittadini conferito mediante lo svolgimento di libere elezioni, nell'esercizio di quel diritto-dovere di voto che costituisce indefettibile principio di concorso a partecipazione alla vita democratica della Nazione».

La sostanziale «ablazione» delle conseguenze di tale esercizio (consistenti nella nomina dei rappresentanti popolari in seno alle assemblee elettive regionali), se può essere giustificata in relazione alle potenzialità lesive indotte sulla libera determinazione degli organismi collegiali dalla presenza di membri condannati per reati di particolare gravità o comunque inducenti allarme sociale e/o pericolo per un regolare svolgimento delle funzioni costituzionalmente connesse agli organi di primario rilievo nell'ordinamento delle regioni, non altrimenti può essere apprezzata in un ambito di necessaria legalità, qualora si svolga al di fuori del rigoroso rispetto (e della puntuale osservanza) delle ipotesi che una tale deroga eccezionalmente consentono.

Si vuole, in altri termini, affermare che la gravità dell'atto che determina la sospensione dalla carica di un rappresentante elettivo della collettività, da questa democraticamente e liberamente designato in seno al consiglio regionale, non può trovare conforto che nel ristretto e tassativo ambito discrezionalmente disegnato dal legislatore a presidio di superiori pubblici interessi che appunto consentono di disporre la misura della temporanea (in quanto la revoca del mandato viene determinata solo a seguito di condanna definitiva) inibizione allo svolgimento della funzione pubblica elettiva.

Se infatti l'assimilabilità di conseguenze sanzionatorie si dimostra, secondo quanto da questo tribunale affermato, irragionevole e lesiva del principio di trattamento paritario ove conseguente ed accertate responsabilità penali per reati consumati o (solamente) tentati, rincarata valenza di opinabilità, sotto il profilo della legittimità costituzionale, riveste una siffatta (consentita) applicazione afflittiva ove con esse si vengano ad incidere, in maniera così accentuata e pervasiva, i diritti di elettorato attivo e passivo, la cui diretta protezione a livello di fondamenti dell'ordinamento repubblicano evidentemente postula che vengano elise quelle previsioni legislative inducenti una distorta attuazione provvedimento di carattere indistintamente penalizzante.

5. — Le considerazioni sopra svolte inducono pertanto il tribunale a rimettere all'esame della Corte costituzionale la questione di legittimità della norma di cui all'art. 15 della legge n. 55/1990, così come modificato dall'art. 1, commi 1, lett. b), e 4-bis della legge 18 gennaio 1992, n. 16, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la prevista sospensione dalla carica di consigliere regionale, a seguito di condanna penale non definitiva, possa essere comminata senza distinguere a seconda che si tratti di delitto consumato e di delitto tentato.

Alla non manifesta infondatezza della questione, come sopra illustrata, va altresì soggiunta, a termini di legge, la rilevanza del dubbio di costituzionalità della ricordata norma, conseguente alla considerazione che, nell'ipotesi in cui il giudizio rimesso alla Corte dovesse concludersi con una pronuncia di illegittimità costituzionale, nei termini sopra illustrati, il provvedimento impugnato si rivelerebbe illegittimo, con riveniente effetto di piena reintegrazione del ricorrente nella carica elettiva dalla quale è stato sospeso in applicazione delle disposizioni qui censurate.

Va pertanto disposta la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della prospettata questione di legittimità costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 1, commi 1, lett. b), e 4-bis della legge 18 gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, per le ipotesi di reato ivi descritte, viene determinata la sospensione delle cariche pubbliche elettive pure elencate dai soggetti che abbiano riportato condanna penale anche non definitiva, senza che al riguardo venga operata alcuna distinzione, in relazione alle fattispecie penali previste, fra condanne per reato tentato e condanne per reato consumato;

Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone altresì che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle altre parti in causa, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 14 luglio 1992.

Il presidente: Bozzi

Depositata il 23 ottobre 1992.

Il segretario generale: (firma illeggibile)

93C0059

N. 28

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal pretore di Lecce
nel procedimento civile vertente tra Rizzelli Tommasina e Padula Antonio e coeredi*

Locazione di immobili urbani - Uso commerciale - Contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge (c.d. sull'equo canone) n. 392/1978 (disciplina transitoria) - Cessazione del contratto - Indennità per la perdita dell'avviamento - Esecuzione del provvedimento di rilascio subordinata alla corresponsione dell'importo dell'indennità succitata - Impossibilità di corrispondere quella determinata con sentenza non definitiva di primo grado, salvo conguaglio all'esito della lite, come previsto, per le locazioni poste in essere dopo l'entrata in vigore della legge n. 392/1978 (regime ordinario), dal quarto comma aggiunto all'art. 34 della legge medesima dall'art. 9 del d.-l. n. 551/1988 (convertito, con modificazioni, in legge n. 61/1989) - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

Letti gli atti della proc. es. n. 2762/83 r.g.e., premette in

F A T T O

Con istanza depositata in data 20 febbraio 1992 Rizzelli Tommasina, premesso che con sentenza del pretore di Lecce del 22 aprile 1991 era stata determinata in L. 5.458.680 l'indennità d'avviamento commerciale dovuta per l'immobile occupato da Padula Claudio, Ennio e Luigi, per il cui rilascio era stata promossa esecuzione forzata sin dal lontano 1983, da allora sospesa, depositava la somma di L. 5.550.000, che offriva agli aventi diritto, e chiedeva che fosse fissata da questo pretore-g.e. la nuova data del rilascio del locale in parola, del quale intendeva, finalmente, riottenere la disponibilità.

Con memoria depositata all'udienza del 18 marzo 1992 si costituivano i prefati germani Padula, i quali chiedevano il rigetto dell'istanza avanzata dalla Rizzelli, della quale, tra l'altro, contestavano il diritto di procedere al rilascio coatto, di cui mancava la condizione di procedibilità costituita dal pagamento dell'indennità, sulla quale v'era ancora lite in atto.

Deducevano, infatti, che la surrichiamata sentenza era meramente dichiarativa dell'ammontare dell'indennità in parola, non era provvisoriamente esecutiva ed era stata gravata da appello, sicché l'offerta della somma ivi indicata, da parte della Rizzelli, non poteva legittimare la prosecuzione dell'esecuzione, occorrendo, sul punto, una statuizione definitiva.

OSSERVA IN DIRITTO

Preliminarmente deve rilevarsi che le contestazioni mosse dai germani Padula in ordine alla pretesa della Rizzelli di riprendere la già intrapresa esecuzione, forzata, investendo l'*an* dell'azione esecutiva, concretano un'opposizione *ex art. 615 cpv.*, del c.p.c., sulla quale deve ritenersi competente — *ratione valoris*, non controvertendosi sull'*an* o sul *quantum* dell'indennità in parola eppertanto non ricorrendo alcuna ipotesi di competenza *ratione materiae* — a decidere nel merito il giudice adito, alla stregua del criterio presuntivo del valore del diritto (di credito) per cui si procede esecutivamente di cui all'art. 14 del c.p.p.

Ciò posto, osserva il decidente che la fattispecie dedotta in giudizio trae origine da un contratto di locazione sorto in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 392/1978 e come tale ricadente nella disciplina transitoria.

Con la sentenza azionata, resa in grado d'appello dal pretore di Lecce il 13-21 giugno 1983 e divenuta definitiva a seguito del rigetto del proposto ricorso in Cassazione, alla locatrice è stato riconosciuto il diritto di recedere dal contratto a termini degli artt. 73 e 29 della citata legge ed il conduttore Padula Antonio, dante causa degli odierni occupanti, è stato condannato al rilascio.

Nessun dubbio, quindi, che il rilascio medesimo debba essere preceduto dalla corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, alla stregua di quanto disposto dall'art. 69 della legge n. 392/1978, nel testo attualmente vigente, regolante il caso di specie.

Ciò non è avvenuto, né poteva avvenire (le offerte di quanto secondo la locatrice a tale titolo dovuto, formulate in precedenza, al pari dell'ultima sono state sempre respinte dagli occupanti), essendo stato necessario procedere in sede giurisdizionale alla quantificazione dell'indennità in parola e non essendo, ancora, intervenuta una statuizione definitiva, stante l'appello interposto alla decisione pretorile sopra riferita.

A termini del citato art. 69, dunque, l'istanza di fissazione di un nuovo termine per il rilascio, avanzata a questo g.e., non potrebbe essere accolta, tanto presupponendo il (sopravvenuto) diritto della Rizzelli di proseguire nella già intrapresa esecuzione, e la decisione sull'opposizione all'esecuzione, d'altro canto, non potrebbe non essere favorevole agli occupanti l'immobile *de quo*.

Dubita, però, il pretore della legittimità costituzionale della norma in esame.

Ed invero, con l'art. 9 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, con legge 21 febbraio 1989, n. 61, all'art. 34 della legge n. 392/1978 — che, anche per le locazioni assoggettate al regime ordinario, subordina l'esecuzione del rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale — è stato aggiunto il quarto comma, che testualmente recita: «Nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione dell'indennità per la perdita dell'avviamento, le parti hanno l'onere di quantificare specificatamente l'entità della somma reclamata o offerta e la corresponsione dell'importo indicato dal conduttore o, in difetto, offerto dal locatore o comunque risultante dalla sentenza di primo grado consente, salvo conguaglio all'esito del giudizio, l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile».

Siffatta previsione — segnatamente nella parte in cui consente il rilascio coatto, pendente il giudizio di determinazione dell'indennità *de qua*, previa corresponsione della somma risultante dalla sentenza di primo grado — non può trovare applicazione alle locazioni ricadenti nel regime transitorio, ma deve ritenere limitata a quelle sorte nel vigore della legge cd. dell'equo canone, come l'inserimento di essa nel corpo del citato art. 34 lascia chiaramente intendere.

A ciò va aggiunto che quest'ultimo non figura neppure nel novero delle norme applicabili ai contratti previsti negli artt. 67, 70 e 71, a termini degli artt. 73 e 74 della legge n. 392/1978: anzi, per questi, a tenore del richiamato art. 69, le disposizioni ivi contenute «... sono sostitutive di quelle degli artt. 34 e 40» (il che preclude espressamente l'estensione dell'operatività della previsione contenuta nel comma aggiunto all'art. 34 a locazioni assoggettate al regime transitorio), di guisa che il locatore, in caso di contestazione sull'*an* o sul *quantum*, dovrà necessariamente attendere la decisione definitiva prima di procedere al rilascio coatto.

Una siffatta disparità di trattamento non sembra, però, avere alcuna giustificazione, né logica, né giuridica, ed appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale.

Vero è che l'ammontare dell'indennità in parola è diversamente determinato a seconda che si tratti di locazioni a regime ordinario (n. 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto) o transitorio (n. 24 mensilità del canone offerto ovvero 21 mensilità del canone corrente di mercato), ma è pur vero che la maggiore o minore difficoltà nel determinare il *quantum* dovuto (nel primo caso è sufficiente un mero calcolo aritmetico, mentre nell'ultimo è necessaria una vera e propria indagine di mercato) è soltanto iniziale (attiene, cioè, ad una fase pre-processuale).

Ma allorché sia intervenuta una sentenza (di primo grado), ancorché non passata in giudicato, è evidente che le posizioni, tanto del locatore quanto del conduttore, sono ormai assolutamente omogenee, che si tratti dell'un tipo o dell'altro di locazione ad uso non abitativo, essendovi comunque stato un accertamento giurisdizionale, con ogni garanzia di legge e con lo svolgimento della necessaria attività istruttoria (ad es. una CTU), sulla spettanza e/o sulla quantificazione dell'indennità in parola.

Alla luce di quanto esposto ritiene, pertanto, il pretore non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge n. 392/1978, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo d'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale risultante dalla sentenza di primo grado, resa nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione della stessa, salvo conguaglio all'esito della lite.

La questione, inoltre, è rilevante sia per la decisione del giudizio d'opposizione all'esecuzione, sia per la chiesta fissazione del nuovo termine del rilascio, poiché, restando in vigore l'art. 69 nell'attuale formulazione, non potrebbe ritenersi ancora realizzata la condizione di procedibilità del rilascio; viceversa, parificate le situazioni, la Rizzelli, che ha posto a disposizione dei germani Padulà l'importo indicato dal pretore di Lecce nella sentenza di primo grado, avrebbe il diritto di proseguire nell'intrapresa esecuzione, sicché il chiesto termine potrebbe essere fissato e l'opposizione potrebbe non essere accolta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per sospetto contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile previa corresponsione dell'importo dovuto a titolo d'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale risultante dalla sentenza di primo grado, resa nel giudizio relativo alla spettanza ed alla determinazione della stessa, salvo conguaglio all'esito della lite;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla predetta questione di legittimità;

Sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lecce, addì 3 dicembre 1992

Il pretore: SCARDIA

N. 29

Ordinanza emessa il 10 aprile e 23 ottobre 1992 dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Franchini Oldi Angela ed altre contro l'Università degli studi di Brescia ed altro.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Passaggio nei ruoli del personale docente dell'Università di Brescia del solo personale assistente e ricercatore dei ruoli statali delle Università di Milano, di Parma e del Politecnico di Milano - Mancata previsione del trasferimento nei corrispondenti ruoli statali dell'Università di Brescia del personale avente la qualifica di «assistente laureato» dipendente dall'Ente universitario per la Lombardia orientale - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee in considerazione del fatto che i soggetti esclusi sono preposti all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge 14 agosto 1982, n. 590, art. 20, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 322 e 546 del 1988 proposti da Franchini Oldi Angela (ric. nn. 322 - 546/88), Tralli Morandi Nella, Rigosa Carla e Belloli Turla Silvana (solo ric. n. 322/88), rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Porqueddu, ed elettivamente domiciliate presso lo stesso, in Brescia, via V. Emanuele II, n. 1; contro l'Università degli studi di Brescia, in persona del rettore *pro-tempore*, il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dalla avvocatura dello Stato, ed elettivamente domiciliati presso la stessa, in Brescia, via Solferino, n. 20/C; per l'annullamento:

a) dei decreti rettorali 26 aprile 1983, nn. 30, 38, 34 e 24, limitatamente alla parte di essi con cui è stato disposto l'inquadramento in ruolo «in soprannumero», nella ottava qualifica funzionale, area funzionale «tecnico-scientifica e socio-sanitaria», del personale di ruolo delle università statali, di esse ricorrenti, con il profilo professionale di «funzionario tecnico», con effetto dal 1° novembre 1982, e del d.r. 21 marzo 1984 con cui si è proceduto alla errata rideterminazione dell'anzianità per la dott.ssa Tralli, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi e comunque, con essi collegati; nonché per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nei ruoli del personale docente delle università statali ovvero, in via subordinata, per l'accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nella qualifica apicale del ruolo speciale del personale tecnico-scientifico delle università statali (seconda qualifica funzionale) o nella qualifica sub-apicale (prima qualifica funzionale); in ogni caso con le decorrenze di legge; e per la condanna dell'Università di Brescia e/o del Ministero della pubblica istruzione, in solido fra loro, al pagamento delle somme dovute alle ricorrenti per i titoli dedotti in giudizio, con gli interessi di legge da calcolarsi sulle somme previamente rivalutate dalla data delle singole scadenze all'effettivo pagamento a saldo (ric. n. 322/88);

b) del decreto del rettore dell'Università statale di Brescia n. 21 del 21 marzo 1984, con il quale è stato sostituito l'art. 2 del precedente decreto n. 30 del 26 aprile 1983, adottata dalla stessa Università degli studi di Brescia (già impugnato con ricorso n. 322/88) con cui si è proceduto alla errata rideterminazione dell'anzianità per la dott.ssa Franchini, nonché di tutti gli atti connessi; ed ancora per l'accertamento del diritto della ricorrente Franchini Angela ad essere inquadrata nella qualifica che le compete e con le decorrenze di legge; e per condanna dell'Università di Brescia e/o del Ministero della pubblica istruzione, in solido fra loro o con ogni altra diversa statuizione, al pagamento delle maggiori somme conseguentemente dovute, con gli interessi di legge da calcolarsi sulle somme previamente rivalutate dalla data delle singole scadenze all'effettivo pagamento a saldo (ric. n. 546/88);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore — per la pubblica udienza del 10 aprile 1992 — il cons. Sergio Conti;

Uditi l'avv. Giuseppe Porqueddu per le ricorrenti e l'avv. dello Stato Lionello Orcali per la resistente amministrazione universitaria;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Con atto notificato il 19 febbraio 1988 e depositato presso la segreteria il 18 marzo 1988 (ric. n. 322/88), le dott.sse Franchini Oldi Angela, Tralli Morandi Nella, Rigosa Carla e Belloli Silvana hanno impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con i quali è stato disposto il loro inquadramento in «soprannumero» nella qualifica di funzionario tecnico, rivendicando l'inquadramento nella posizione di «ricercatore».

Fatta un'ampia esposizione circa la loro vicenda impiegatizia presso l'ente universitario della Lombardia Orientale, le ricorrenti sottolineano la intrinseca ingiustizia ed erroneità degli inquadramenti effettuati dall'Università degli studi di Brescia, in relazione al quadro normativo desumibile del combinato disposto degli artt. 19 e 20 della legge 14 agosto 1982, n. 590.

Si è costituita in giudizio l'intimata università chiedendo, preliminarmente, che i ricorsi venissero dichiarati, irricevibili, per tardività, e — nel merito — contestandone il fondamento in fatto ed in diritto.

Alla pubblica udienza del 10 aprile 1992, la controversia è stata ritenuta in decisione.

Con sentenza parziale n. 1192/92 di pari data, disattesa la preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso n. 322/1988, formulata dalla resistente amministrazione; dichiarata inammissibile la domanda di accertamento del preteso diritto all'inquadramento nelle qualifiche rivendicate; rilevata la infondatezza di talune delle pretese avanzate nella sede della legittimità ordinaria e rinviate al definitivo altre censure particolari, stante la pregiudizialità della questione che si propone, si è ritenuta, per contro, rilevante e non manifestamente infondata l'affacciata questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della citata legge n. 590/1982, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Tale norma prevede il passaggio all'Università di Brescia dei soli posti degli assistenti e ricercatori dei ruoli universitari statali.

Di tal guisa, non è stato preso in considerazione il personale laureato quali sono le ricorrenti, svolgente mansioni analoghe (o addirittura ulteriori) presso gli stessi corsi, che ricopriva un posto di ruolo presso l'ente universitario della Lombardia orientale.

Di conseguenza, si è provveduto a sospendere il giudizio relativo sino alla pronunzia della Corte costituzionale cui vengono sottoposte, in proposito, le osservazioni che seguono nella parte in diritto.

DIRITTO

Come si è premesso in fatto, con sentenza n. 1192 di pari data, la sezione ha disatteso l'eccezione di irricevibilità del ricorso n. 322 del 1988, formulata dall'amministrazione resistente nel giudizio sui ricorsi di cui in epigrafe.

Ha ritenuto, poi, il collegio e ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta con riguardo alla mancata equiparazione (cit. ric. n. 322/1988) delle ricorrenti — assistenti di ruolo, assunte, a seguito di apposito concorso, dall'ente universitario per la Lombardia orientale, con la specifica funzione di svolgere non solo attività di ricerca scientifica, ma, altresì, di collaborazione con i docenti per lo svolgimento dei corsi, nonché per la conduzione di seminari, esercitazioni e di gruppi di studio — agli assistenti e ricercatori dei ruoli universitari statali che prestavano la loro opera presso i corsi universitari di Brescia.

Tali corsi — come è espressamente riconosciuto dalla stessa legge n. 590/1982, all'art. 18, secondo comma — formalmente facenti capo alle Università statali di Milano e Parma, nonché al Politecnico di Milano, erano gestiti, in Brescia, dall'«ente universitario per la Lombardia orientale», un consorzio appositamente costituito fra i più importanti enti locali per promuovere e pervenire alla istituzione della università statale nella stessa città.

Tale mancata equiparazione appare violare anche, ad avviso del collegio, i precetti posti dall'art. 3 (principio di uguaglianza) e dall'art. 97 (principio di imparzialità e di buon andamento della p.a.) della Costituzione.

Infatti, di fronte al concreto, effettivo e pieno svolgimento — risultante pacificamente dalla documentazione versata in atti dalle deducenti e non contrastata dall'amministrazione resistente — delle funzioni (di collaborazione con il docente e di conduzione di seminari, esercitazioni e di gruppi di studio) formalmente attribuite alle ricorrenti dall'ente di appartenenza, irrazionale risulta la totale pretermissione di tale categoria di personale nell'ambito dell'art. 20, che disciplina il passaggio all'Università di Brescia del personale docente.

Tale norma si limita, invero, a prevedere il passaggio del solo personale assistente e ricercatore del ruolo statale delle università di origine (Milano, Parma e Politecnico) a quella istituita in Brescia, con la menzionata legge n. 590 del 1982.

In tal modo, però, il legislatore ha creato una ingiusta discriminazione tra personale che aveva svolto funzioni perlomeno equivalenti (se non più qualificate), di vera e propria docenza, rispetto a quello statale.

Ed, infatti, reputa il Collegio, che non sia stato fatto buon governo — da parte dello stesso legislatore — dei precetti costituzionali di eguaglianza e di imparzialità e di buon andamento dell'Amministrazione di cui citati artt. 3 e 97 della Costituzione.

La fattispecie all'esame — che ben può essere definita, per le sue peculiarità, atipica — appare, invero, riconducibile — mediante un'attività ermeneutica volta a cogliere la *ratio* sottesa all'intero complesso normativo risultante dalla legge n. 590/82 — nell'ambito delle previsioni dettate per le università libere, sol che si consideri che l'ente universitario per la Lombardia orientale (consorzio fra enti locali) aveva la funzione, riconosciuta espressamente dalla legge in esame (art. 18, secondo comma), di gestire, in Brescia, i corsi universitari istituiti nella stessa città dalle Università statali di Milano e Parma, nonché dal Politecnico di Milano.

La citata legge n. 590/1982 provvede, infatti, alla istituzione di nuove università statali, alcune delle quali (Università dell'Aquila e Università «G. D'Annunzio» di Chieti; facoltà di economia e commercio di Ancona; Università di Reggio Calabria e di Trento) erano università libere; altre, come quelle di Verona e Brescia, filiazione di Università statali.

Mentre, peraltro, Verona costituiva «gemmazione» di un'unica università (Padova), ben diversa era, come si è visto, la situazione di Brescia, ove la peculiarità dell'esistenza di più corsi facenti capo a differenti centri universitari ha condotto al riconoscimento della particolare funzione dell'ente universitario bresciano (E.U.L.O.), sancita normativamente.

Va, inoltre, rilevato che la legge n. 590/1982 prevede, laddove già funzionavano corsi universitari decentrati facenti capo ad altre università (es. Reggio Calabria), il passaggio alle istituite università del personale docente, in esso ricomprendendo «gli assistenti ed i ricercatori» (v. art. 28).

Nelle sedi ove operavano università libere di cui è stata disposta la statizzazione (v. Università D'Annunzio di Chieti e Università dell'Aquila), la legge predetta ha consentito la facoltà di passaggio degli «assistenti e ricercatori», operanti in tali corsi universitari, nella corrispondente categoria statale, con inquadramento nei ruoli organici statali (v. artt. 8 e 9 citt.).

Una tale previsione non è stata, invece, posta per il personale — svolgente analoghe funzioni — che operava presso i corsi universitari che venivano tenuti in Brescia ed affidati alla gestione dell'apposito ente universitario per la Lombardia orientale.

Pur sussistendo una medesimezza ed identità di funzioni e ricorrendo — nelle illustrate fattispecie — una evidente eguale ed analoga *ratio*, il legislatore, che pur doveva avere presente la peculiarità del personale in concreto ivi applicato, per assicurare l'effettivo e concreto funzionamento dei corsi universitari per mezzo del ripetuto ente universitario bresciano, non ha provveduto a conformare la specifica disciplina dettata per l'Università di Brescia, di cui all'art. 20 della citata legge n. 590/82, ai criteri adottati con riguardo al personale delle Università libere.

Ad avviso del collegio, va verificata la intrinseca razionalità e logicità della norma suddetta (art. 20, terzo comma, della citata legge n. 590/1982), con riferimento ai precetti emergenti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione, onde la questione va sottoposta all'esame di codesta Corte costituzionale.

La rilevanza della questione medesima risulta evidente, atteso che la mancata estensione, a tale categoria di personale, della previsione di cui al ricordato art. 20, terzo comma, della legge n. 590/1982, risulta di ostacolo all'accoglimento — nella sede di legittimità ordinaria — delle pretese principali avanzate dalle ricorrenti.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 590, nella parte in cui non prende in considerazione, per il trasferimento nei corrispondenti ruoli statali degli «assistenti e ricercatori», il personale avente la qualifica di «assistente laureato», dipendente dall'ente universitario bresciano (E.U.L.O.), in quanto preposto all'attività di collaborazione didattica e di ricerca presso i corsi universitari statali operanti in Brescia, come precisato in premessa, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospeso tal fine, il giudizio sui ricorsi di cui in epigrafe sino alla pronuncia della Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria della sezione di curare che la presente ordinanza venga trasmessa, insieme agli atti di causa (v. ric. n. 322/88), in copia certificata conforme, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, alla Corte costituzionale, ed, altresì, notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso, in Brescia, nelle camere di consiglio del 10 aprile, e del 23 ottobre 1992.

Il presidente: INGRASSIA

L'estensore: CONTI

Depositata in segreteria il 4 novembre 1992.

Il segretario: (firma illeggibile)

93C0061

N. 30

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1992 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Buoni o Del Buono Graziella e Lagrimino Remo*

Locazione di immobili urbani - Uso abitativo - Esclusione del diritto di recesso dal contratto del locatore, per necessità, alla scadenza dello stesso o nel corso della proroga biennale - Irragionevolezza - Compressione del diritto di proprietà - Violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 11, comma 2-bis, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 24 e 42).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva;

Letti gli atti;

OSSERVA

Il conduttore, pur riconoscendo esatta la scadenza del 31 ottobre 1992, si è opposto alla convalida sia per l'asserita nullità della citazione, a suo dire priva del requisito di cui all'art. 163, n. 2, del c.p.c., sia per la sopravvenuta proroga biennale ex art. 11, comma 2-bis della legge n. 359/1992.

Il procuratore dell'intimante ha contestato la dedotta nullità, ha ribadito lo stato di necessità abitativa dell'istante già illustrato nel libello introduttivo ed ha poi eccepito, con le note 21 novembre 1992, l'illegittimità costituzionale della proroga in oggetto, anche sotto il profilo dell'omessa tutela delle esigenze del locatore di utilizzazione personale del bene o di sua altra valida necessità, sempre rispettate dalle precedenti norme vincolistiche.

Orbene sulla base del chiaro disposto legislativo è indubbio che il biennio in oggetto costituisce vera e propria proroga del contratto e non dell'esecuzione.

Tale proroga opera poi in modo automatico (di diritto) nel caso in cui le parti non abbiano raggiunto l'accordo sul nuovo canone, tanto nel senso che abbiano ommesso di trattare, quanto nel senso che le trattative non siano andate a buon fine; va precisato in proposito che il mero rifiuto di trattare del proprietario, indipendentemente dalle motivazioni di esso, deve essere equiparato al caso di mancato accordo. Ne consegue che ove il locatore, come nella specie, insista in giudizio per il provvedimento di rilascio, con ciò manifestando l'inequivoca volontà di non dare corso ad alcuna trattativa sul nuovo corrispettivo, ancorché per propria necessità abitativa, può dirsi realizzata la condizione negativa per l'operatività della proroga biennale prevista dalla nuova legge.

Alla stregua di quanto sopra, la prospettata questione di costituzionalità, che può essere sollevata anche d'ufficio, è senza dubbio rilevante ai fini del decidere; invero l'eccepita nullità della citazione appare insussistente (l'attrice ha il doppio cognome «Buoni o Del Buono») e comunque sanata ex art. 164, secondo comma, del c.p.c.; la scadenza negoziale del 31 ottobre 1992 è stata contestata solo in virtù della nuova legge; l'intimate ha posto a fondamento della domanda di rilascio l'esigenza di disporre dell'immobile per uso abitativo proprio.

Dichiarata peraltro l'incostituzionalità totale o parziale della norma in esame, potrebbe essere adottato il provvedimento di rilascio, nel primo caso per generica finita locazione e nel secondo caso per riconosciuta necessità del proprietario, previo mutamento del rito ex art. 48 della legge n. 392/1978.

Orbene, come già osservato da questo stesso pretore con ordinanza 25 novembre 1992 in causa Falconi-Adragna, sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, non può ravvisarsi arbitraria discriminazione tra le locazioni cessate prima dell'entrata in vigore della nuova legge e quelle con scadenza successiva al 14 agosto 1992. Invero trattandosi di proroga del contratto e non della esecuzione, come già rilevato, la protrazione *ex lege* della durata di esso concerne correttamente i soli rapporti ancora in corso *de jure* e non trova applicazione a quelli già esauriti e rimasti in vita *de facto*, in attesa della riconsegna dell'immobile.

L'indubbia eterogeneità delle illustrate situazioni, sottrae e censura l'operato del legislatore proprio alla luce dell'invocato principio di uguaglianza.

Per concludere sul punto si osserva altresì che la scelta di una proroga generalizzata ovvero predisposta solo in favore di determinate categorie di conduttori (ad es. a basso reddito), rientra nell'ambito dei poteri discrezionali del legislatore (cfr. Corte costituzionale sentenza 5 aprile 1984, n. 89).

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 42 della Costituzione va posto in rilievo il carattere straordinario e temporalmente limitato della proroga di cui trattasi che, secondo la chiara *ratio legis*, tende ad assicurare un passaggio graduale, dilazionato e non traumatico dal regime essenzialmente vincolistico dell'equo canone al regime di sostanziale libertà contrattuale nella determinazione del corrispettivo delle locazioni abitative, introdotto con le disposizioni del primo e secondo comma della nuova legge. Ciò al fine di realizzare la riforma senza gravi turbative dell'equilibrio del mercato, assai precario nel momento attuale, pericolose conseguenze sul livello dei prezzi, prevedibilmente in ascesa per effetto della liberalizzazione e, quindi, sul fenomeno inflattivo, tenuto in massima considerazione dal legislatore anche in vista del risanamento della finanza pubblica, che costituisce oggetto specifico della legge n. 359/1992.

L'indubbio sacrificio imposto alla proprietà privata, peraltro soggetta a limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale, è adeguatamente bilanciato dai vantaggi conseguibili dalla categoria dei locatori per effetto della totale ed immediata abrogazione dell'equo canone per gli immobili di nuova costruzione (art. 11, primo comma) e dalla possibilità di concordare alle scadenze dei contratti in corso (ed in proposito la proroga persegue anche la finalità di agevolare tali accordi) o comunque per i contratti stipulati dopo il 14 agosto 1992 (art. 11, secondo comma), corrispettivi in linea con gli effettivi valori del mercato immobiliare.

Per quanto sopra, la proroga biennale in oggetto, valutata alla luce del complessivo disposto dall'art. 11 della legge n. 359/1992, appare compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di proprietà del locatore posto dall'art. 42 della Costituzione, in conformità a principi già enunciati dalla Corte con la citata sentenza 5 aprile 1984, n. 89 e dunque per tale parte la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

Quanto all'ulteriore profilo di illegittimità della proroga concernente la non riconosciuta tutela delle esigenze personali del locatore, si osserva anzitutto che non può operare nella specie l'istituto del diniego di rinnovazione previsto dall'art. 11, secondo comma, seconda parte della legge n. 359/1992, applicabile solo alla scadenza quadriennale dei contratti stipulati ai sensi della prima parte della stessa disposizione di legge.

Inoltre il diniego di rinnovo di cui sopra, operando soltanto per la scadenza quadriennale, potrebbe consentire al locatore di evitare l'ingresso del contratto nel regime di proroga ma non già di farlo cessare nel corso del biennio per un sopravvenuto stato di necessità.

Neppure sembra corretto ipotizzare il ripristinato vigore dell'istituto del recesso di cui al previgente regime vincolistico ed al regime transitorio della legge n. 392/1978, non più previsto dall'ordinamento e neppure richiamato dalla nuova legge n. 359/1992.

Nella illustrata situazione, evidente si appalesa a giudizio del pretore, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-*bis*, della legge citata, nella parte in cui non prevede la possibilità del locatore di recedere alla scadenza ordinaria del contratto ovvero nel corso della proroga biennale in caso di necessità di disporre dell'immobile per gli usi o per le opere di cui rispettivamente agli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978, mutaendosi opportunamente i motivi di recesso dal secondo comma dello stesso art. 11 della legge n. 359/1992 in tema di diniego di rinnovo alla prima scadenza quadriennale della locazione con patti in deroga.

Invero secondo quanto già affermato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 27 febbraio 1980, n. 22) «nel complesso sistema vincolistico... l'istituto della necessità come causa di cessazione della proroga legale ha assunto nella comune interpretazione adeguatrice (cfr. sentenza n. 132/1972) carattere strumentale per la composizione dei contrapposti interessi, prevalendo di regola quelli dei conduttori, che rimangono sacrificati di fronte all'esigenza del locatore proprietario di ottenere la disponibilità dell'immobile in caso di necessità».

Cosicché l'omessa previsione di tale necessità quale causa di esclusione della proroga introdotta dalla legge n. 359/1992 ovvero di recesso nel corso di essa, appare irragionevole, e del tutto ingiustificata, rendendo sicuramente intollerabile la compressione del diritto di proprietà ed incompatibile con la garanzia posta dall'art. 42 della Costituzione il nuovo regime «transitorio» della citata legge n. 359/1992. Risulta altresì violato il diritto di difesa, pure costituzionalmente protetto, stante l'impossibilità per il locatore di far valere in giudizio esigenze di vita e di lavoro socialmente apprezzabili e meritevoli di riconoscimento e tutela, peraltro costantemente assicurati nel vigore delle precedenti norme vincolistiche e perfino nella fase di esecuzione dei provvedimenti di rilascio (cfr. artt. 2 e 3 della legge n. 61/1989).

Per le ragioni tutte esposte va dichiarata la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 nei limiti sopra illustrati, con le conseguenti statuizioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del d.-l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui esclude il diritto di recesso del locatore alla scadenza del contratto ovvero nel corso della proroga biennale, in caso di necessità di disporre dell'immobile per gli usi o per effettuarvi le opere di cui rispettivamente agli artt. 29 e 59 della legge n. 392/1978;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione a cura della cancelleria alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, della presente ordinanza e la comunicazione di essa al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Roma, addì 9 dicembre 1992

Il pretore: CORTESANI

93C0062

N. 31

*Ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dalla pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalteri; ---
nel procedimento penale a carico di Siniscalchi Vincenzo*

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni pretorili siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica, da ufficiali di polizia giudiziaria.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del proc. n. 27336/92 r.g. pretura a carico di Siniscalchi Vincenzo, nato a Quindici (Avellino) il 27 aprile 1939 residente in Torino, via Fratelli Garrone, 67/37;

SOLLEVA

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 81/1987 e conseguentemente dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto n. 12/1941 (come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da ufficiali di polizia giudiziaria) in relazione all'art. 76 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto per l'udienza dibattimentale del 14 dicembre 1992, il procuratore generale presso la corte d'appello di Torino (in sede di avocazione *ex art.* 412 del c.p.p.) ha delegato nominativamente Gaetano Mele (ufficiale di polizia giudiziaria) ed è di tutta evidenza che la possibilità di svolgimento dell'udienza stessa dipende dalla legittimità o meno dell'istituto preso in considerazione (delega ufficiali di polizia giudiziaria delle funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile), che incide sulla regolarità della costituzione del pubblico ministero (artt. 51, primo comma, lett. A) e secondo comma, del c.p.p., 74, secondo comma, 70, primo e quarto comma, 72, primo e secondo comma, del regio decreto n. 12/1941, 484, primo comma, del c.p.p.).

La questione poi pare non manifestamente infondata. Infatti l'art. 5 della legge n. 81/1987 stabilisce che: «Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni». Sulla base di detta delega si è giunti all'emanazione del d.P.R. n. 449/1988, il cui art. 22 ha sostituito l'art. 72 del r.d. n. 12/1941.

Non è chi non veda come nell'enunciato dell'art. 5 della legge n. 81/1987 non vi sia traccia di quei principi e criteri direttivi che l'art. 76 della Costituzione pone come condizione fondamentale (insieme ad altre) di una legittima delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa.

Tale problema è stato ben presente al legislatore delegato il quale, nella «Relazione al progetto preliminare delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni», ha osservato che: «All'art. 5 della legge n. 81/1987 viene prevista la delega per le modifiche all'ordinamento giudiziario, ma non sono espressi principi e criteri direttivi», mentre nella «Relazione al testo definitivo» delle medesime norme ha espresso lo stesso concetto, seppur in modo meno esplicito, osservando che: «La legge-delega del 1974 non prevedeva... alcuna direttiva per la riforma dell'ordinamento giudiziario. Ma anche la legge-delega n. 81 del 1987 è stata assai parca nel fornire direttive esplicite, essendosi limitata, nell'art. 5, a concedere delega relativamente alle norme necessarie per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni».

Il legislatore delegato, tuttavia, ha ritenuto di poter superare il problema ricavando indicazioni dai principi e criteri enunciati negli artt. 2 e 3 della legge n. 81/1987, concernenti le deleghe aventi ad oggetto il codice di procedura penale e la normativa per il processo a carico di imputati minorenni.

Ritiene il pretore che tale soluzione non sia corretta.

La legge n. 81/1987 (nonostante la sua epigrafe) contiene in realtà varie deleghe, aventi oggetti diversi (nuovo codice di procedura penale, processo a carico di imputati minorenni, norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

Ora, stante la formulazione dell'art. 76 della Costituzione, in ogni delega oltre all'oggetto devono essere determinati i principi e criteri direttivi.

È da ritenersi che detta determinazione possa avvenire sia mediante espressa elencazione (come è avvenuto nell'art. 2 e, quanto ai criteri, anche nell'art. 3 della legge n. 81/1987) sia mediante l'espresso richiamo a principi e criteri rinvenibili altrove e relativi ad oggetto diverso ma attinente e compatibile (e, infatti, nell'art. 3 della legge n. 81/1987 da un lato vengono espressamente elencati i criteri e dall'altro vengono, ma ancora espressamente, richiamati i principi generali del nuovo processo penale).

Non sembra invece conforme all'art. 76 della Costituzione che il richiamo, non esplicitato dal legislatore delegante, sia dedotto in via interpretativa dal legislatore delegato, sia perché dall'art. 76 della Costituzione si desume che principi e criteri direttivi, pur introducibili anche solo *per relationem*, devono formare il contenuto di una espressa manifestazione di volontà del legislatore delegante, sia perché, in assenza di tale espressa manifestazione di volontà, il ricorso allo strumento interpretativo (per la intrinseca ed insuperabile discrezionalità di ogni atto di interpretazione) non assicura il carattere di determinatezza che i principi e i criteri devono rivestire alla luce dell'art. 76 della Costituzione.

Nel caso specifico se il legislatore delegante avesse voluto richiamare, per le parti in qualche modo incidenti sull'ordinamento giudiziario, in principi e criteri di cui all'art. 2 della legge n. 81/1987 lo avrebbe fatto espressamente (come in realtà ha fatto nell'art. 3 della medesima legge).

Ciò premesso, ritiene questo pretore che l'art. 5 della legge n. 81/1987 non contenga né l'espressa elencazione dei principi e criteri direttivi in materia di adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale né l'espresso richiamo ai principi e criteri direttivi, rilevanti in detta materia, eventualmente rinvenibili nella delega alla emanazione del nuovo codice di procedura penale, e che quindi la norma considerata sia costituzionalmente illegittima per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Da ciò non può che discendere l'illegittimità costituzionale, sempre per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, anche dell'art. 72, primo e secondo comma, del regio decreto n. 12/1941 come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. n. 449/1988, nella parte in cui prevede che le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale pretorile possano essere svolte, per delega specifica e nominativa del procuratore della Repubblica presso la pretura, da ufficiali di polizia giudiziaria.

Ciò in quanto il d.P.R. n. 449/1988, essendo stato emanato sulla base della delega costituzionalmente illegittima (per i motivi sopra indicati) contenuta nell'art. 5 della legge n. 81/1987, risulta privo del necessario presupposto di validità. È infatti pacifico che la legittimità della legge delegata è subordinata a quella della legge di delegazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;

Sollevata la sopra esposta questione di legittimità costituzionale;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda inoltre alla cancelleria per le notifiche e le comunicazioni di legge.

Moncalieri, addì 14 dicembre 1992

Il pretore: PIETRINI

93C0063

N. 32

Ordinanza emessa il 14 dicembre 1992 dalla pretura di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, nel procedimento penale a carico di Menzio Filippo

Processo penale - Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo - Mancanza, nella norma di legge che la prevede, della necessaria indicazione di principi e criteri direttivi - Conseguente illegittimità anche della disposizione del decreto legislativo emanato in base ad essa, che consente che nel procedimento pretorile le funzioni pretorili siano svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica, da ufficiali di polizia giudiziaria.

(Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 5; r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, primo e secondo comma, sostituito dal d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 22).

(Cost., art. 76).

IL PRETORE

Esaminati gli atti del proc. n. 27447/92 r.g. pretura a carico di Menzio Filippo, nato a Poirino (Torino), il 21 gennaio 1938 residente in Isolabella (Torino), via Villanova, 35;

SOLLEVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 31/1993).

93C0064

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Masagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CLANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Carni, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria D.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Allieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicralide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRERIA GARGIULO**
Via F. Riso, 55/58
- ◇ **LIBRERIA LA PAGLIA**
Via Einea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 345.000 - semestrale L. 188.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 63.000 - semestrale L. 44.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 193.000 - semestrale L. 105.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 664.000 - semestrale L. 366.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 0 5 0 9 3 *

L. 9.100